

Regione del Veneto

Assessorato alle Relazioni Internazionali,
ai Diritti umani
e alla Cooperazione allo sviluppo

n. 35-36

Università di Padova

Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Diritto universale dei diritti umani: nell'era della globalizzazione esiste la legge buona e giusta per tutti i membri della famiglia umana

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, protagonista di un evento che segna una tappa fondamentale lungo il cammino di liberazione e promozione della dignità umana. L'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani avviene dunque nella Città in cui, nel 1789, fu approvata la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. Si tratta di una coincidenza non fortuita, di alto significato storico e politico. La Dichiarazione francese è stata infatti paradigmatica per lo sviluppo dei processi di 'costituzionalizzazione' degli ordinamenti giuridici nazionali negli ultimi due secoli. Prima di arrivare alla Carta delle Nazioni Unite (1945) e alla Dichiarazione universale, il riconoscimento giuridico dei diritti della persona è avvenuto all'interno dei singoli stati, separatamente l'uno dall'altro, in base al principio di sovranità nazionale che determinava le relazioni fra stati.

Per capire la lunga strada che porta alla internazionalizzazione dei diritti umani un'utile metafora può essere quella riguardante la dinamica dei fiumi carsici: l'acqua scorre sotto compatte superfici rocciose, ma trova anche il modo di emergere. La Dichiarazione universale dei diritti umani esprime l'emersione, in sede internazionale, di quanto maturato e conquistato, con riflessioni, lotte e testimonianze lungo i secoli, anzi lungo i millenni, per l'affermazione del principio del rispetto della "dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili".

L'*universale* opera per sintesi, di mente e di cuore. La Dichiarazione del 1948 ha un linguaggio tanto sintetico quanto vibrante, assolutamente non retorico. I Padri e le Madri di questa pietra miliare della civiltà del diritto universale (si pensi in particolare a Jacques Maritain, René Cassin, Eleanor Roosevelt), consapevoli della portata strategica del loro compito, hanno operato in modo che i 'diritti fondamentali' fossero espressi con la

forma e l'incisività delle 'verità pratiche', come dire: il diritto alla vita è l'urgenza di vivere, il diritto al lavoro è il bisogno vitale di lavorare, e così dicasi per tutti gli altri 'diritti umani' economici, sociali, culturali, civili, politici.

Nell'articolo 1 della Dichiarazione è enunciata una verità ontologica, quella secondo cui i diritti fondamentali ineriscono alla persona: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". I diritti umani, non le arroganze o il superfluo, siamo noi. Antonio Rosmini aveva percorso, in punto di sostanza e in punto di lettera, l'articolo 1: "La persona dell'uomo è il diritto sussistente". Tra i documenti della Corte Internazionale di Giustizia del 1966 figura il 'parere' del giudice Tanaka, che suffraga questa tesi:

"Il principio di protezione universale dei diritti umani scaturisce dall'essenza stessa della dignità dell'uomo come essere umano, che per definizione è uguale, universale e non conosce discriminazione...L'esistenza dei diritti umani non dipende infatti dal volere dello Stato, che si esprime con una legge, né a livello internazionale riposa su un trattato o su una consuetudine, dove l'espresso o il tacito consenso di uno Stato costituisce l'elemento essenziale. Lo Stato non ha il potere di creare i diritti umani attraverso una legge o una convenzione, ha solo la capacità, attraverso l'emanazione di una legge, di disciplinarne l'esistenza e di assicurarne la protezione".

La Dichiarazione universale non è rimasta sola, *vox clamantis in deserto*. È all'origine di un esteso, sempre più puntuale e capillare, processo di codificazione internazionale, sul piano mondiale e su quello continentale e sub-continentale. Sono oggi in vigore 130 Convenzioni giuridiche internazionali, attorno alle quali si è andata costruendo una fitta rete di organismi specializzati con caratteri che, in molti casi, vanno al di là della tradizionale logica inter-statale per assumere carattere di autorità sopranazionale. Sempre più numerose sono le organizzazioni e i movimenti di società civile solidarista che, operando dentro e fuori dei confini degli stati, con tenacia si battono per l'effettività del Diritto dei diritti

umani quale 'nuovo' Diritto universale che ha recepito principi di etica universale e se ne fa traghettatore in tutti i campi, dalla politica all'economia.

Purtroppo, i diritti della persona e dei popoli continuano ad essere estesamente violati, governanti senza scrupoli li strumentalizzano per fare guerre, occupare territori e sfruttare egoisticamente risorse naturali, ma oggi, diversamente da ieri, è possibile denunciare questi comportamenti appellandosi al vigente Diritto internazionale. Diversamente da ieri, gli stati sono obbligati a rendicontare ad appositi organismi internazionali su come essi danno attuazione alla Dichiarazione universale e alle successive Convenzioni giuridiche. Il monitoraggio sopranazionale, sia quello 'ufficiale' sia quello delle Ong, si fa sempre più stringente. Singole persone possono deferire gli stati presso le Corti dei diritti umani, addirittura presso la Corte penale internazionale: Davide si contrappone a Golia presso superiori istanze di giustizia universale.

La fertilità della Dichiarazione universale si esprime in Italia in un modo che è tuttora unico al mondo. Nel 1988, nel quarantesimo della Dichiarazione universale, la Regione del Veneto adotta la prima legge regionale il cui articolo 1 riconosce la pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. A partire dal 1991, seguendo l'esempio della Regione Veneto migliaia di Comuni e Province innovano i rispettivi Statuti, introducendovi la norma 'pace diritti umani' che fa contestuale riferimento alla Costituzione nazionale e al Diritto internazionale dei diritti umani. Il risultato è che sull'unico e indivisibile terreno dei valori universali, l'ordinamento giuridico sub-nazionale dell'Italia si salda con quello internazionale e rafforza, per così dire dal basso (*bottom-up*), la prima parte della Costituzione repubblicana.


Ispirati e lungimiranti leaders di grandi religioni hanno colto la portata epocale della Dichiarazione universale nell'accelerare il cammino della civiltà del diritto al servizio della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Nell'enciclica 'Pacem in Terris' (1963), Giovanni XXIII annovera la Dichiarazione universale, unitamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra i "segni dei tempi". Paolo VI parla di un 'ministero dei diritti uma-

ni'. Giovanni Paolo II è lo strenuo, pervicace difensore dei diritti umani e manifesta simpatia e incoraggiamento per i movimenti che operano per questa causa. A sua volta, Benedetto XVI nel discorso all'ONU (18 aprile 2008) sottolinea che "la Dichiarazione universale fu il risultato di una convergenza di tradizioni religiose e culturali, tutte motivate dal comune desiderio di porre la persona umana al cuore delle istituzioni, leggi e interventi della società e di considerare la persona umana essenziale per il mondo della cultura, della religione e della scienza". E aggiunge: "I diritti umani sono sempre più presentati come linguaggio comune e sustrato etico delle relazioni internazionali". Il 5 marzo 2008 il Consiglio Europeo dei Leaders Religiosi – Religioni per la

Pace adotta la "Dichiarazione di Berlino sul dialogo interreligioso" nella quale è affermato, tra l'altro, che occorre perseguire, insieme, urgenti obiettivi di bene comune con esplicito riferimento a quanto indicato dalla Dichiarazione universale. È appena il caso di ricordare che il Dalai Lama manifesta, in parole ed opere, i tratti tipici degli *human rights defenders*.

Qual è il messaggio che la Dichiarazione universale lancia oggi al mondo? Innanzitutto, perché si estenda capillarmente la mobilitazione educativa orientata all'azione, per il riconoscimento della cittadinanza plurale, per l'incentivazione di un'economia di giustizia, per il disarmo. La Dichiarazione fa appello alla "responsabilità dell'individuo, dei gruppi e degli organi della società" per-

ché si attivino per la promozione e la protezione dei diritti umani. Il verbo usato, in inglese, è "*to strive*" che, tradotto in italiano, significa 'sforzarsi, lottare, battersi per': dunque, è lo stesso Diritto internazionale che direttamente interpella ciascuna persona e tutti perché operino, con passione e pacificamente, per l'affermazione dei diritti umani. È un'investitura che è allo stesso tempo giuridica, morale e politica. Raccogliendo e rilanciando questa solenne investitura, l'articolo 1 di una successiva Dichiarazione delle Nazioni Unite, quella "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti" (Ris.53/144, 8 marzo 1999) – *Magna Charta* dei Difensori dei Diritti umani



-, stabilisce che l'azione dei difensori dei diritti umani deve essere condotta a livello sia nazionale sia internazionale, come dire che il loro spazio d'impegno e di lotta nonviolenta è senza frontiere. Coerentemente con la natura universale dei diritti, è lo spazio-mondo o, se si vuole, lo spazio *glocale*.

Un ulteriore, forte messaggio riguarda il modo di concepire e disciplinare l'istituto della cittadinanza. Il corredo dei diritti fondamentali riconosciuti dal Diritto internazionale costituisce lo status di cittadinanza universale, col quale devono armonizzarsi le preesistenti cittadinanze 'anagrafiche' (nazionali e sub-nazionali). Lo *ius humanitatis* prevale, deve prevalere, sullo *ius sanguinis* e sullo *ius soli*.

L'economia ha bisogno di essere governata (politiche sociali, politiche pubbliche, azioni positive) in ossequio al principio secondo cui i diritti economici e sociali sono altrettanto fondamentali (innati) dei diritti civili e politici.

Dire 'dignità umana' significa dire che vita e pace costituiscono un binomio indissociabile. La Dichiarazione universale lancia un messaggio di pace tanto più urgente e drammatico quanto più la governance degli stati si dimostra incapace di dare attuazione al diritto umano alla pace esplicitamente riconosciuto dall'articolo 28: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati". Dal canto suo, la Carta delle Nazioni Unite proscrive la guerra e l'articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (ratificato dall'Italia nel 1977) dispone con perentoria precettività: "Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge". È in vigore il secondo Protocollo al Patto internazionale sui diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. Rimangono ancora numerosi gli stati che non lo hanno ratificato, però il dado è tratto: nel Diritto internazionale è entrato formalmente il principio secondo cui gli stati non sono più titolari del diritto di vita e di morte (*ius necis ac vitae*) sui propri cittadini.

Comuni e Regioni sono "organi" della società, genuinamente "territorio" ma non "confine". Anche ad essi si indirizzano sia la Dichiarazione universale sia la *Magna Charta* dei difensori dei diritti umani. Coerentemente con la Legge Regionale 55/1999 e con la norma "pace diritti umani" presente negli Statuti di gran parte dei Comuni e delle Province del Veneto (e di altre Regioni),

il 10 dicembre 2007 il Consiglio Regionale, su invito del Centro diritti umani dell'Università di Padova, si è riunito in seduta straordinaria, per la prima volta fuori sede, nell'Aula Magna 'Galileo Galilei' per discutere e votare all'unanimità la Risoluzione n. 40 con cui viene ribadito e potenziato l'impegno del Veneto per la realizzazione dei diritti umani e la promozione della cultura 'pace diritti umani'. Il testo è riportato nel presente Bollettino, che è appunto dedicato al 60° della Dichiarazione universale nell'intento di fornire una visione d'insieme, quanto più aggiornata possibile, degli sviluppi normativi e organizzativi che dalla Dichiarazione universale discendono.

La struttura del Bollettino prevede una prima parte in cui si ripercorre il processo di positivizzazione dei diritti umani con riferimento alle principali Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia: sono qui presentati alcuni specifici diritti (diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali; divieto di discriminazione, di tortura e di sparizioni forzate), nonché i diritti fondamentali di categorie di persone particolarmente vulnerabili (donne, bambini, migranti e persone con disabilità). Per ciascun "diritto" è citata la normativa internazionale in materia, insieme ai relativi meccanismi di controllo, sia a livello universale (Nazioni Unite), sia a livello regionale (per lo più Consiglio d'Europa, Unione Africana e Organizzazione degli Stati Americani).

Seguono approfondimenti tematici direttamente riconducibili alla promozione e protezione dei diritti umani: educazione (in particolare "educazione ai diritti umani"); nuovi diritti (o "diritti in costruzione": pace, sviluppo, ambiente e bioetica); dialogo interculturale; diritti umani del povero; difensori dei diritti umani.

Sono quindi presentate le principali istituzioni in materia di diritti umani attualmente esistenti, sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale. Il Bollettino si chiude, infine, illustrando il ruolo degli enti locali nella promozione dei diritti umani e della pace.

Un ringraziamento speciale va al Dr. Andrea Cofelice, dottore magistrale in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" presso l'Ateneo Patavino, che ha assolto all'arduo compito di curare la redazione di un sussidio che tenta di coniugare sintesi e specificità al fine di aiutare a capire la rivoluzione umanocentrica innescata nel 1948.



Dichiarazione universale dei diritti umani

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; *Considerato* che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; *Considerato* che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; *Considerato* che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; *Considerato* che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; *Considerato* che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; *Considerato* che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa

e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso

soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati

*Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, con 48 voti a favore e otto astensioni: Arabia Saudita, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Repubblica del Sud Africa, Ucraina, Unione Sovietica.

Navigare in internet

• <http://www.unhchr.ch/udhr/>

La Dichiarazione universale tradotta in oltre 300 lingue di tutto il mondo.

• <http://www.knowyourrights2008.org>
Sito internet a scopi didattici, dedicato al 60° anniversario della Dichiarazione universale.

Oltre 500 persone hanno partecipato alla seduta straordinaria del Consiglio Regionale del Veneto che si è svolta il 10 dicembre 2007 nell'Aula Magna dell'Università di Padova in occasione della **Giornata internazionale dei diritti umani** e del **25° anniversario di istituzione del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli**. Dato l'alto numero di studenti presenti, è stato reso disponibile l'accesso anche all'Archivio Antico, collegato in video con l'Aula Magna.

Dopo l'indirizzo di saluto del Magnifico Rettore prof. Vincenzo Milanese, il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Marino Finozzi ha aperto la seduta e svolto l'intervento introduttivo. Il Presidente del Consiglio ha poi dato la parola al prof. Antonio Papisca, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli, che ha svolto il suo rapporto sui 25 anni di attività del Centro, e a seguire al dr. Gianni Magazzini dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il Presidente del Consiglio ha quindi illustrato il testo della Risoluzione n. 40 presentata dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, Consiglieri Finozzi, Tesserin, Marchese, Teso e Frigo. Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Achille Variati (Partito Democratico), Onorio De Boni (UDC), Marco Zabotti (Per il Veneto con Carraro), Gianfranco Bettin (Verdi), Nereo Laroni (Nuovo PSI), Raffaele Zanon (AN), Franco Manzato (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Carlo Alberto Tesserin (Forza Italia).

Al termine della discussione il Presidente ha posto ai voti la Risoluzione, la quale è stata approvata per alzata di mano all'unanimità.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperto l'anno internazionale dedicato al 60° della Dichiarazione universale dei diritti umani e, insieme con i membri del Consiglio di Presidenza, ha firmato la Convenzione internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO OTTAVA LEGISLATURA - RISOLUZIONE N. 40 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

10 dicembre 2007, Aula Magna dell'Università di Padova

Il Consiglio regionale del Veneto RIUNITO in seduta straordinaria nell'Aula Magna Galileo Galilei dell'Università di Padova nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani;

CONSAPEVOLE:

dell'alta lezione morale e politica che discende dall'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni nei confronti degli altri in spirito di fratellanza";

dell'importanza che la Giornata Internazionale dei Diritti Umani riveste per lo sviluppo della cultura fondata sul rispetto della eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana e quindi

PRESO ATTO altresì che il Master Europeo in Diritti Umani e Democrazia, fondato dal Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova con il partenariato di altre prestigiose università europee, divenute oggi quarantuno, e con il supporto della Regione, celebra quest'anno il 10° anniversario di funzionamento;

CONSAPEVOLE del ruolo pionieristico assunto dalla Regione in Italia e in Europa fin dal 1988 con l'adozione della legge regionale n. 18, successivamente rivista e ampliata con legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", il cui articolo 1 recita: "La Regione



del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del Diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà fondamentali e della cooperazione internazionale", con ciò contribuendo a dare piena attuazione al principio secondo cui "il rispetto della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento

della libertà, della giustizia e della pace nel mondo" (Dichiarazione universale);

SOTTOLINEANDO che la Regione del Veneto è stata la prima fra le Regioni italiane a dotarsi di un sistema organico di leggi e strutture specializzate in tema di difesa civica, tutela pubblica dei minori, pari opportunità, immigrazione;

PRESO ATTO del ruolo svolto dalla Regione in particolare nel sostenere le attività educative e formative realizzate dalle scuole, dagli enti locali, dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai gruppi di volontariato che si riconoscono nell'etica dei valori universali, nella legalità dei diritti della persona e dei corrispettivi doveri e nella coerente pratica della nonviolenza;

sulla realizzazione degli eguali diritti e doveri che ne discendono;

CONSIDERATO che la Giornata cade quest'anno alla vigilia di ricorrenze di eccezionale rilievo culturale, giuridico e politico quali il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 60° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, l'Anno Europeo del Dialogo Interculturale;

PRESO ATTO che l'evento coincide con il 25° anniversario della costituzione del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, uno dei primi in Europa e nel mondo ad essere istituzionalmente incardinato nel sistema universitario, ed al cui sviluppo la Regione ha contribuito in maniera sostanziale;

CONSAPEVOLE:

dell'impegno posto dalla Regione nel diffondere e consolidare la pratica della cooperazione allo sviluppo fondata sul principio della centralità della persona nei processi e nelle politiche dello sviluppo, come sancito nel 1986 dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto allo sviluppo;

dell'importanza che rivestono l'educazione e l'insegnamento dei diritti umani nell'aiutare a interiorizzare valori umani universali per l'esercizio di diritti e doveri di cittadinanza responsabile nel rispetto della legalità; della responsabilità che incombe alla Regione in ordine ad un sempre più efficace perseguimento degli obiettivi indicati nella legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

PRESO ATTO:

dell'azione positiva condotta dall'Assessore ai diritti umani, alla cooperazione e alla solidarietà internazionale al fine di dare respiro strategico e coerenza organica alla politica del settore, con particolare riguardo agli investimenti di carattere strutturale, specialmente nel campo dell'educazione e della cooperazione;

della proficua collaborazione con il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova che in questi anni si è andata sviluppando con particolare impegno rivolto all'educazione nel campo dei diritti umani, della pace, della difesa civica, della tutela dei diritti dei bambini e dei minori, del dialogo interculturale e della cittadinanza attiva, nonché alla informazione, soprattutto tramite l'Archivio Pace-Diritti Umani; APPREZZANDO la collaborazione tra la Regione e il Centro per quanto attiene alla realizzazione di programmi di formazione degli insegnanti;

SOTTOLINEANDO l'esito positivo di progetti di ricerca cofinanziati dalla Regione e dalla Commissione Europea, in particolare di quelli portanti su dialogo interculturale e cittadinanza (Programma Jean Monnet) e tratta degli esseri umani (Programma Daphne);

CONSAPEVOLE che, come proclama la Dichiarazione universale dei Diritti Umani, "il riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", e che pertanto l'autonomia, quale attributo originario della Re-

gione, si realizza compiutamente in conformità ai principi che esaltano la dignità umana quali lo stato di diritto, la democrazia rappresentativa e partecipativa, la sussidiarietà territoriale e funzionale, la solidarietà nazionale e internazionale, le pari opportunità dell'uomo e della donna, il superiore interesse dei bambini;

conferma il proprio impegno

a concorrere con le istituzioni della Repubblica, le Nazioni Unite, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa a promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, delle famiglie e dei popoli e a perseguire la coesione sociale, la realizzazione della democrazia, la cooperazione allo sviluppo, la salvaguardia dell'ambiente e la costruzione della pace fondata sulla giustizia;

ribadisce e ravviva

la consapevolezza delle sue radici

del rispetto della legalità;

si congratula con il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova per le attività finora realizzate e conferma la volontà della Regione intesa a ulteriormente sviluppare proficue forme di collaborazione;

auspica che anche nell'ambito degli enti locali, della scuola, del lavoro e della cultura un impegno particolare venga posto nel favorire lo sviluppo di efficaci forme di dialogo interculturale e di dialogo interreligioso, ambedue fondati sulla condivisione dei diritti e dei doveri proclamati dalla Costituzione, dal Diritto internazionale dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

in coerenza con la sua originaria vocazione di comunità territoriale impegnata nel campo della promozione umana e a sottolineare l'impegno della Regione per la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti, in particolare dei gruppi più vulnerabili,

e quale atto significativo della seduta straordinaria nell'Aula Magna dell'Università di Padova,

sottoscrive

la Convenzione internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e si fa parte attiva perché il Parlamento proceda speditamente alla sua ratifica;

nella Giornata internazionale dei diritti umani 2007 e alla presenza del Rappresentante dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,

dichiara solennemente

aperto l'anno celebrativo del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti Umani e

invita

gli enti locali, le scuole e le associazioni a dedicare un'attenzione particolare a questa ricorrenza nei loro rispettivi programmi di attività.



religiose e civili e del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, familiare, istituzionale e imprenditoriale costruito lungo i secoli dall'intelligenza e dalla laboriosità del popolo veneto nella pratica della libertà e della solidarietà e che intende consegnare intatto alle generazioni future, e conferma l'apertura e la disponibilità della Regione alla collaborazione con altri popoli e al dialogo con altre culture nel comune rispetto dei diritti e dei doveri che ineriscono alla dignità della persona umana;

in questa direzione, rinnova il suo impegno a proseguire per un sempre più efficace supporto alle attività di informazione, educazione e formazione nel campo dei diritti della persona condotte nel territorio regionale all'insegna del dialogo, della nonviolenza e

Foto p. 6: Università di Padova, Aula Magna, 10 dicembre 2007, Seduta straordinaria del Consiglio Regionale del Veneto: esecuzione del "Te Deum" di Marc Antoine Charpentier - Camerata Musicale Padovana, direttore Pietro Juvarra, solista Alessandro Giaccon. (Foto di M. Danesin).

Foto p. 7: Università di Padova, Aula Magna, 10 dicembre 2007: tavolo della Presidenza (Foto di M. Danesin).

La Dichiarazione universale come fondamento del diritto internazionale dei diritti umani

Sessanta anni fa, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU) approvava la Dichiarazione universale dei diritti umani quale pilastro del nuovo ordine internazionale che si andava costituendo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Per la prima volta nella storia, la Comunità internazionale si dotava di uno strumento di portata universale, "ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni". Il Preambolo della Dichiarazione, in particolare, sostiene l'importanza di un sistema universale basato sui diritti umani come premessa imprescindibile per perseguire la pace e la sicurezza internazionali, lo sviluppo e la democrazia. Vi si afferma, infatti, che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Nella Dichiarazione universale viene attribuita pari importanza e dignità (preconizzando, dunque, uno stesso livello di protezione) sia ai diritti economici, sociali e culturali, sia ai diritti civili e alle libertà politiche, rendendo esplicito, in questo modo, l'obiettivo sancito nella Carta delle NU di promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà.

Il testo della Dichiarazione si sviluppa in 30 articoli chiari e concisi. L'articolo 1 individua il fondamento universale dei diritti umani, in quanto asserisce che tutti gli esseri umani sono eguali poiché condividono l'essenza stessa della *dignità umana* e che i diritti umani sono *innati*, spettanti a ciascun individuo, per cui non sono né privilegi appartenenti ad una ristretta elite di persone, né tanto meno concessioni che possono essere accordate o revocate da parte di una qualsiasi autorità pubblica o privata. L'articolo 2 riconosce il valore universale di una vita libera da discriminazioni.

PRINCIPI RELATIVI AI DIRITTI UMANI

UNIVERSALITÀ, INDIVISIBILITÀ E INTERDIPENDENZA DEI DIRITTI UMANI

Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani
Dichiarazione di Vienna - 1993

5. Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli allo stesso modo. [...]

18. I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali.

PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE

Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. [...]

VALORE POSTO A FONDAMENTO DELL'ORDINE MONDIALE:

DIGNITÀ CHE INERISCE A TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA UMANA

La persona dell'uomo è il diritto sussistente

Antonio Rosmini

Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

I diritti umani siamo noi

PRINCIPALI DIVIETI E OBBLIGHI DI *JUS COGENS*

- Proibizione della guerra
- Divieto di far propaganda a favore della guerra
- Abolizione della pena di morte
- Divieto di riduzione in schiavitù
- Divieto di torturare
- Obbligo di eliminare il razzismo, la discriminazione, l'intolleranza, le varie forme di apartheid
- Divieto di impedire la libertà di pensiero, coscienza e religione
- Divieto di clonazione umana

NUCLEO DI DIRITTI DELL'*HABEAS CORPUS*

- Diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica
- Diritto di uguaglianza davanti alla legge
- Diritto alle garanzie processuali
- Diritto a non essere arrestato e detenuto arbitrariamente
- Obbligo di presumere innocente l'imputato fino a sentenza definitiva
- Irretroattività della legge penale

Nel primo blocco di articoli, dall'articolo 3 all'articolo 21, vengono enunciati i diritti civili e politici: il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza personale, riconosciuto nell'articolo 3, costituisce la premessa dei successivi diritti civili e politici, quali la libertà dalla schiavitù, dalla tortura e dalla detenzione arbitraria, ma anche il diritto ad un giusto processo, alla libertà di espressione, di movimento e alla privacy. L'art. 18 costituisce il pilastro della libertà di espressione, sancendo il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

Il secondo blocco di articoli (22-27) fa riferimento ai diritti economici, sociali e culturali di cui ciascun essere umano è titolare. Il caposaldo di questo gruppo di articoli è l'articolo 22, il quale riconosce che ciascun individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; in altri termini, ogni essere umano ha diritto alla realizzazione di quei diritti economici, sociali e culturali indispensabili per la piena attuazione della propria dignità e libertà, nonché per il completo sviluppo della propria personalità. I cinque articoli che seguono elaborano i diritti necessari per il godimento di questo fondamentale diritto alla sicurezza sociale: si tratta di diritti economici legati al lavoro e ad un'equa remunerazione (art. 23); di diritti sociali atti ad assicurare un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere personali e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (art. 25); di diritti culturali, in particolare il diritto all'educazione (art. 26) e alla partecipazione alla vita culturale della comunità (art. 27).

Infine, l'articolo 28 definisce il concetto di "pace positiva", intesa innanzitutto come un certo tipo di "ordine" sia interno ad un paese (ordine sociale) sia esterno (ordine internazionale). Esso proclama implicitamente che tutte le comunità ai vari livelli, dal quartiere al mondo, debbano informarsi al medesimo tipo di ordine che si definisce e si consegue attraverso il rispetto degli eguali diritti innati delle persone, ovunque nel mondo e in qualsiasi occasione. L'articolo 29 richiama i doveri di ogni singola persona nei confronti della comunità, sottolineando che solo in essa è possibile il pieno e libero sviluppo della propria personalità.

La Dichiarazione costituisce oggi il documento relativo ai diritti umani più conosciuto e citato al mondo, tradotto in 336 lingue nazionali e locali. Essa rappresenta l'affermazione di un comune sentire del genere umano, un'aspirazione e una visione condivisa di un mondo più giusto e solidale, nonché un insieme di norme e di standard universalmente accettati che informano in maniera sempre più consistente tutti gli aspetti delle relazioni umane, sia in quanto individui, sia in quanto membri appartenenti a collettività, all'interno delle singole comunità e tra le nazioni.

Inoltre, la Dichiarazione universale costituisce il fondamento del diritto internazionale dei diritti umani: ha ispirato le convenzioni e le dichiarazioni per la promozione e protezione dei diritti umani, è stata incorporata nelle costituzioni e nei sistemi normativi di molti Paesi e legittima l'attività dei difensori dei diritti umani che operano in tutte le parti del mondo.

Le immagini che si riferiscono agli articoli della Dichiarazione universale sono tratte dal sito delle Nazioni Unite: www.un.org

| | |
|---|----|
| <i>Editoriale</i> | 1 |
| <i>Dichiarazione universale dei diritti umani</i> | 4 |
| <i>Regione del Veneto</i> | 6 |
| <i>Principi relativi ai diritti umani</i> | 8 |
| <i>Positivizzazione dei diritti umani</i> | 10 |
| <i>Sistemi di garanzia</i> | 12 |
| <i>Diritti civili e politici</i> | 14 |
| <i>Diritti economici, sociali e culturali</i> | 18 |
| <i>Diritto alla non discriminazione</i> | 20 |
| <i>Diritti umani delle donne</i> | 22 |
| <i>Diritto a non subire tortura</i> | 26 |
| <i>Diritti umani dell'infanzia</i> | 28 |
| <i>Diritti dei lavoratori migranti</i> | 30 |
| <i>Diritti delle persone con disabilità</i> | 32 |
| <i>Divieto di sparizioni forzate</i> | 34 |
| <i>Consiglio diritti umani</i> | 36 |
| <i>Diritto internazionale penale</i> | 37 |
| <i>Unione Europea</i> | 38 |
| <i>Diritto all'educazione</i> | 42 |
| <i>Nuovi diritti umani</i> | 44 |
| <i>Dialogo interculturale</i> | 46 |
| <i>Diritti umani del povero</i> | 48 |
| <i>Difensori dei diritti umani</i> | 49 |
| <i>Italia</i> | 50 |
| <i>Enti locali per i diritti umani</i> | 53 |
| <i>Diplomazia delle città</i> | 59 |
| <i>Regione del Veneto</i> | 62 |
| <i>Centro diritti umani</i> | 71 |

Il processo di positivizzazione dei diritti umani

L'articolo 1 della Carta delle NU del 1945 proclama, tra gli scopi dell'Organizzazione, quello di "promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti". A tal fine, dopo aver individuato per la prima volta nella Dichiarazione universale un'ampia lista di diritti specifici che appartengono a tutti noi proprio in virtù del nostro status di esseri umani, la priorità per l'Organizzazione divenne la creazione di un quadro giuridico internazionale che potesse tradurre, in termini vincolanti per gli Stati anche dal punto di vista formale, gli enunciati della Dichiarazione. Al termine di lunghi lavori protrattisi fino al 1966, l'Assemblea Generale delle NU adottò due distinti **Patti internazionali** (*Covenants*, Convenzioni giuridiche) rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Questi atti giuridici internazionali costituiscono l'asse portante del cosiddetto **Codice universale dei diritti umani** (*International Bill of Human Rights*), che si completa con altre convenzioni (processo di *standard-setting* di creazione delle norme), aventi per obiettivo quello di potenziare la tutela di alcuni diritti specifici, nonché dei diritti fondamentali di categorie di persone particolarmente vulnerabili:

1. Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (*ICERD* - 1965);
2. Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (*CEDAW* - 1979);
3. Convenzione internazionale contro la tortura (*CAT* - 1984);
4. Convenzione sui diritti dell'infanzia (*CRC* - 1989);
5. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (*ICRMW* - 1990);
6. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006);
7. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006).

Insieme all'enunciazione dei diritti, le NU avvertirono la necessità di creare dei **meccanismi di controllo** per ciascun trattato, i c.d. **Comitati**, o Organi dei trattati (*Treaty Bodies*), la cui funzione principale è di verificare l'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale. Questi meccanismi di attuazione sono composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 18 esperti indipendenti dai Governi che li hanno nominati, selezionati sulla base della loro esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

I Comitati svolgono diverse funzioni in accordo con quanto previsto dai Trattati che li hanno creati. Innanzitutto esaminano i rapporti periodici che gli Stati hanno l'obbligo di presentare: un primo rapporto di solito un anno dopo la loro adesione (due anni nel caso del Comitato sui diritti del fanciullo) e poi periodicamente in accordo con le disposizioni del trattato (di solito ogni 4 o 5 anni). Oltre al rapporto governativo, i Comitati possono ricevere informazioni sulla situazione dei diritti umani di un Paese da altre fonti, quali ONG, Agenzie delle NU, altre Organizzazioni Intergovernative, istituzioni accademiche e stampa. Alla luce delle informazioni a disposizione, il Comitato discute il rapporto insieme ai rappresentanti governativi. Sulla base di questa discussione, il Comitato pubblica le sue raccomandazioni, sotto il nome di "osservazioni conclusive". In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio aggiuntive attraverso altri tre meccanismi: la procedura di indagine, l'esame di comunicazioni

interstatali e di comunicazioni individuali. I Comitati inoltre pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, conosciuta come *General Comment* (v. organigramma a pag. 9).


Oggi, la realtà istituzionale dei diritti umani risulta organizzata, oltre che in un "sistema universale" gestito dalle NU, anche in diversi "**sistemi regionali**", gestiti nella sfera operativa di Organizzazioni regionali quali il Consiglio d'Europa (CoE, Stati parte 47), l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA, Stati parte 34), l'Unione Africana (UA, Stati Parte 53), la Lega degli Stati Arabi (Stati parte 22, peraltro in via tuttora

embrionale - v. organigramma a pag. 13). Questi sistemi operano sulla base del "nuovo" Diritto internazionale, le cui fonti principali sono, rispettivamente: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (costituisce in assoluto il primo trattato internazionale contenente norme giuridicamente vincolanti e la previsione di apposite procedure di garanzia); la analoga Convenzione interamericana del 1969, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, la Carta araba dei diritti umani del 2004.

A questi documenti principali, si aggiungono numerose altre fonti a livello internazionale: secondo dati forniti dall'UNESCO, al 31 maggio 2008 sono ben 130 i trattati e le convenzioni che tutelano i diritti umani, sia a livello universale che regionale, di cui:


- 60 convenzioni approvate dalle NU;
- 38 convenzioni approvate dal Consiglio d'Europa;
- 22 convenzioni approvate dall'Organizzazione degli Stati Americani;
- 10 convenzioni approvate dall'Unione Africana.

(Fonte Unesco - "Human Rights Major International Instruments")



IL PROCESSO DI POSITIVIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI A LIVELLO UNIVERSALE

Ha inizio con la Carta delle Nazioni Unite (1945) e la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)




* Data di adozione / Data di entrata in vigore

I due organigrammi qui inseriti illustrano i sistemi di promozione e protezione dei diritti umani a livello internazionale. In particolare, l'organigramma intitolato "Sistema universale e sistemi regionali per i diritti umani" evidenzia, in maniera sintetica, le relazioni esistenti tra il sistema universale delle NU e i vari sistemi regionali, già strutturati (come quello europeo, africano ed americano) o ancora in fase embrionale (Lega degli Stati Arabi, Organizzazione della Conferenza Islamica e ASEAN). Il secondo organigramma individua, in maniera specifica, gli organi delle NU che si occupano di diritti umani: al centro del sistema è posto il nuovo Consiglio diritti umani, le cui funzioni e finalità saranno presentate in maniera più analitica (v. pag. 36).



Genevra, Palais des Nations, la Sala XVII dove si riunisce il Consiglio Diritti umani.


ORGANI DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI



ORGANIZZAZIONI NONGOVERNATIVE CON STATUS CONSULTIVO

In particolare: Amnesty International (AI) / Human Rights Watch (HRW) / Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH) / International Commission of Jurists (ICJ) / Frères des hommes / International Service for Human Rights / Save the children / Asian Human Rights Commission / Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) / Amman Centre for Human Rights Studies / Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (LIDLIP) / United Cities and Local Governments (UCLG) / ... (2008: 3.187 ONG)

SISTEMA UNIVERSALE E SISTEMI REGIONALI PER I DIRITTI UMANI



INTRODUZIONE

I **Diritti civili** si distinguono in: **diritti della persona** (ad es. il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà) e in **diritti della persona in rapporto ai gruppi sociali** (diritto al matrimonio, libertà religiosa, diritto alla riservatezza).

I **Diritti politici** fanno riferimento, invece, al diritto di riunione, di elettorato attivo e passivo, di accesso alla amministrazione pubblica e al governo. Sono i diritti di più antico riconoscimento sul piano interno, a partire dalla Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776 e dalla Dichiarazione francese del 1789. Per questo, sono anche identificati come **diritti di prima generazione** e definiti come diritti “negativi”, perché comportano l’obbligo di non ingerenza dei pubblici poteri nella sfera di libertà della persona.

Dichiarazione universale

Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 18: Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione [...]

Articolo 21: Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.[...]

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Patto internazionale sui diritti civili e politici

Adottato dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966

Entrato in vigore il 23 marzo 1976

Stati parte: 162

L’Italia ha ratificato in data 15 settembre 1978

Il Patto si compone di 53 articoli che fanno riferimento alle tradizionali responsabilità degli Stati nel campo dell’amministrazione della giustizia e del mantenimento dello stato di diritto: molte delle disposizioni del Patto regolano i rapporti tra la singola persona e lo Stato. Tra i diritti riconosciuti figurano il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale; la libertà di movimento; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione pacifica, il diritto di votare e di essere eletto; la libertà dalla tortura, dalla detenzione arbitraria e dalla schiavitù. L’art. 2 sancisce che tali diritti devono essere garantiti a tutti, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione (principio di non-discriminazione). L’art. 20 sancisce che “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.”

Il Patto ha due **Protocolli opzionali**: il primo istituisce una procedura per ricevere e analizzare le comunicazioni provenienti da persone che ritengono di essere state vittime di violazioni di un diritto enunciato nel Patto; il secondo prevede l’abolizione della pena di morte.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato diritti umani

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede l’istituzione del Comitato diritti umani, composto da 18 esperti indipendenti che si riuniscono in sessione ordinaria 3 volte l’anno a Ginevra o New York, con il compito di monitorare l’implementazione del Patto da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l’obbligo di presentare al Comitato dei **rapporti periodici** sul modo in cui vengono garantiti i diritti civili e politici a livello nazionale. Il primo rapporto va presentato un anno dopo la ratifica del Patto; i successivi su richiesta del Comitato (generalmente ogni 4 anni). Il Comitato esamina ciascun rapporto e indirizza le proprie raccomandazioni allo Stato parte sottoforma di “osservazioni conclusive”. Il primo Protocollo opzionale, inoltre, autorizza il Comitato a ricevere e considerare le **comunicazioni individuali**.

Al 9 aprile 2008, l’Italia è stata interessata da 15 comunicazioni individuali: di queste, 10 sono state dichiarate irricevibili, 3 sono state archiviate prima di giungere all’esito finale del procedimento e soltanto 2 sono giunte alla fase della “constatazione” (rilevano, peraltro, una violazione da parte dell’Italia in un solo caso – cfr. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/stat2.htm).

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

La **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali**, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953, riconosce e garantisce prevalentemente diritti civili e politici. È dotata di due strumenti attuativi: una corte soprannazionale, la **Corte europea dei diritti umani**, e un organo intergovernativo, il Comitato dei Ministri, che agisce per far sì che le sentenze emesse dalla Corte abbiano concreta esecuzione nei 47 Stati parte della Convenzione.

Secondo dati aggiornati al 1 settembre 2008, su un totale di 94.650 casi pendenti dinanzi alla Corte, ben 3.900 (pari al 4,3%) riguardano l’Italia, che, in questo modo, si posiziona al 6° posto nella graduatoria degli Stati con il maggior numero di casi pendenti dinanzi alla Corte (dietro, nell’ordine, a Federazione Russa, Turchia, Romania, Ucraina e Polonia – fonte www.echr.coe.int).

CONTINENTE AFRICANO

La **Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli**, adottata dall’Organizzazione dell’Unione Africana (oggi Unione Africana - UA) il 27 giugno 1981, ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986, riconosce e tutela i principali diritti civili e politici. All’inizio, era previsto un solo organo soprannazionale di garanzia, la **Commissione**

africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; a partire dal 2004, l'UA si è dotata anche di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

CONTINENTE AMERICANO

Il 30 aprile 1948, gli Stati afferenti all'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) adottarono a Bogotà, insieme alla Carta dell'Organizzazione, la **Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo**, che riconosce e tutela i diritti civili e politici. Anche la **Convenzione americana dei diritti umani**, lo strumento giuridicamente vincolante adottato dall'OSA a S. José di Costa Rica il 22 novembre 1969 ed entrato in vigore il 18 luglio 1978, garantisce prevalentemente i diritti civili e politici (cap. 2, artt. 3-25). Tale Convenzione dispone, inoltre, di un **Protocollo aggiuntivo relativo all'abolizione della pena di morte**, adottato nel 1990 ed entrato in vigore l'anno successivo. In ambito OSA operano, infine, due strumenti attuativi della Convenzione: la **Commissione interamericana per i diritti umani**, organo di garanzia non giurisdizionale dei diritti umani, con funzioni di controllo circa l'adempimento degli impegni assunti dagli Stati parte della Convenzione; la **Corte interamericana dei diritti umani**, organo di garanzia giurisdizionale dei diritti umani ivi enunciati. Dei 34 Stati membri dell'OSA 9 non hanno ratificato la Convenzione, tra cui USA e Canada.


"REGIONE" ARABA

Il 15 marzo 2008 è entrata in vigore la nuova **Carta araba dei diritti umani**, adottata dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi nel 2004, in sostituzione della precedente Carta del 1994. I primi 30 articoli della Carta fanno riferimento per lo più ai diritti civili e politici. L'art. 45, inoltre, prevede l'istituzione di un **Comitato arabo dei diritti umani**, composto da 7 esperti indipendenti, con il compito di esaminare i rapporti periodici presentati dagli Stati sulle misure adottate per realizzare i diritti enunciati nella Carta.


CONTINENTE ASIATICO

Il Continente asiatico è ancora privo di istituzioni e strumenti regionali in materia di diritti umani. Parziale eccezione è costituita dall'**ASEAN**, Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che il 20 novembre 2007 ha adottato la Carta dell'Organizzazione. Tale strumento, oltre ad attribuire particolare enfasi al rispetto dei valori democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi dello stato di diritto, prevede in futuro l'istituzione di un "organo di tutela dei diritti umani" (art. 14). Notevole, invece, è l'impegno a favore dei diritti umani da parte delle organizzazioni non-governative che, nel 1997, hanno adottato la propria **Carta asiatica dei diritti umani**. Tra queste si segnala l'**Asian Human Rights Commission**, un'organizzazione indipendente che monitora annualmente la situazione dei diritti umani nel continente.

IL MECCANISMO DELLE COMUNICAZIONI INDIVIDUALI AI COMITATI DELLE NAZIONI UNITE



IL SISTEMA DEI RAPPORTI PERIODICI PRESSO I COMITATI DELLE NAZIONI UNITE




La moratoria universale della pena di morte

Il 18 dicembre 2007 l'Assemblea Generale riunita in plenaria ha adottato la risoluzione A/C.3/62/L.29 per la moratoria universale della pena di morte. La risoluzione è stata approvata con 104 voti a favore, 54 contrari (tra cui Afghanistan, Cina, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Egitto, India, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Libia, Myanmar, Pakistan, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Yemen e Stati Uniti) e 29 astensioni.

La stessa Assemblea Generale aveva già adottato due risoluzioni, nel 1971 (Risoluzione 2857/26 del 20 dicembre 1971) e nel 1979 (Risoluzione 32/61 dell'8 dicembre 1979) in cui affermava che sarebbe stato "desiderabile" che gli Stati abolissero la pena di morte. Questa risoluzione, invece, va oltre il semplice auspicio, in quanto chiede agli Stati che ancora mantengono la pena capitale "di istituire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione"; sollecita questi Stati a "rispettare gli standard internazionali che prevedono garanzie sulla protezione dei diritti delle persone che sono condannate a morte" e a "limitare progressivamente l'uso della pena di morte, riducendo il numero dei reati per i quali può essere imposta".

Si è giunti all'approvazione del testo dopo giorni di intense discussioni, nel corso delle quali gli Stati si sono confrontati sulla base delle rispettive posizioni nazionali sulla pena di morte. Gli Stati che hanno sponsorizzato la risoluzione hanno espresso l'auspicio che l'adozione del testo porti all'instaurazione di un dialogo regionale e universale sulle esecuzioni, che faccia emergere, in particolare, un consenso sulle implicazioni negative della pena di morte rispetto alla tutela dei diritti umani in senso ampio (non solo del diritto alla vita).

Gli Stati contrari all'adozione della moratoria hanno invece presentato ben 17 emendamenti per cercare di contrastarne l'approvazione, tutti respinti nel corso di altrettante votazioni. L'argomentazione più volte sostenuta da questi Stati è che la moratoria costituisca, in realtà, un attacco alla propria sovranità nazionale, poiché non esiste nel diritto internazionale una norma che vieti esplicitamente il ricorso alla pena capitale, riferendosi, in particolare, all'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Questi Stati, in realtà, omettono di menzionare il Secondo Protocollo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale il 15 dicembre 1989, entrato in vigore nel luglio del 1991 e ratificato da 64 Stati membri del Patto (tra cui l'Italia).



A livello regionale, inoltre, rileva la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed in particolare:


- il Protocollo n. 6 relativo all'abolizione della pena di morte, adottato dal Consiglio d'Europa il 28 aprile 1983 ed entrato in vigore il 1 marzo 1985 (ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tranne la Federazione Russa);
- il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, anche per i crimini commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra, adottato dal Consiglio d'Europa il 3 maggio 2002 ed entrato in vigore il 1 luglio 2003 (ratificato da 40 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa: non hanno ratificato Armenia, Azerbaigian, Italia, Lettonia, Polonia, Federazione Russa e Spagna).

Anche la più recente legislazione internazionale in materia di diritto penale non prevede la condanna alla pena capitale per i crimini di guerra, di genocidio e per i crimini contro l'umanità (cfr. l'art. 77 dello Statuto della Corte penale internazionale).

Secondo i dati forniti da Amnesty International, 133 Paesi in tutto il mondo hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi. Nel 2006, solo 25 Paesi hanno eseguito condanne a morte; il 91% delle esecuzioni ha avuto luogo in Cina, Iran, Iraq, Pakistan, Stati Uniti e Sudan. Il numero delle esecuzioni note ad Amnesty International, sempre nel 2006, è sceso a 1.591, rispetto alle 2.148 registrate nel 2005.

Per ulteriori informazioni: www.un.org/ga/third <http://conventions.coe.int> - www.nessunotocchicaino.it www.coe.int/t/dc/files/themes/peine_de_mort

PROCEDURA DI RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (ai sensi del Protocollo n. 11 della Convenzione, entrato in vigore il 1° novembre 1998)



Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti umani

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre a costituire il primo trattato internazionale a dare attuazione alla Dichiarazione universale dei diritti umani attraverso norme giuridicamente vincolanti, introduce un importante elemento di novità: un meccanismo di controllo giurisdizionale affidato alla Corte europea dei diritti umani. Tale Corte è stata istituita a Strasburgo nel 1959: ad essa possono ricorrere non solo gli Stati, ma anche singoli individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative per presunte violazioni dei diritti garantiti nella Convenzione da parte degli Stati firmatari.

A partire dal 1980, il crescente aumento del numero di casi portati dinanzi agli organi della Convenzione rese sempre più arduo il compito di mantenere la durata delle procedure entro limiti accettabili. Il problema si aggravò con l'adesione di nuovi Stati contraenti a partire dal 1990. Questo carico di lavoro crescente dette luogo ad un lungo dibattito sulla necessità di riformare il meccanismo di controllo creato dalla Convenzione, culminato nell'adozione del **Protocollo n. 11** alla Convenzione, adottato nel maggio 1994 ed entrato in vigore il 1 novembre 1998. Lo scopo era di semplificare la struttura al fine di abbreviare la durata delle procedure e di rafforzare al tempo stesso il carattere giudiziario del sistema (il meccanismo di funzionamento della Corte è presentato nello schema a fronte).

Nel corso dei tre anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un aumento senza precedenti. Il numero di ricorsi registrati è passato da 5.979 nel 1998 a 13.858 nel 2001, che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato delle richieste di risorse supplementari e di una nuova riforma: il **Protocollo n. 14**, adottato il 13 maggio 2004, cerca di porre rimedio a tale problema, aumentando in sostanza le capacità di "filtraggio" dei casi proposti dinanzi alla Corte. Il Protocollo entrerà in vigore quando tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa l'avranno ratificato (ad oggi manca soltanto la Federazione Russa).

• <http://www.echr.coe.int/echr/>



INTRODUZIONE

I diritti economici, sociali e culturali (all'alimentazione, alla casa, all'educazione, al lavoro, alla salute, all'assistenza, ecc.) sono diritti di **seconda generazione**: i primi riconoscimenti di questi diritti si ebbero in taluni Stati europei a partire dalla seconda metà del XIX secolo.

Dichiarazione universale

Art. 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari [...]

Sono definiti anche come diritti "positivi", perché la loro realizzazione implica atti di intervento da parte delle pubbliche istituzioni (cfr., ad esempio, il testo dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana). Diversamente che all'interno degli Stati, sul piano internazionale il riconoscimento dei diritti delle due categorie o generazioni è avvenuto contemporaneamente, anche se non contestualmente: nella Dichiarazione universale del 1948, infatti, si trovano enunciati insieme sia i diritti

civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali. Tale impostazione è legittimata dal riferimento al principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, enunciato e più volte ribadito dagli organi delle NU e da altre istituzioni internazionali.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966
Entrato in vigore il 3 gennaio 1976
Stati parte: 159
L'Italia ha ratificato in data 15 settembre 1978.

Nel 1976, insieme al Patto sui diritti civili e politici, entrava in vigore anche il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il Preambolo comune ai due Patti, infatti, afferma che "in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti umani, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici". I diritti riconosciuti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono suddivisi in 10 articoli (Parte terza, artt. 6-15) e riguardano essenzialmente diritti legati al lavoro, ad un'equa remunerazione e alle formazioni sindacali (diritti economici); diritti atti ad assicurare un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere personali e della propria famiglia (diritti sociali); il diritto all'educazione e alla partecipazione alla vita culturale della comunità (diritti culturali).

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR)

Diversamente dal Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali non prevedeva in origine nessuno specifico comitato di controllo. Solo nel 1985 il Consiglio Economico e Sociale delle NU (ECOSOC) decise di istituire il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), composto da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione del Patto da parte degli Stati, analizzando i rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare ai sensi della parte IV, artt. 16-25 del Patto. Attualmente, il Comitato non è autorizzato a ricevere eventuali comunicazioni individuali. Tuttavia, all'interno del Consiglio diritti umani delle NU, opera dal 2004 un Gruppo di lavoro incaricato di negoziare l'eventuale adozione di un protocollo opzionale che preveda la possibilità di comunicazioni individuali al Comitato.

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

L'attenzione del Consiglio d'Europa nei confronti dei diritti economici, sociali e culturali si è manifestata nel 1961, con l'adozione della **Carta sociale europea**, il cui testo è stato riveduto nel 1996. Tra i principali diritti garantiti figurano in particolare il diritto alla casa, alla salute, al lavoro, all'educazione, alla protezione sociale e legale, alla libera circolazione delle persone, alla non-discriminazione. La procedura di controllo si avvale di un **Comitato europeo dei diritti sociali**, composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri del CoE al fine di monitorare l'implementazione da parte degli Stati membri della Carta sociale europea. Oltre a ricevere e valutare i rapporti presentati dagli Stati, il Comitato è autorizzato a ricevere anche delle "comunicazioni collettive" (*collective complaints procedures*), essenzialmente da parte di associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro europee o nazionali, nonché di organizzazioni non governative con status consultivo presso il CoE.

CONTINENTE AFRICANO


La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli riconosce e garantisce anche i principali diritti economici, sociali e culturali (artt. 15-18). Nell'ambito dell'Unione Africana opera anche un Consiglio economico, sociale e culturale (ECOSOCC), istituito nel luglio 2004 durante la Terza sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione. Si tratta di un organo consultivo, composto da vari gruppi sociali e professionali, organizzazioni nongovernative, provenienti dai diversi Stati membri, il cui mandato consiste nell'impostare una solida partnership tra la sfera governativa e tutti i segmenti della società civile africana. La sua composizione prevede un'articolazione in 10 Comitati di settore, tra cui pace e sicurezza, affari sociali e sanitari, affari economici e questioni di genere.

CONTINENTE AMERICANO

La Convenzione americana dei diritti umani è dotata di un **Protocollo aggiuntivo relativo ai diritti economici, sociali e culturali** (Protocollo di San Salvador), adottato nel 1988 ed entrato in vigore nel 1999 (Stati parte 14). È lo strumento giuridico che aggiunge alla Convenzione un elenco di diritti economici, sociali, culturali, tra cui: lavoro, diritti sindacali, sicurezza sociale, salute, ambiente di lavoro salubre, alimentazione, educazione. In ambito OSA si segnala anche il Consiglio Interamericano per lo sviluppo integrale (CIDI), direttamente responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale dell'OSA, con il compito di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per il conseguimento dello sviluppo integrale nel continente e per l'eliminazione della povertà estrema.

"REGIONE" ARABA

Nella Carta araba dei diritti umani viene data notevole rilevanza ai diritti economici, sociali e culturali. Gli artt. 34-42 riconoscono, tra gli altri, i seguenti diritti: lavoro, diritti sindacali, sicurezza sociale, adeguato standard di vita per sé e per la propria famiglia, salute fisica e mentale, educazione.



Navigare in internet

- Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR): www2.ohchr.org/english/bodies/cescr
- Gruppo di lavoro per l'adozione di un protocollo opzionale al Patto del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali: www2.ohchr.org/english/issues/escr/
- Carta sociale europea e Comitato europeo dei diritti sociali: www.coe.int/t/e/human_rights/esc
- Consiglio Economico, Sociale e Culturale (ECOSOC): www.africa-union.org/ECOSOC

- Consiglio Interamericano per lo sviluppo integrale (CIDI): www.sedi.oas.org/dspp/english/cpo_cidi.asp
- "Procedure speciali" del Consiglio diritti umani delle NU: www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/

Altre Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani

9 dicembre 1948 - L'Assemblea Generale (AG) adotta la Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (entrata in vigore nel 1951). Stati parte: 140. L'Italia ha ratificato in data 4 giugno 1952.

2 dicembre 1949 - L'AG adotta la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (entrata in vigore nel 1951). Stati parte: 81. L'Italia ha ratificato in data 18 gennaio 1980.

28 luglio 1951 - La Conferenza dei plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dalle NU adotta la Convenzione sullo status dei rifugiati (entrata in vigore nel 1954). Stati parte: 144. L'Italia ha ratificato in data 15 novembre 1954.

20 dicembre 1952 - L'AG adotta la Convenzione sui diritti politici delle donne (entrata in vigore nel 1954). Stati parte: 121. L'Italia ha ratificato in data 6 marzo 1968

7 settembre 1956 - L'AG adotta la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (entrata in vigore nel 1957). Stati parte: 123. L'Italia ha ratificato in data 12 febbraio 1958

30 novembre 1973 - L'AG adotta la Convenzione internazionale sulla soppressione e la repressione del crimine di apartheid (entrata in vigore nel 1976). Stati parte: 107. L'Italia non ha ratificato.

9 maggio 1992 - Il Comitato di negoziazione intergovernativo per una convenzione sui cambiamenti climatici adotta la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, entrata in vigore il 21 marzo 1994. Stati parte: 192. L'Italia ha ratificato in data 15 aprile 1994.

17 giugno 1999 - La Conferenza Generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro adotta la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (entrata in vigore nel 2000; Stati parte: 165). L'Italia ha ratificato in data 7 giugno 2000.

Principali Conferenze mondiali delle Nazioni Unite

13 maggio 1968 - Conferenza sui diritti umani (Teheran).

5-16 giugno 1972 - Conferenza sull'ambiente umano (Stoccolma).

14 giugno 1992 - Conferenza su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro).

25 giugno 1993 - Conferenza sui diritti umani (Vienna).

13 settembre 1994 - Conferenza su popolazione e sviluppo (Il Cairo).

12 marzo 1995 - Vertice mondiale per lo sviluppo sociale (Copenaghen).

4-15 settembre 1995 - Quarta Conferenza Mondiale sulle donne (Pechino), dopo quelle di Città del Messico (1975), Copenaghen (1980) e Nairobi (1985).

17 novembre 1996 - Vertice mondiale sull'alimentazione (Roma).

5-9 giugno 2000: Sessione speciale dell'Assemblea Generale sul tema "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo" (Pechino +5).

26-30 giugno 2000 - Vertice mondiale sullo sviluppo sociale per tutti in un mondo globalizzato (Copenaghen +5), Ginevra.

30 giugno-2 luglio 2000 - Sessione speciale dell'Assemblea Generale sulla Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo (New York).

31 agosto-7 settembre 2001 - Conferenza contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia, e l'intolleranza ad esse connesse (Durban).

4 settembre 2002 - Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg).

3-14 dicembre 2007 - Conferenza sui cambiamenti climatici (Bali).

Al termine di ciascuna Conferenza è stata adottata una Dichiarazione e il relativo Piano d'Azione.

INTRODUZIONE

Nella Dichiarazione universale, il principio di non discriminazione è indicato come uno dei principi generali per il godimento dei diritti umani. In questo senso, il divieto di discriminazione appartiene a quello zoccolo duro del Diritto Internazionale generale che costituisce lo *ius Cogens*, che cioè obbliga tutti incondizionatamente, ed è menzionato nella maggior parte degli strumenti normativi internazionali, a cominciare dall'art. 1 della Carta delle NU, nonché nell'art. 2 comune ai due Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, e nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (art.2).

Le NU hanno identificato alcuni specifici gruppi o categorie di persone che sono maggiormente vulnerabili ed esposti al rischio di discriminazione: **donne, minori, persone con disabilità, lavoratori migranti**. A ciascuna di queste categorie è dedicata una convenzione *ad hoc*, che normalmente persegue due scopi. Innanzitutto, tali convenzioni ribadiscono di volta in volta il principio di non discriminazione rispetto al godimento di tutti i diritti umani per ogni categoria di persone individuata. In secondo luogo, tendono ad aggiungere una certa specificità ai diritti umani generalmente riconosciuti sulla base delle circostanze e delle condizioni proprie di questi gruppi.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Adottata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965
Entrata in vigore il 1 aprile 1969
Stati parte: 173
L'Italia ha ratificato in data 5 gennaio 1976.

La Convenzione definisce all'art. 1 il concetto di "discriminazione razziale" nei seguenti termini: "ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

Il diritto a non essere discriminati per la propria origine è ormai riconosciuto ampiamente, riportato in tutti i documenti internazionali di tutela dei diritti umani, a conferma che in ambito NU la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale ha rappresentato fin dalla costituzione dell'organizzazione un obiettivo primario. In questo senso, l'Assemblea Generale ha ribadito il suo impegno nel corso degli anni convocando tre **Confe-**

renze mondiali (1978, 1983 e 2001), e proclamando **tre Decenni dedicati alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale** (1973-1982, 1983-1992 e 1994-2003). Tra gli altri documenti in materia, si segnalano, inoltre:

- la **Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid**;
- la **Convenzione contro la discriminazione nell'educazione**;
- la **Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e discriminazione fondate sulla religione e o il credo**.

Dichiarazione universale


Articolo 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale prevede l'istituzione di un Comitato composto da 18 esperti indipendenti che si riuniscono in sessione ordinaria due volte l'anno a Ginevra, con il compito di monitorare l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare al Comitato dei **rapporti periodici** sul modo in cui vengono garantiti i diritti sanciti nella Convenzione a livello nazionale. Il Comitato esamina ciascun rapporto e indirizza le proprie raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di "osservazioni conclusive". La Convenzione prevede anche che il Comitato possa ricevere e considerare sia le **comunicazioni interstatali** che le **petizioni individuali**, e possa attivare, qualora sia necessario, dei meccanismi per prevenire eventuali discriminazioni (cd. meccanismi di *early warning*).

Si segnala, infine, che in seno al Consiglio diritti umani opera un **Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza**, il cui mandato è stato istituito nel 1993 dalla precedente Commissione.



LIVELLO REGIONALE CONTINENTE EUROPEO

Il Consiglio d'Europa ha adottato il **Protocollo n° 12 alla Convenzione europea dei diritti umani** (2000, non ancora ratificato dall'Italia) che definisce illegali tutte le forme di discriminazione perpetrate da enti pubblici. Il CoE ha previsto, inoltre, l'istituzione della **Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza** (ECRI) il cui compito principale è quello di predisporre tutte le azioni necessarie per combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio perpetrati da persone o gruppi, in particolare per motivi di "razza", di colore, di lingua, di religione, di nazionalità, di origine nazionale o etnica.

L'Unione Europea, oltre ad aver condannato la discriminazione razziale nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (art.21), ha proclamato il 1997 **Anno europeo contro il razzismo e la xenofobia** ed ha fondato il **Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la Xenofobia** (EUMC), incaricato di monitorare i fenomeni di xenofobia, razzismo e antisemitismo, controllare il rispetto del principio della non discriminazione. Dal febbraio 2007, il Centro è stato sostituito dall'**Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea** (FRA), istituita per decisione del Consiglio (Reg. CE n. 168/2007).

Unione Africana e diritti umani

25 maggio 1963 - 32 Stati indipendenti africani firmano ad Addis Abeba la Carta istitutiva dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OAU)

10 settembre 1969 - Convenzione relativa agli aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa, entrata in vigore il 20 giugno 1974. Stati parte: 45

3 luglio 1977 - Convenzione per l'eliminazione del fenomeno dei mercenari in Africa, entrata in vigore il 22 aprile 1985. Stati parte: 29

27 giugno 1981 - Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, entrata in vigore il 21 ottobre 1986, che istituisce la Commissione sui diritti dell'uomo e dei popoli. Stati parte: 53.

11 luglio 1990 - Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, entrata in vigore il 29 novembre 1999. Stati parte: 43

10 giugno 1998 - Protocollo addizionale alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli che istituisce la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (entrato in vigore il 25 gennaio 2004). Stati parte: 24.

11 luglio 2000 - Atto costitutivo dell'Unione Africana (UA) entrato in vigore il 26 maggio 2001 che sostituisce la precedente OAU. Stati parte: 53. L'art. 17 prevede l'istituzione, tra gli organi dell'UA, del Parlamento Panafricano, che ha tenuto la sua prima sessione nel marzo 2004

10 luglio 2002 - Protocollo relativo all'istituzione del Consiglio Pace e Sicurezza dell'UA entrato in vigore il 26 dicembre 2003. Stati parte: 44.

11 luglio 2003 - Protocollo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa, entrato in vigore il 25 novembre 2005. Stati parte: 25.

2 luglio 2006 - L'Assemblea Generale adotta la Carta africana della gioventù, non ancora entrata in vigore. Stati parte: 7.

30 gennaio 2007 - L'Assemblea Generale adotta la Carta africana su democrazia, elezioni e governance, non ancora entrata in vigore. Stati parte: 1.



Navigare in internet

- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD): www2.ohchr.org/english/bodies/cerd
- Relatore Speciale sulla forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza: www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm
- Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI): www.coe.int/T/E/Human_Rights/Ecri
- Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA): www.eumc.eu.int

I seguiti della Conferenza mondiale di Durban contro il razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza

Alla Conferenza mondiale di Durban, svoltasi dal 31 agosto al 7 settembre 2001, parteciparono circa 18.000 persone, tra cui 2.500 delegati provenienti da 170 diversi Paesi (inclusi 16 Capi di Stato e 58 Ministri degli Esteri), circa 7.000 rappresentanti di organizzazioni non governative, che, oltre a prendere parte agli eventi ufficiali, animarono un Forum parallelo di ONG svoltosi pochi giorni prima della Conferenza, nonché circa 1.300 tra giornalisti e reporter. Al termine di un ampio e complesso dibattito, la Conferenza riuscì ad adottare per consenso la **Dichiarazione di Durban** e il **Programma d'azione**, con l'intento di orientare e coordinare le azioni di Governi, ONG e di altri attori nei loro sforzi per combattere il razzismo e le forme assimilabili di intolleranza.



Nel 2006, l'Assemblea Generale delle NU decise (A/RES/61/149) di convocare una **Conferenza di revisione** al fine di valutare il livello di implementazione della Dichiarazione di Durban e del relativo Programma d'azione. Tale Conferenza si svolgerà a **Ginevra dal 20 al 24 aprile 2009** ed sarà preceduta, nel corso del 2008, da una serie di incontri preparatori che si svolgeranno a livello regionale in Africa, America Latina, Asia ed Europa. Gli obiettivi della Conferenza sono:

- valutare i progressi ed il livello di implementazione della Dichiarazione di Durban e del relativo Programma d'azione;
- valutare l'efficacia dei meccanismi predisposti dalle NU per combattere questi fenomeni;
- promuovere universalmente la ratifica e l'implementazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
- identificare e condividere le buone pratiche ottenute nella lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale.

Per ulteriori informazioni:

Conferenza mondiale di Durban: www.un.org/WCAR
Conferenza di revisione: www2.ohchr.org/english/issues/racism/DurbanReview/committee.htm

INTRODUZIONE

L'impegno dell'ONU per la promozione e la protezione dei diritti delle donne trae fondamento dalla stessa **Carta delle NU**: essa sancisce per la prima volta in via generale il principio di non discriminazione tra i sessi. Mentre nel Preambolo afferma la fede nei diritti fondamentali *nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne*, nell'articolato lo Statuto introduce chiaramente tra i fini delle NU "il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua e di religione". La **Dichiarazione universale dei diritti umani** sviluppa in concreto il divieto di discriminazione in base al sesso nell'ambito della famiglia, del matrimonio e della maternità, dei diritti politici e del lavoro. Successivamente, i due **Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici** (in particolare agli artt. 2, 3, 23, 26) e **sui diritti economici sociali e culturali**, (in particolare agli artt. 2, 3, 7, 10) hanno inteso ribadire con ancor maggior forza l'impegno di tutti gli Stati a garantire l'eguaglianza nel godimento dei diritti, traducendo in norme giuridiche vincolanti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale. Questi strumenti normativi di carattere generale hanno offerto un contributo essenziale all'affermazione del **principio di non discriminazione** nei confronti delle donne. Nel corso degli anni, tuttavia, si è venuta delineando la consapevolezza circa i limiti che l'adozione di una prospettiva generale anti-discriminatoria presenta sotto il profilo del perseguimento dell'**obiettivo dell'eguaglianza reale**. L'esigenza maturata nel tempo è stata quella di mettere a punto degli strumenti legislativi tesi a rilevare e contrastare appieno la situazione di svantaggio iniziale che le donne subiscono in molti settori della vita sociale e le specifiche violazioni di cui esse sono ancora oggi vittime. In questo senso, è importante sottolineare il ruolo politico fondamentale svolto a partire dalla metà degli anni settanta dalle **Conferenze mondiali sulla donna** (Città del Messico 1975, Copenaghen 1980, Nairobi 1985 e Pechino 1995) che hanno permesso di negoziare un nucleo minimo di politiche comuni in settori chiave per il progresso della condizione della donna.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

Adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979
Entrata in vigore il 3 settembre 1981
Stati parte: 185
L'Italia ha ratificato in data 10 giugno 1985.

La Convenzione costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. L'**art.1** della Convenzione definisce il concetto di "discriminazione contro le donne" come: "ogni distinzione,

Dichiarazione universale

Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Dichiarazione di Vienna - 1993

18. I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. [...]

esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo". I diritti contenuti nella Convenzione possono essere classificati in **tre diverse categorie**, in relazione al tipo di azioni che sono richieste allo Stato: un primo gruppo di norme accordano un diritto specifico e riguardano essenzialmente i diritti civili e politici; altre richiedono

che lo Stato adotti misure adeguate, ad esempio, "al fine di modificare schemi e modelli di comportamento" di carattere discriminatorio; altre ancora impongono agli Stati di porre in essere azioni volte al raggiungimento di un certo fine, in particolare rispetto al godimento dei diritti economici e sociali.

Il **carattere peculiare** della Convenzione è rappresentato dal proposito di superare il mero riconoscimento del diritto a godere di un trattamento uguale rispetto all'uomo, prevedendo in aggiunta un preciso obbligo in capo agli Stati ad adottare misure di tipo positivo che, in deroga al principio della parità formale, permettano di perseguire in termini sostanziali l'obiettivo della parità con l'uomo.

Altro documento internazionale di grande importanza è la **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne**, adottata dall'Assemblea Generale delle NU con Risoluzione 48/104 del 20/12/1993.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Il Comitato, istituito ai sensi dell'art. 17 dell'omonima Convenzione, è composto da 23 esperti indipendenti, con il mandato di esaminare i **rapporti periodici** predisposti dagli Stati sulle misure di ordine legislativo, giudiziario o di altro genere adottate per dare seguito alle disposizioni della Convenzione e sui progressi realizzati, indicando i fattori e le difficoltà che influiscono sull'applicazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. I rapporti degli Stati vengono esaminati durante le sessioni che si svolgono due volte all'anno per una durata di tre settimane ciascuna. Le informazioni su cui si costruisce il confronto tra Comitato e Stati parte non provengono unicamente da fonti governative ma anche da Agenzie specializzate e ONG.

Inoltre, con l'entrata in vigore del **Protocollo opzionale**, adottato dall'Assemblea Generale nel 1999, è stato istituito un meccanismo di controllo basato sulle comunicazioni di individui e gruppi nonché una procedura di inchiesta. Il Comitato può formulare anche **Raccomandazioni generali**, al fine di fornire agli Stati indicazioni in merito alla corretta attuazione delle singole disposizioni della Convenzione.

Nel 1946, inoltre l'ECOSOC ha istituito la **Commissione sulla condizione della donna (CSW)** che lavora su rapporti, ricerche e raccomandazioni relative ad una vasta gamma di questioni legate ai diritti umani delle donne, ma può anche ricevere comunicazioni da gruppi o individui riguardanti discriminazioni di genere.

In seno al Consiglio diritti umani operano, infine, due relatori speciali: il **Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, sulle sue cause e conseguenze**, istituito dalla precedente Commissione nel 1994, ed il **Relatore Speciale sul traffico di persone, soprattutto donne e bambini**, mandato istituito anch'esso dalla Commissione nel 2004.

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

La tutela della donna nel pieno esercizio dei diritti umani è garantita in ambito europeo sia dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali** (in particolare dagli artt. 14 e 12, e dai Protocolli addizionali n.7 e 12), sia dalla **Carta sociale europea** (artt. 4, 8 e 20). Il **Consiglio d'Europa** ha adottato inoltre numerose raccomandazioni in tema di partecipazione delle donne e degli uomini nei processi decisionali, di violenza contro le donne, di tratta di esseri umani e di "gender mainstreaming".

Anche la **Comunità europea** ha fatto propria la questione delle politiche di parità tra uomini e donne sin dalla sua istituzione nel 1957. Le iniziative e i programmi elaborati in ambito comunitario in materia si sono inizialmente fondati sull'art.119 del Trattato CE, quindi su una costante giurisprudenza della Corte di giustizia e infine, più recentemente, su una serie di direttive sul pari trattamento tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne è sancita anche dall'art. 23 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**.

CONTINENTE AFRICANO

Il **Protocollo sulle donne alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli**, adottato l'11 luglio 2003 dall'Assemblea dell'Unione Africana ed entrato in vigore il 25 novembre 2005, introduce misure ad hoc in materia di discriminazione femminile riprendendo l'art. 2 della Carta africana che sancisce il principio di eguaglianza a prescindere da ogni differenza. Il principio di non discriminazione è però declinato nel quadro della

specificità del contesto e delle culture africane. L'intero testo normativo è perciò sostanzialmente caratterizzato dalla tensione verso i valori universali e dalla necessità di trattare la condizione della donna africana come una condizione unica che richiede forti correzioni sotto il profilo dei diritti umani e un'adeguata attenzione alla salvaguardia del proprio patrimonio culturale e sociale

CONTINENTE AMERICANO

Convenzione interamericana per la prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le donne è stata adottata dall'Organizzazione per gli Stati Americani (OSA) nel 1994 ed è entrata in vigore nel 1995. Oltre all'obbligo di adottare misure legislative ed amministrative per eliminare questa forma di violenza, agli Stati membri è richiesto di adottare anche programmi progressivi diretti non solo alle donne, ma anche agli uomini, al fine di modificarne determinate attitudini sociali e culturali. La Convenzione si avvale anche di un meccanismo di monitoraggio consistente in un sistema di rapporti periodici da presentare alla **Commissione interamericana delle donne**, istituita nel 1928 come organo specializzato dell'OSA.

I concetti di "Women's empowerment" e "Gender mainstreaming"

La Piattaforma d'azione adottata al termine della Conferenza mondiale di Pechino (1995) esordisce affermando di essere "*an agenda for women's empowerment*". Il termine **empowerment** deriva dal verbo *to empower* che in italiano significa "conferire o attribuire poteri", "mettere in grado di", "dare autorità a", "accrescere in potere". Con riferimento alla condizione della donna il termine definisce un processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e personale e volto in particolare a fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro conoscenze ed esperienze vengano riconosciute; che le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro opinioni e i loro obiettivi siano presi in considerazione; che possano partecipare ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale.

Il **gender mainstreaming** è definito dalle NU come "il processo attraverso cui sono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l'attività legislativa, politica e di programmazione. È una strategia volta a rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione integrale della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, cosicché donne e uomini ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza. L'obiettivo è il raggiungimento della parità di genere" (Consiglio economico e sociale, *Agreed conclusions 1997/2*, UN doc. A/52/3, Capitolo IV, par.4). L'importanza della strategia di gender mainstreaming è stata ribadita dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), dall'Assemblea Generale nel corso della sua 23° Sessione speciale "Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo" (nota come Pechino +5, giugno 2000) e dall'ECOSOC nella Risoluzione 2006/36 del luglio 2006.

Navigare in internet

- Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna: www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/
- Commissione sulla condizione della donna: www.un.org/womenwatch/daw/csw/
- Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, sulle sue cause e conseguenze: www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur
- Relatore Speciale sul traffico di persone, soprattutto donne e bambini: www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/
- Iniziative del Consiglio d'Europa sull'uguaglianza di genere: www.coe.int/t/e/Human_Rights/Equality
- Iniziative dell'Unione Europea in tema di diritti delle donne e questione di genere: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/
- Commissione interamericana delle donne: <http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=621>

Organizzazione degli Stati Americani e diritti umani

1948 - Il 30 aprile, a Bogotà (Colombia), viene adottata la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), firmata da 21 Paesi del continente, e la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo.



1959 - Creazione della Commissione interamericana dei diritti umani.

1969 - Convenzione americana dei diritti umani, entrata in vigore nel 1978, con cui viene istituita la Corte interamericana dei diritti umani, con sede in Costa Rica. Stati parte: 24.

1970 - Viene istituita l'Assemblea Generale quale principale organo decisionale dell'OSA.

1985 - Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura, entrata in vigore nel 1987. Stati parte: 17.

1988 - Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nell'area dei diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di S. Salvador), entrato in vigore nel 1999. Stati parte: 14.

1990 - Protocollo alla Convenzione americana dei diritti umani sull'abolizione della pena di morte. Stati parte: 9.

1991 - L'Assemblea Generale adotta la Risoluzione 1080 con cui istituisce un meccanismo per reagire alle minacce nei confronti dei sistemi democratici del continente.

1994 - L'Assemblea Generale adotta la Convenzione interamericana sulle sparizioni forzate di persone, entrata in vigore nel 1996 (Stati parte: 13), e la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Para), entrata in vigore nel 1995 (Stati parte: 32).

1996 - Istituzione del Consiglio interamericano per lo sviluppo integrale.

1997 - Ratifica del Protocollo di Washington che attribuisce all'OSA il potere di sospendere uno Stato membro il cui governo eletto democraticamente viene rovesciato con la forza.

1999 - L'Assemblea Generale adotta la Convenzione interamericana sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le persone disabili, entrata in vigore nel 2001. Stati parte: 17

2001 - L'Assemblea Generale adotta la Carta democratica interamericana (Lima, 11 settembre).

La portata universale della questione della violenza contro la donna

La **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne**, adottata dall'Assemblea Generale delle NU il 20 dicembre 1993, rappresenta il documento più avanzato prodotto in sede internazionale su questa materia, per l'ampiezza della nozione di violenza che propone. Nel Preambolo, la violenza è esplicitamente riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne ed è qualificata come uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini. L'idea di violenza comprende il danno fisico, sessuale e psicologico includendo una gamma di comportamenti o di atti violenti quali le percosse, lo stupro da parte del coniuge, le mutilazioni genitali e altre pratiche dannose per le donne, la violenza legata alla dote, la violenza collegata allo sfruttamento, all'intimidazione sessuale sul lavoro, al traffico di donne e alla prostituzione forzata. Tuttavia, manca ancora una considerazione specifica del diritto delle donne a non subire violenza come diritto umano autonomo.

Nella Piattaforma d'azione adottata al termine della **IV Conferenza mondiale sulle donne** (Pechino, 1995), la violenza contro la donna è considerata un ostacolo al raggiungimento dell'eguaglianza, dello sviluppo e della pace e nel contempo una realtà che vanifica o indebolisce la possibilità per le donne di godere pienamente dei diritti riconosciuti sul piano internazionale.

Nel 2006 il Segretario Generale delle NU ha prodotto uno studio sul tema della violenza alla luce del paradigma diritti umani (**In-depth study on all forms of violence against women**) in cui si riconosce il dovere per gli Stati di rispettare, proteggere, e promuovere i diritti delle donne, prevenendo, indagando e perseguendo tutte le forme di violenza e proteggere le donne da tali atti. Gli Stati membri sono responsabili in base al diritto internazionale delle violazioni dei diritti umani e degli atti di violenza perpetrati contro le donne da parte dello Stato o da uno dei suoi agenti ma tale responsabilità è collegata non solo alle azioni poste in essere da agenti statali, ma anche alle omissioni e alla scarsa effettività delle misure adottate per la protezione e promozione dei diritti umani. Gli Stati membri perciò non solo devono astenersi dal commettere violazioni dei diritti umani attraverso i propri agenti ma hanno anche il dovere di impedire che i privati pongano in essere tali violazioni, così come hanno una precisa responsabilità a riguardo delle indagini, della previsione di norme penali adeguate a sanzionare i colpevoli e a risarcire le vittime.

Donne, pace e sicurezza

L'attenzione per la questione donne, pace e sicurezza ha ricevuto un impulso del tutto inedito alla fine degli anni '90, da quando l'Ufficio del consigliere speciale sulle questioni di genere e l'avanzamento delle donne, in collaborazione con il Dipartimento per le operazioni di peacekeeping, ha predisposto un progetto per l'adozione di un punto di vista femminile anche nelle operazioni multidimensionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tale progetto, ha voluto porsi in rapporto di continuità con la richiesta dei movimenti femminili di poter ricevere adeguata attenzione nei processi di pacificazione e, soprattutto, di vedere riconosciuto il ruolo cruciale che esse assolvono nella ricerca di soluzioni non violente ai conflitti.

L'impegno nel promuovere e nell'implementare una serie di politiche di gender mainstreaming orientate ai programmi per la risoluzione dei conflitti armati è stato espresso in occasione del dibattito del Consiglio di Sicurezza sul tema "Women, Peace and Security" svoltosi nell'ottobre 2000, in concomitanza con l'adozione delle **Risoluzione 1325**. Il Consiglio di Sicurezza ha riconosciuto l'importanza del ruolo della donna nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nei processi di *peace-keeping* sottolineando la necessità di incrementare la partecipazione femminile in tutti i ruoli collegati alla prevenzione e risoluzione delle situazioni di crisi e di superare la logica di impunità verso le molteplici violenze, anche di natura sessuale, di cui esse sono vittime.

Questo impegno si inquadra in un progetto di più ampio respiro orientato alla promozione della presenza femminile a tutti i livelli del *decision-making* e della diplomazia. Il Consiglio ha riconosciuto la pace come una dimensione inestricabilmente collegata all'egualianza tra uomini e donne e la piena partecipazione delle donne nelle arene decisionali come un passaggio fondamentale per dare loro la possibilità di contribuire in misura essenziale alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, al mantenimento e promozione della pace e della sicurezza.

L'idea che per garantire un supporto reale alle operazioni di pace sia necessario assumere il principio di parità tra uomo e donna dovrebbe condurre alla possibilità di partecipare su base egualitaria a tutte le operazioni connesse al processo di pace, (dal peace-keeping, alla ricostruzione dei territori attraversati da conflitti armati) e alla possibilità concreta di costruire situazioni di stabilità politica in cui uomini e donne siano attori e destinatari di uno sviluppo economico e sociale che lasci spazio ai bisogni e alle esperienze delle donne.

Rapporto 2008 sugli Obiettivi di sviluppo del millennio
Il Rapporto, presentato l'11 settembre 2008 dal Segretario Generale delle NU, Ban Ki-moon, analizza i progressi realizzati verso il raggiungimento (entro il 2015) degli 8 obiettivi fissati dall'Assemblea Generale l'8 settembre 2000.

"Il traguardo di ridurre della metà la proporzione di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno è raggiungibile per il 2015" - si afferma nel rapporto, ma "questo risultato è dovuto soprattutto allo straordinario sviluppo economico di alcuni Paesi asiatici, mentre pochi progressi nella riduzione della povertà si registrano nell'Africa sub-sahariana e nell'Asia occidentale. [...] I progressi verso la riduzione del numero di persone che soffrono la fame sono erosi dall'incremento del costo del cibo".

Miglioramenti si registrano in relazione all'accesso all'istruzione primaria (secondo obiettivo), alla lotta all'Aids (sesto obiettivo), alla lotta alla mortalità infantile (quarto obiettivo) e alla parità fra uomo e donna nell'accesso all'istruzione.

Il rapporto individua anche ritardi e carenze, in particolare nei seguenti settori-chiave:

Aiuto pubblico allo sviluppo. Il flusso di APS, in crescita a partire dal 2000, ha registrato, negli ultimi anni, una sensibile diminuzione (del 4,7% nel 2006 e di un ulteriore 8,4% nel 2007).

Accesso dei Paesi in via di sviluppo ai mercati. Nel 2001 è stato lanciato il "Doha round": una serie di negoziati in seno al WTO con l'intento di facilitare l'accesso dei Paesi in via di sviluppo (PVS) ai mercati internazionali. L'ultimo (ennesimo) fallimento dei negoziati svoltisi lo scorso luglio 2008 ha rappresentato un duro colpo per le speranze dei PVS di trarre beneficio dall'apertura del commercio mondiale per ridurre la povertà interna.

Riduzione del debito. Sui 41 Paesi poveri maggiormente indebitati, ben 33 hanno visto il proprio debito estero cancellato per oltre il 90%. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure non solo per garantire la cancellazione del debito ai restanti 8 Paesi, ma anche per cooperare con tutti gli altri Paesi indebitati per una migliore gestione del debito estero (nel 2006, infatti, 52 PVS hanno speso più in servizio del debito che in sanità pubblica).



- 1) Eliminare la povertà estrema e la fame
- 2) Garantire l'istruzione primaria universale
- 3) Promuovere la parità di genere e il ruolo delle donne
- 4) Ridurre la mortalità infantile
- 5) Migliorare la salute materna
- 6) Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie
- 7) Assicurare la sostenibilità ambientale
- 8) Promuovere una partnership globale per lo sviluppo

- www.un.org/millenniumgoals
- www.millenniumcampaign.it
- www.endpoverty2015.org

INTRODUZIONE

La pratica della tortura si prefigge lo scopo di annientare la personalità della vittima e negare la dignità della persona: costituisce, per questo, un crimine secondo il diritto internazionale. Il **divieto assoluto della tortura o qualsiasi altro trattamento inumano o degradante** è dunque un divieto che non tollera nessuna eccezione: si sostiene, infatti, che appartenga alla categoria delle norme di *jus cogens*, ossia una regola suprema di diritto internazionale, che non può essere ignorata da nessun Paese al mondo, indipendentemente dal fatto che esso sia parte o meno di trattati che ne sanciscono il divieto.

Dichiarazione universale

Art 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Adottata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1984
Entrata in vigore il 26 giugno 1987
Stati parte: 145
L'Italia ha ratificato in data 12 gennaio 1989.

L'art. 1 della Convenzione definisce la tortura come "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito".

Lo Statuto della Corte penale internazionale include, inoltre, la tortura tra gli atti che possono costituire un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (artt. 7 e 8).

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato contro la tortura

La Convenzione contro la tortura prevede l'istituzione del Comitato contro la tortura, composto da 10 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti, a livello nazionale, i diritti sanciti nella Convenzione. La Convenzione stabilisce altri tre meccanismi per consentire al Comitato di svolgere la propria funzione di monitoraggio. Il Comitato, infatti, può: ricevere e

considerare le comunicazioni individuali da parte di persone che lamentano di essere state vittime di tortura; predisporre inchieste sul campo; considerare le comunicazioni interstatali. Il **Protocollo opzionale** alla Convenzione, inoltre, adottato dall'Assemblea Generale delle NU il 18 dicembre 2002 ed entrato in vigore il

22 giugno 2006, prevede l'istituzione di un **Sottocomitato sulla prevenzione della tortura**, con il compito di predisporre un sistema di visite regolari nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, da svolgere in collaborazione con organismi nazionali indipendenti, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Si segnala, infine, che in seno alla Commissione/Consiglio diritti umani opera, dal 1985, un **Rapporteur Speciale sulla tortura**, il cui mandato si estende anche a quegli Stati che non sono membri della Convenzione contro la tortura.

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

Il divieto di tortura è sancito dall'art. 3 della **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali**. Questo articolo ha portato alla redazione, nel 1987, della **Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**, che istituisce un meccanismo non giudiziario, a carattere preventivo, per proteggere i detenuti, basato su un sistema di ispezioni effettuate dal **Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)**, composto da esperti indipendenti ed imparziali provenienti da vari ambiti disciplinari (giuristi, medici e specialisti in questioni penitenziarie o di polizia).

CONTINENTE AMERICANO

Il 12 settembre 1985, l'OSA ha adottato a Cartagena de Indias la **Convenzione interamericana per la prevenzione e la repressione della tortura**, entrata in vigore il 28 febbraio 1987 (Stati parte 17).

Navigare in internet

- Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR): www2.ohchr.org/english/bodies/cescr
- Comitato contro la tortura: www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
- Sottocomitato delle NU sulla prevenzione della tortura: www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
- Corte penale internazionale: www.icc-cpi.int
- Rapporteur Speciale sulla tortura delle NU: www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm
- Comitato europeo per la prevenzione della tortura: www.coe.int/t/dc/files/themes/torture/default_IT.asp

Come spiegare che non ci sono mai eccezioni al divieto di tortura: lo scenario della “bomba che sta per esplodere”

Ultimamente il divieto assoluto della tortura o di ogni forma di trattamento inumano o degradante è stato nuovamente rimesso in discussione, soprattutto nel contesto della cosiddetta “lotta al terrorismo”. Come convincere una volta per tutte gli Stati e certi loro rappresentanti, così come alcuni elementi delle forze dell’ordine e dell’esercito, ma anche politici e giuristi, che i risultati ottenuti con tali mezzi, oltre che ad essere illegali e non professionali, sono soprattutto inutili?

Coloro che vorrebbero “bucare” le maglie strette del divieto assoluto al ricorso alla tortura spesso usano il famoso esempio della “bomba che sta per esplodere”: se un prigioniero è sospettato di sapere dove si trova una bomba che da lì a poco esploderà, usare tutti i mezzi, anche illeciti come la tortura, o la semplice minaccia della tortura, per ottenere tale informazione può essere giustificata per salvare vite innocenti. Si tratta, in pratica, della teoria classica del “male minore per prevenire il male maggiore”. Oltre a considerazioni di tipo legale ed etico, esistono molte argomentazioni pratiche per dimostrare che tale metodo è destinato a fallire:

1. è impossibile fidarsi di confessioni ottenute con la violenza: il sospettato terrorista potrebbe indicare per esempio un altro luogo, oppure resistere fino al momento in cui la bomba da lì a poco esploderà, così facendo perdere tempo prezioso;
2. inoltre, una volta saputo dell’arresto di uno dei complici e della possibilità che possa cedere alla tortura, gli altri terroristi avranno modo di modificare il loro piano;
3. più in generale, una volta imboccata questa strada, cioè una volta praticato un seppur minimo “buco” al divieto assoluto della tortura, come la semplice e sola minaccia della tortura, tale buco sarà destinato ad allargarsi fino ad arrivare ad autorizzare tacitamente la tortura come metodo di interrogatorio *tout court*: lo scenario iniziale della “bomba che sta per esplodere” in un luogo affollato si allargherà fino ad includere ogni situazione di potenziale minaccia incombente; la semplice minaccia della tortura, inoltre, una volta dimostratasi inefficace, spingerà gli investigatori a spingersi sempre più in là, fino ad adottare non solo trattamenti inumani o degradanti, ma a torturare il detenuto fino alle estreme conseguenze;
4. da ultimo, una cosa è ipotizzare una tecnica di interrogatorio che, come abbiamo appena visto, è per lo più inefficace; ben altra cosa è legiferare o anche solo argomentare legalmente eccezioni al divieto assoluto della tortura sulla base dello scenario della “bomba che sta per esplodere”: così facendo lo Stato abuserebbe dei propri poteri, infrangendo il divieto assoluto, vigente a livello internazionale, di legalizzare la tortura e ogni altra punizione o trattamento crudele, inumano o degradante.

Per maggiori informazioni, si consulti il sito dell’Associazione per la prevenzione della tortura (APT) all’indirizzo internet: www.apr.ch

Risoluzioni istitutive di organi e meccanismi per la promozione e protezione dei diritti umani

21 giugno 1946 - Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) istituisce La Commissione diritti umani e la Commissione sullo status della donna.


1 agosto 1956 - Nella risoluzione 624 (XXII), l’ECOSOC richiede per la prima volta agli Stati membri di preparare rapporti periodici (ogni tre anni) sui diritti umani e studi su specifici diritti o gruppi di diritti. Questo documento rappresenta il precursore del sistema dei rapporti utilizzato, successivamente, dalle varie convenzioni sui diritti umani.

28 maggio 1985 - L’ECOSOC istituisce il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali con il mandato di monitorare l’implementazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

20 dicembre 1993 - L’Assemblea Generale adotta la Risoluzione 48/141, che istituisce l’Ufficio dell’Alto Commissario delle NU per i diritti umani.

15 marzo 2006 - L’Assemblea Generale adotta la Risoluzione 60/251 che istituisce il Consiglio diritti umani in sostituzione della Commissione diritti umani.

18 giugno 2007 - Il Consiglio diritti umani adotta la risoluzione 5/1 che istituisce il meccanismo di Revisione periodica universale del rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in materia di diritti umani.



Visita periodica in Italia del CPT del CoE

Una delegazione del Comitato per la prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa ha effettuato una visita in Italia dal 14 al 26 settembre 2008. Si è trattato della settima visita in Italia da parte del Comitato.

Durante la visita è stata posta particolare attenzione al trattamento delle persone in stato di detenzione e delle persone straniere detenute in centri di identificazione ed espulsione. La delegazione ha anche esaminato in dettaglio diverse questioni riguardanti le prigioni, tra cui la situazione dei prigionieri soggetti al regime di massima sicurezza (il regime “41-bis”), il sovraffollamento, e l’assistenza sanitaria nelle prigioni. Il Comitato ha anche visitato un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e una struttura psichiatrica privata dove i pazienti potrebbero essere soggetti a trattamento medico involontario (TSO).

Alla fine della visita, la delegazione ha presentato le proprie osservazioni preliminari alle autorità Italiane. Il rapporto completo sarà pubblicato sul sito:

- <http://www.cpt.coe.int/fr/etats/ita.htm>

INTRODUZIONE

I "diritti dei bambini" non sono altri e nuovi "diritti umani", ne sono invece una specificazione che si rende necessaria in ragione della condizione esistenziale, particolarmente vulnerabile, del bambino e del minore. Fino alla discussione ed approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Comunità Internazionale si era occupata della questione con alcune dichiarazioni sui diritti del bambino (1929, Società delle Nazioni; 1959 NU) e attraverso norme specifiche sui minori in taluni trattati internazionali. Mancava, tuttavia, uno strumento giuridico vincolante per gli Stati, che affrontasse in modo integrale la questione infantile, riconoscendo il **fanciullo come soggetto portatore dell'intera gamma dei diritti umani**, e non "soltanto" come oggetto di tutela in norme fatte e pensate per gli adulti, come quelle relative all'ambiente familiare. Gli strumenti giuridici generali sui diritti umani che, come il Patto sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali (1966), riconoscono i diritti inerenti ad ogni essere umano, non bastavano a proteggere un gruppo sociale particolarmente vulnerabile, come quello dei bambini. Né tanto meno gli conferivano soggettività. La Convenzione sui diritti dell'infanzia risponde, invece, a tale istanza: si tratta infatti del primo e unico strumento giuridico internazionale legalmente vincolante che incorpora tutti i diritti umani di prima e seconda generazione - i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del bambino - attribuendo eguale importanza a ciascuno di essi.

Dichiarazione universale

Art. 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Art. 3. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, [...] l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

ogni aspetto della condizione esistenziale del bambino e perciò riguardano anche le formazioni sociali, come la famiglia e la scuola, in cui la sua crescita ha luogo. Da ciascun diritto enunciato nella Convenzione discendono specifici obblighi, cui gli Stati devono rispondere attraverso adeguate misure amministrative, legislative, giudiziarie e di altra natura. Quattro **principi fondamentali** aiutano l'interpretazione della Convenzione e costituiscono una guida per l'elaborazione dei programmi nazionali di attuazione:

- Non discriminazione (art. 2);
- Superiore interesse del fanciullo (art. 3);
- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6);
- Dovere di ascoltare l'opinione del fanciullo (art. 12).

Alla Convenzione hanno fatto seguito due Protocolli opzionali: il **Protocollo opzionale riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati** ed il **Protocollo opzionale riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile**, entrambi adottati nel 2000 ed entrati in vigore nel 2002.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato per i diritti dell'infanzia

Il Comitato è composto da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dei suoi Protocolli opzionali da parte degli Stati membri. Il Comitato svolge 3 sessioni all'anno di quattro settimane. In base all'art. 44 della Convenzione, gli Stati parte devono presentare **rapporti periodici** al Comitato, descrivendo i passi compiuti per attuare la Convenzione. Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dalla ratifica, i successivi ogni 5. La Convenzione **non prevede** alcuna procedura per le **comunicazioni individuali** di bambini o di loro rappresentanti che lamentino la violazione dei diritti da essa previsti. Il Comitato tuttavia, su casi individuali di cui riceva notizia, può richiedere informazioni aggiuntive agli Stati parte (art. 44.4).

Si segnala, infine che in ambito NU operano anche il **Relatore Speciale sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile**, istituito nel 1990 dalla precedente Commissione sui diritti umani (risoluzione 1990/68) ed il **Rappresentante speciale del Segretario Generale delle NU sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati**, istituito nel 1996 dall'Assemblea Generale (risoluzione 51/77).

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1989
Entrata in vigore il 2 settembre 1990
Stati parte: 193
L'Italia ha ratificato in data 5 settembre 1991.

La Convenzione costituisce il trattato maggiormente ratificato nella storia del diritto internazionale. In pratica gode di un consenso universale, dato che è stata ratificata da tutti gli Stati del mondo (193), ad eccezione degli Stati Uniti e della Somalia.

La Convenzione riconosce il bambino come soggetto centrale di diritti umani: in 54 articoli, contiene un ampio repertorio di diritti (sezione I, artt. 1-41), un sistema di garanzie (sez. II, artt.42-45) e norme di attuazione (sez. III, artt. 46-54). I diritti riconosciuti ineriscono

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

Nel 1996, il **Consiglio d'Europa** ha adottato la **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori** (entrata in vigore nel 2000), al fine di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio. La

Convenzione istituisce un Comitato permanente, composto dai rappresentanti di ciascuno Stato parte, che si riunisce per monitorare l'applicazione della Convenzione e proporre misure adeguate per aumentarne l'efficacia.

Inoltre, in ambito **Unione Europea**, a partire dal 1998 sono state elaborate una serie di linee guida in materia di diritti umani che costituiscono la struttura per la promozione e protezione dei diritti umani nei Paesi terzi, nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Esistono, in particolare, due documenti sul tema dei diritti dell'infanzia: le **Linee guida in materia di minori e conflitti armati** (2003) e le **Linee guida in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino** (2007).

CONTINENTE AFRICANO

L'Unione Africana, nel 1990, ha adottato la **Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo**. Elaborata nel solco della Convenzione delle NU sui diritti dell'infanzia, essa si caratterizza soprattutto per l'esplicito riferimento alla protezione dei bambini nei conflitti armati (art. 22), dei minori rifugiati (art. 23) ed alla protezione contro le cosiddette "pratiche sociali e culturali negative" (art. 21). La Carta, inoltre, prevede l'istituzione del **Comitato di esperti sui diritti e il benessere del fanciullo** incaricato di monitorare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti in essa sanciti. A tal fine, il Comitato è autorizzato a ricevere, oltre ai Rapporti periodici preparati dagli Stati (art. 43), anche le comunicazioni provenienti da individui o gruppi che lamentano violazioni dei propri diritti (art. 44).

CONTINENTE AMERICANO

Sebbene in ambito OSA non esista uno strumento giuridico che affronti in maniera integrale la questione dei diritti dell'infanzia, si segnala, tuttavia, la **Convenzione interamericana sul traffico internazionale di minori**, adottata a Città del Messico il 18 marzo 1994 ed entrata in vigore il 15 agosto 1997.

Particolarmente rilevante, inoltre, è l'operato dell'**Istituto interamericano per l'infanzia** (IIN), organismo inizialmente istituito nel 1927 ed inglobato nell'OSA nel 1949. Fino al 1956 ha indirizzato la sua attività nel settore medico e pediatrico, per poi diventare centro di documentazione e informazione sugli aspetti sociali della protezione dell'infanzia. In seguito all'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 ha iniziato a promuovere l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati al diritto internazionale dei diritti umani del fanciullo, favorendo la ratifica degli strumenti universali e regionali in materia da parte degli Stati membri dell'OSA. Lavora anche nel settore dell'educazione e della salute dell'infanzia e dell'adolescenza collaborando con organismi quali UNICEF, OMS, FAO.

Il Tutore Pubblico dei Minori nella Regione Veneto

La Regione Veneto, con la **legge n. 42 del 9 agosto 1988**, ha deciso di provvedere all'istituzione del primo Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori. L'Ufficio per la protezione dei minori è inteso a promuovere una più ampia e sollecita attivazione dei pubblici poteri e dare risposte concrete ai problemi che impediscono od ostacolano il riconoscimento sostanziale dei diritti dei minori. Oggi, infatti, mentre si estende la consapevolezza che i minori necessitano di una particolare protezione, essi sono sempre più vittime di vecchie e nuove forme di violenza, che incidono in modo grave sul loro processo evolutivo, compromettendone la crescita regolare. Con la legge n. 42, la Regione del Veneto ha voluto indicare soluzioni innovative in ordine all'esigenza di un accresciuto impegno delle istituzioni e della società nel suo complesso per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori.

Le funzioni che l'Ufficio è chiamato a svolgere - indicate con chiarezza all'articolo 2 della legge istitutiva - sono le seguenti:

- preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela;
- dare sostegno ai tutori nominati;
- vigilare sull'assistenza prestata ai minori quando si trovano in ambienti esterni alla propria famiglia;
- promuovere iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- diffondere una cultura dell'infanzia rispettosa dei diritti dei minori;
- esprimere pareri sulle proposte di provvedimenti normativi regionali riguardanti i minori;
- segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- segnalare i rischi e i danni derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

La complessità delle funzioni previste comporta il possesso, da parte del Pubblico Tutore, di ben definite qualità professionali, espressione di profonda preparazione culturale e scientifica, e di adeguata esperienza specifica. A ciò deve coniugarsi la riconosciuta statura culturale e morale del Pubblico Tutore, quale indispensabile garanzia di un'azione sempre esclusivamente mirata alla salvaguardia dei fondamentali diritti dei minori. Per ulteriori informazioni:

- www.tutoreminori.veneto.it/

Navigare in internet

- Comitato per i diritti dell'infanzia: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
- Rappresentante speciale del Segretario Generale delle NU sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati: www.un.org/children/conflict/english/index.html
- Relatore Speciale sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile: www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm
- Politiche dell'Unione Europea in materia di diritti dell'infanzia nelle relazioni esterne: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index.htm
- Istituto interamericano per l'infanzia (IIN): www.iin.oea.org

INTRODUZIONE

Le migrazioni a livello internazionale sono la conseguenza del crescente divario economico e sociale tra i Paesi ricchi e i Paesi in via di sviluppo. Secondo le stime fornite dall'**Organizzazione internazionale per le migrazioni**,

Dichiarazione universale

Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Dichiarazione di Vienna - 1993

33. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sollecita tutti gli Stati affinché garantiscano la protezione dei diritti umani a tutti i lavoratori migranti e alle loro famiglie.

ni, nel 2005 il numero di persone migranti era pari a 191 milioni (rispetto ai 176 milioni del 2000). Tale numero corrisponde al 3% della popolazione mondiale, e costituirebbe il quinto Stato più popoloso al mondo. Gli attuali movimenti migratori comportano grandi problemi: la sfida consiste nel trasformarli in opportunità per tutti, per le persone che emigrano, per i Paesi di origine dei migranti e per quelli che li accolgono. Il multilateralismo e la cooperazione internazionale

costituiscono le tappe essenziali per una buona governance globale, per predisporre un sistema di regole e istituzioni definite dalla comunità internazionale e universalmente riconosciute e accettate.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1990

Entrata in vigore il 1 luglio 2003


Stati parte: 39

L'Italia non ha ancora firmato tale Convenzione.

Scopo della Convenzione è quello di tutelare in tutto il mondo i diritti umani e la dignità dei lavoratori che emigrano per motivi economici o di lavoro e delle loro famiglie, mediante l'adozione di adeguate legislazioni e buone prassi a livello nazionale. La promozione della democrazia e i diritti umani devono essere il fondamento comune di un adeguato quadro normativo internazionale per le politiche migratorie.

La Convenzione codifica in maniera completa i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie sulla base del principio di parità di trattamento. Essa **riguarda l'intero processo migratorio**: formazione, selezione, uscita e transito, residenza negli Stati in cui si esercita un'attività lavorativa e ritorno e ristabilimento nel Paese di origine. Il **principio fondamentale** su cui si basa la Convenzione è che tutti i migranti devono avere accesso a un livello minimo di protezione, in termini di diritti civili, economici, politici, sociali e professionali. A seconda delle

due situazioni, regolare o irregolare, in cui si trovano i lavoratori migranti, la Convenzione prevede misure diverse: per i primi stabilisce un elenco più ampio di diritti mentre per coloro che sono in situazione irregolare riconosce comunque alcuni diritti fondamentali. La Convenzione propone, inoltre, l'attuazione di interventi volti a sopprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, attraverso



la lotta contro l'informazione ingannevole che incita gli individui ad emigrare irregolarmente e con l'applicazione di sanzioni ai trafficanti e ai datori di lavoro di lavoratori migranti sprovvisti di permessi di soggiorno. C'è da dire, tuttavia, che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono per la maggior parte Paesi di origine, mentre i principali Paesi di destinazione (UE, USA, Canada, Australia, Giappone e altri Stati occidentali) non hanno firmato né ratificato la Convenzione.

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Il Comitato, previsto dalla Convenzione, è composto da 10 esperti incaricati di monitorare l'applicazione della Convenzione negli Stati che l'hanno ratificata. Il Comitato esamina i rapporti periodici degli Stati e formula le proprie raccomandazioni sotto forma di "osservazioni conclusive". Inoltre, ai sensi dell'art. 77 della Convenzione, in date circostanze il Comitato può ricevere anche comunicazioni da parte di individui che lamentano la violazione dei propri diritti. Si segnala, infine, che in seno al Consiglio diritti umani opera un **Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti**, il cui mandato è stato istituito nel 1999 dalla precedente Commissione sui diritti umani.

Navigare in internet

- Organizzazione internazionale per le migrazioni: www.iom.int
- Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie: www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm
- Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti: www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/
- Comitato Europeo sulle migrazioni: www.coe.int/t/dg3/migration/
- Piattaforma internazionale sulla Convenzione dei lavoratori migranti: www.december18.net

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

Il 24 novembre 1977 il Consiglio d'Europa ha adottato la **Convenzione Europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti**, entrata in vigore il 1 maggio 1983. Scopo della Convenzione è quello di eliminare le discriminazioni esistenti nelle legislazioni nazionali e garantire la parità di trattamento tra i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie e i cittadini dello Stato ricevente. La Convenzione tratta i principali aspetti legati alla condizione specifica di lavoratore migrante, quali procedure di assunzione, esami medici e test occupazionali, permessi di viaggio, soggiorno e lavoro, riunificazione familiare e condizioni di lavoro. Vengono inoltre sanciti una serie di diritti in tema di sicurezza sociale, assistenza medica e sociale, termini contrattuali, licenziamenti e riassunzioni, accesso alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato ricevente. La Convenzione prevede un sistema di monitoraggio basato sui rapporti periodici che gli Stati parte sono tenuti a sottoporre all'analisi di un Comitato consultivo. In ambito CoE opera, inoltre, il **Comitato Europeo sulle migrazioni**, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1979. Si tratta di un organismo intergovernativo composto da funzionari nominati da ciascuno Stato membro del CoE, con il compito di promuovere la cooperazione in ambito europeo sulle tematiche relative ai processi migratori e all'integrazione sociale delle popolazioni migranti.

CONTINENTE AMERICANO

Oltre ai diritti sanciti nella Convenzione americana sui diritti umani, un importante sviluppo in tema di diritti delle persone migranti è rappresentato dal parere consultivo espresso dalla **Corte interamericana dei diritti umani**, su richiesta del Messico, circa lo status giuridico e i diritti dei lavoratori migranti irregolari (Corte interamericana dei diritti umani, Advisory Opinion OC-18/03 on the juridical condition and rights of undocumented migrants, 17 settembre 2003). Nel suo parere, la Corte afferma che il **principio fondamentale di uguaglianza e non-discriminazione è di natura perentoria**, e vincola gli Stati indipendentemente da qualsiasi circostanza o considerazione, quale, ad esempio, la condizione di migrante di una persona. La Corte conclude, dunque, che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e garantire i diritti di tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori migranti irregolari. La Corte chiarisce che "la condizione di migrante di una persona non può costituire una giustificazione per privare tale persona del godimento e dell'esercizio dei diritti umani, inclusi quelli relativi al lavoro", e aggiunge che "gli Stati non possono subordinare o condizionare l'osservanza dei principi di eguaglianza di fronte alla legge e di non-discriminazione per perseguire gli obiettivi delle proprie politiche pubbliche, di qualsiasi natura essi siano, inclusi quelli di carattere migratorio".

Consiglio d'Europa e diritti umani

5 maggio 1949 - Trattato di Londra: istituisce il Consiglio d'Europa (CoE).

4 novembre 1950 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU). Stati parte: 47. L'Italia ha ratificato in data 26 ottobre 1955.

12 gennaio 1957 - Creazione della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (a partire dal **17 gennaio 1994** Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa).

18 settembre 1959 - Creazione a Strasburgo della Corte europea dei diritti umani

18 ottobre 1961 - Carta sociale europea. Stati parte: 27. L'Italia ha ratificato in data 22 ottobre 1965.

25 gennaio 1974 - Convenzione europea sulla imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, entrata in vigore il 27 giugno 2003. Stati parte: 4. L'Italia non ha ratificato.

28 aprile 1983 - Protocollo n.6 alla CEDU sull'abolizione della pena di morte, entrato in vigore il 1 marzo 1985. Stati parte: 46. L'Italia ha ratificato in data 29 dicembre 1988.

15 ottobre 1985 - Carta europea delle autonomie locali, entrata in vigore il 1 settembre 1988. Stati parte: 44. L'Italia ha ratificato in data 11 maggio 1990.

24 aprile 1986 - Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica alle organizzazioni internazionali non governative, entrata in vigore il 1 gennaio 1991. Stati parte: 11. L'Italia non ha ratificato.

10 maggio 1990 - Creazione della Commissione europea per la democrazia mediante il diritto («Commissione di Venezia»).

26 novembre 1987 - Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in vigore il 1 febbraio 1989. Stati parte: 47. L'Italia ha ratificato in data 29 dicembre 1988.

11 maggio 1994 - Protocollo n.11 alla CEDU che istituisce la nuova Corte europea dei diritti umani, entrato in vigore il 1 novembre 1998. Stati parte: 47. L'Italia ha ratificato in data 1 ottobre 1997.

1 febbraio 1995 - Convenzione-quadro della protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1 febbraio 1998. Stati parte: 39. L'Italia ha ratificato in data 3 novembre 1997.

9 novembre 1995 - Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo, entrato in vigore il 1 luglio 1998. Stati parte: 12. L'Italia ha ratificato in data 3 novembre 1997.

25 gennaio 1996 - Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, entrata in vigore il 1 luglio 2000. Stati parte: 13. L'Italia ha ratificato in data 4 luglio 2003.

3 maggio 1996 - Carta sociale europea (riveduta), entrata in vigore il 1 luglio 1999. Stati parte: 25. L'Italia ha ratificato in data 5 luglio 1999.

4 aprile 1997 - Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, entrata in vigore il 1 dicembre 1999. Stati parte: 22. L'Italia non ha ratificato.

3 maggio 2002 - Protocollo n.13 alla CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, entrato in vigore il 1 luglio 2003. Stati parte: 40. L'Italia non ha ratificato.

13 maggio 2004 - Protocollo n.14 alla CEDU che emenda il sistema di controllo della Convenzione, non ancora entrato in vigore. L'Italia ha ratificato in data 7 marzo 2006.

16 maggio 2005 - Convenzione europea sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1 febbraio 2008. Stati parte: 18. L'Italia non ha ratificato.

25 ottobre 2007 - Convenzione europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, non ancora entrata in vigore.



INTRODUZIONE

Nel passato, le persone con disabilità soffrivano di una relativa “invisibilità”, e tendevano ad essere considerati come “oggetto” di protezione, bisognosi di cure e assistenza, secondo un approccio di tipo medico o caritativo-assistenziale. Nel corso degli ultimi due decenni si è progressivamente assistito ad un cambiamento di prospettiva, grazie anche all’impegno del movimento internazionale

Dichiarazione universale

Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo. Gli Stati parte di questa Convenzione, [...]

(h) Riconoscendo [...] che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana

delle persone con disabilità. Si parla oggi di un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, che vuol dire essenzialmente considerare le persone con disabilità come “soggetti” di diritto. Scopo di questo approccio è conferire potere (to empower) alle persone disabili, ed assicurare la loro piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale, in una maniera che sia rispettosa e che tenga conto delle loro differenze. Tale approccio da un punto di vista normativo

si fonda sugli standard internazionali in materia di diritti umani; da un punto di vista operativo è diretto a garantire la promozione e la protezione dei diritti umani delle persone con disabilità. Rafforzare la protezione dei diritti umani è anche un modo per prevenire la disabilità. Quattro valori fondamentali propri del diritto dei diritti umani sono particolarmente importanti in questo contesto:

- la dignità inerente ad ogni essere umano;
- il concetto di autonomia o auto-determinazione, basato sul presupposto dell’esistenza di una capacità di dirigere le proprie azioni ed i propri comportamenti: richiede che la persona sia posta al centro di tutte le decisioni che la riguardano;
- l’eguaglianza inerente ad ogni essere umano, senza alcuna distinzione;
- l’etica della solidarietà, che richiede alla società di sostenere la libertà e i diritti delle persone con adeguati supporti sociali.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Adottata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2006

Entrata in vigore il 3 maggio 2008

Stati parte: 41

L’Italia ha firmato in data 30 marzo 2007 ma non ha ancora ratificato.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. L’art. 1 definisce le

persone con disabilità “quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. L’art. 3 dà risalto ai principi generali in materia di diritti umani a cui fanno riferimento tutti i successivi articoli della Convenzione:

(a) *Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;*

(b) *La non-discriminazione;*

(c) *La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;*

(d) *Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;*

(e) *La parità di opportunità;*

(f) *L’accessibilità;*

(g) *La parità tra uomini e donne;*

(h) *Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.*

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

L’art. 34 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità prevede l’istituzione di un Comitato, composto da 18 esperti indipendenti che si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno a Ginevra, con il compito di monitorare l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l’obbligo di presentare al Comitato dei **rapporti periodici** sul modo in cui vengono garantiti i diritti sanciti nella Convenzione a livello nazionale. Il primo rapporto va presentato entro due anni dalla ratifica della Convenzione; i successivi ogni 4 anni. Il Comitato esamina ciascun rapporto e indirizza le proprie raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di “osservazioni conclusive”. Il Protocollo opzionale alla Convenzione, inoltre, autorizza il Comitato a ricevere e considerare **comunicazioni individuali** riguardo presunte violazioni dei diritti della Convenzione da parte di uno Stato membro.

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE EUROPEO

Il **Consiglio d’Europa** ha adottato diverse disposizioni normative per tutelare le persone con disabilità da ogni forma di discriminazione. In particolare, nella **Carta sociale europea**, l’art 15 afferma: “Ogni persona con disabilità ha diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità”. Si aggiungono poi una serie di documenti come la **Ri-**

soluzione sulla protezione degli adulti e bambini con disabilità contro gli abusi (2005), la Raccomandazione sull'integrazione sociale delle persone con disabilità (2003), la Raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni (2003). È stato inoltre avviato un Piano d'azione 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità, lanciato durante la Conferenza Europea sulle disabilità, organizzata a San Pietroburgo nel 2006. Il Piano d'azione contiene 15 linee d'azione privilegiate, tra cui la partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale; l'educazione; l'informazione e la comunicazione; l'impiego; l'accesso agli edifici e ai trasporti.

Anche l'Unione Europea prevede nella Carta dei diritti fondamentali, all'art. 21, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità, e riconosce all'art. 26 "il diritto delle persone disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". Molte sono le disposizioni specifiche riguardanti la tematica. Segnaliamo, fra le più recenti, la Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità. L'UE ha avviato, inoltre, importanti attività di riflessione sull'argomento. Il 2003 è stato dichiarato "Anno europeo delle persone con disabilità", in preparazione del quale si è tenuto a Madrid nel 2002 un Congresso europeo delle persone con disabilità, che ha prodotto la Dichiarazione di Madrid, frutto del lavoro della Commissione, della presidenza e del Forum europeo delle persone con disabilità, coordinamento di ONG, in cui viene affermata la necessità che le organizzazioni di persone disabili siano parte attiva nelle decisioni e nella pianificazione delle attività, all'insegna del motto "Niente su di noi senza di noi". Ancora, il 3 dicembre è stato dichiarato "Giornata europea delle persone disabili", mentre la tematica della disabilità è stata inserita in tutte le politiche dell'UE in linea con il Piano d'azione 2004-2010 a favore delle pari opportunità per le persone con disabilità.

CONTINENTE AMERICANO

Nel 1999, l'Assemblea Generale dell'OSA ha adottato la Convenzione interamericana sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone disabili, entrata successivamente in vigore il 14 settembre 2001. Scopo della Convenzione è di prevenire ed eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, e di promuoverne la piena integrazione all'interno della società. La Convenzione istituisce anche un organo di monitoraggio, il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone disabili, costituito da un rappresentante per ogni Stato parte. Il Comitato è incaricato di monitorare i progressi relativi all'implementazione della Convenzione, e di ricevere ed esaminare i rapporti che gli Stati sono tenuti a compilare su base periodica.

Disabled Peoples' International

Disabled Peoples' International (DPI) è un network di organizzazioni nazionali costituito per promuovere i diritti umani delle persone con disabilità attraverso la loro piena partecipazione ed integrazione sociale, l'uguaglianza di opportunità e lo sviluppo. Fondato nel 1981, ha sede in Canada ma può contare su Assemblee nazionali in 135 diversi Paesi del mondo, di cui l'80% in Paesi in via di sviluppo, e su numerosi Uffici regionali in Africa, Asia/Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi. Come riconoscimento del ruolo svolto a livello internazionale dal DPI in materia di promozione dei diritti delle persone con disabilità, nel 1981 le NU hanno conferito all'organizzazione lo Status Consultivo Speciale presso il Consiglio Economico e Sociale.



Uno degli obiettivi principali di DPI è la promozione della piena partecipazione delle persone disabili a tutti i livelli della vita sociale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, in cui vive la maggior parte dei 600 milioni di persone con disabilità del mondo. DPI parte dall'assunto che la povertà non soltanto può condurre a condizioni di disabilità, ma permette anche poche concessioni ai bisogni e aspirazioni delle persone disabili. In molte zone rurali, la prevenzione e la riabilitazione della disabilità sono rari. Le persone con disabilità sono spesso respinte o tenute nascoste, quasi come fossero un male da tenere segreto per le famiglie. Si comprende dunque lo sforzo enorme che DPI deve compiere per raggiungere l'obiettivo della piena partecipazione. Tuttavia, attraverso i suoi programmi di sviluppo ed altri progetti in tutto il mondo, DPI ha già dimostrato che si possono conseguire notevoli miglioramenti nell'ambito dello sviluppo personale e della partecipazione alla vita della propria comunità e del proprio Paese.

Il lavoro del DPI viene svolto prevalentemente in ambito nazionale dalle rispettive Assemblee Nazionali, le quali si incontrano una volta l'anno a livello regionale per determinare le priorità di ciascuna regione. A livello internazionale, il Consiglio mondiale del DPI si riunisce ogni due anni per discutere del tema della disabilità nel contesto globale. L'organismo più rappresentativo è l'Assemblea mondiale, che si riunisce una volta ogni 4 anni. L'ultima si è svolta nel settembre 2007 a Seoul: in quell'occasione, circa 4.000 delegati provenienti da oltre 100 Paesi hanno approvato la Dichiarazione di Seoul ed il Piano d'Azione 2007-2011, al fine di orientare le azioni collettive rispetto a specifici temi che interessano la comunità globale delle persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni: www.dpi.org
Sezione italiana DPI: www.dpitalia.org

Navigare in internet

- Segretariato della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: www.un.org/disabilities/index.asp
- Comitato sui diritti delle persone con disabilità: www2.ohchr.org/english/bodies/crpd/index.htm
- Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani: www.unhcr.ch/disability/index.htm
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/employment_social/disability/index_en.html
- Consiglio d'Europa: www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/soc-sp/Integration/
- Forum europeo delle persone con disabilità: www.edf-feph.org
- Anno europeo delle persone con disabilità: www.annoeuropeodisabili.it/

INTRODUZIONE

Secondo la definizione contenuta nel preambolo della Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1992), le sparizioni forzate si verificano nel momento in cui delle persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente, o

Dichiarazione universale

Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6: Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 9: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

o private in qualsiasi altro modo della loro libertà da parte di agenti dello Stato, di servizi, gruppi organizzati o soggetti privati che agiscono in nome dello Stato o con il suo appoggio diretto o indiretto, e che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite, il luogo in cui esse sono custodite o di ammetterne la privazione di libertà, con la conseguente sottrazione di queste persone alla tutela della legge.

Il fenomeno delle sparizioni forzate costituisce una delle

più odiose violazioni dei diritti umani, poiché ad essere negata è la dignità stessa della persona. La vittima, privata di tutti i propri diritti e per questo sottratta alla protezione della legge, è relegata ad una situazione di totale vulnerabilità nelle mani dei perpetratori di tale crimine. Questa pratica, inoltre, infligge gravi sofferenze ai familiari ed ai conoscenti della persona scomparsa, a causa di un'attesa senza fine e della totale incertezza circa la sorte, il luogo di detenzione e le possibilità di ritorno della persona scomparsa.

LIVELLO UNIVERSALE

NORMATIVA

Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate

Adottata dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 2006

Non ancora entrata in vigore

Stati parte: 5

L'Italia ha firmato in data 3 luglio 2007 ma non ha ancora ratificato.

La Convenzione entrerà in vigore quando sarà depositato il trentesimo strumento di ratifica (al 2 ottobre 2008 sono 78 gli Stati che hanno firmato). Essa costituisce il primo strumento *ad hoc* giuridicamente vincolante di portata universale, ed è il risultato di quattro anni di negoziati svoltisi all'interno di uno specifico gruppo di lavoro istituito dalla Commissione diritti umani.

La Convenzione stabilisce innanzitutto un diritto *assoluto* a non diventare vittima di sparizioni forzate (art. 1), definite un crimine contro l'umanità (art. 5). Vengono quindi individuati una serie di obblighi in capo agli Stati al fine di prevenire le sparizioni forzate, tra cui: proibizione della detenzione segreta; impegno a detenere le persone in strutture ufficialmente ricono-

sciute e controllate, e che conservino un registro di tutti i detenuti; rispetto dei principi dell'*habeas corpus*; diritto ad ottenere informazioni sui detenuti. La Convenzione riafferma, inoltre, il diritto delle vittime al riconoscimento della verità e ad un'equa riparazione per sé e per i propri parenti, così come il diritto a formare delle associazioni ed organizzazioni per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate. La Convenzione tratta anche il problema del rapimento dei bambini i cui genitori sono vittime di sparizione forzata, la falsificazione della loro identità e la conseguente adozione

Altri strumenti internazionali:

Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1992);

Statuto della Corte penale internazionale, che all'art. 7(1)(i) definisce le sparizioni forzate un crimine contro l'umanità "se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco".

MECCANISMI DI CONTROLLO

Comitato sulle sparizioni forzate

L'art. 26 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate prevede l'istituzione di un Comitato sulle sparizioni forzate, con il compito di monitorare l'implementazione degli obblighi assunti dagli Stati, ricevere ricorsi interstatali e individuali, e la possibilità di avviare una procedura umanitaria d'urgenza per effettuare ispezioni sul campo e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale quelle situazioni in cui il ricorso alle sparizioni forzate è diffuso e sistematico.

Altri meccanismi internazionali

Gruppo di Lavoro delle NU sulle sparizioni forzate e involontarie (WGEID), istituito nel 1980 dalla Commissione diritti umani con il mandato di assistere le famiglie delle persone scomparse al fine di determinare in maniera definitiva la sorte dei loro parenti (qualunque essa sia), stabilendo innanzitutto un canale di comunicazione con il Governo interessato, quest'ultimo chiamato ad investigare in maniera obiettiva su ciascun caso individuale.


Navigare in internet

- Gruppo di Lavoro delle NU sulle sparizioni forzate e involontarie (WGEID): www2.ohchr.org/english/issues/disappear/

LIVELLO REGIONALE

CONTINENTE AMERICANO

Dal 1996 vige nel sistema OSA la **Convenzione interamericana sulla sparizione forzata delle persone** (Stati parte 13), che impegna gli Stati a non praticare, permettere o tollerare la sparizione forzata delle persone, né sostenere chi abbia partecipato a tale delitto. Ai sensi della Convenzione, le petizioni o comunicazioni relative a casi di sparizione forzata vanno presentate alla Commissione interamericana dei diritti umani e, sulla base delle procedure previste, possono giungere alla Corte interamericana dei diritti umani.



Il crimine delle sparizioni forzate in Europa nell'ambito della lotta al terrorismo

Il crimine delle sparizioni forzate è diffuso in tutte le aree del mondo, anche a causa di alcuni "metodi" utilizzati nella lotta al terrorismo internazionale. Per quel che riguarda il continente europeo, in particolare, due inchieste parlamentari condotte a partire dal 2005 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Parlamento Europeo hanno inteso indagare le presunte attività illegali commesse dalla CIA nell'ambito di un programma finalizzato all'arresto di sospetti terroristi ed al loro trasferimento, al di fuori delle normali procedure di estradizione o espulsione, in centri di detenzione segreta gestiti dalla stessa CIA sul suolo europeo. I due rapporti presentati dal Sen. Marty del Consiglio d'Europa non solo confermano l'esistenza di questi centri in Romania e Polonia, ma individuano anche i vari livelli di responsabilità attribuibili ad alcuni Stati europei, tra cui l'Italia, per quel che riguarda le violazioni di alcuni fondamentali diritti umani. Infatti, le detenzioni segrete implicano violazioni multiple dei diritti umani, incluso il diritto a non subire tortura o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti e il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, e sono di fatto assimilabili alle sparizioni forzate, poiché le persone coinvolte non hanno la possibilità di contattare parenti, conoscenti o avvocati, né possono esercitare alcun rimedio legale per contestare la propria detenzione o i trattamenti subiti: le vittime sono effettivamente sottratte alla protezione della legge. I rapporti del Consiglio d'Europa sono consultabili al seguente indirizzo web: www.coe.int/t/dc/files/events/2006_cia/default_en.asp


Dichiarazioni, Risoluzioni e Raccomandazioni in materia di diritti umani adottate dall'Assemblea Generale delle NU

- 20 novembre 1959** - Dichiarazione sui diritti dell'infanzia.
- 7 novembre 1967** - Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne.
- 11 dicembre 1969** - Dichiarazione sul progresso sociale e lo sviluppo.
- 9 dicembre 1975** - Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dall'essere sottoposte a tortura o ad altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani e degradanti.
- 25 novembre 1981** - Dichiarazione sull'eliminazione di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo.
- 12 novembre 1984** - Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace.
- 4 dicembre 1986** - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.
- 18 dicembre 1992** - Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche.
- 20 dicembre 1993** - Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne.
- 20 dicembre 1993** - Risoluzione relativa alle Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani.
- 23 dicembre 1994** - Decennio delle NU per l'educazione ai diritti umani (1995-2004).
- 8 marzo 1999** - Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti.
- 13 settembre 1999** - Dichiarazione sulla cultura di pace.
- 8 settembre 2000** - Dichiarazione del Millennio.
- 9 novembre 2001** - Agenda globale per il dialogo tra le civiltà.
- 13 settembre 2007** - Dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene.
- 18 dicembre 2007** - Risoluzione per la moratoria universale della pena di morte.

• www.un.org/ga

Archivio Nazionale della Memoria

Istituito il 16 dicembre 2003 con il Decreto N. 1259 dalla Segreteria per i diritti umani del Ministero di Giustizia e diritti umani della Repubblica Argentina, l'Archivio sviluppa attività di ricerca, analisi e archiviazione di testimonianze e documenti sulle sparizioni forzate.



L'istituzione dell'Archivio rappresenta una risposta sociale e istituzionale del Governo argentino alle richieste di verità e giustizia per le massive e sistematiche violazioni dei diritti umani, sparizioni forzate ed esecuzioni sommarie avvenute durante il periodo della dittatura militare, a partire dal marzo del 1976.

• www.derhuman.jus.gov.ar/anm

Il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite

Con la Risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006, l'Assemblea Generale delle NU ha istituito il Consiglio diritti umani quale proprio organo sussidiario, in sostituzione della precedente Commissione per i diritti umani. Il Consiglio, secondo il mandato stabilito nella risoluzione, ha la responsabilità di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. Si tratta di un organo politico intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle NU eletti dall'Assemblea Generale per un periodo iniziale di 3 anni, rinnovabili non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in 3 sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo minimo di 10 settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni nongovernative, che possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Fin dalla sua prima sessione (giugno 2006), il Consiglio ha istituito al suo interno diversi gruppi di lavoro (composti da Stati, ONG ed esperti indipendenti) al fine di razionalizzare e migliorare i propri meccanismi di funzionamento interni. Tale fase di *institution building* si è conclusa nel giugno 2007, quando il Consiglio, nel corso della sua quinta sessione ordinaria, ha raggiunto un accordo su un progetto di riforma organico, approvato come Risoluzione A/HRC/RES/5/1 "Institution-building of the United Nations Human Rights Council". Tra le novità più importanti, si segnalano:

Revisione periodica universale: rappresenta la principale innovazione rispetto alla precedente Commissione. Tale meccanismo persegue lo scopo di esaminare il rispetto da parte di tutti gli Stati (a turno) degli obblighi rispettivamente assunti in base alle ratifiche dei vari trattati sui diritti umani. La procedura si sviluppa in fasi successive: in una prima fase, l'esame è condotto dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, sulla base di un rapporto iniziale preparato dallo Stato interessato, con l'aggiunta di informazioni provenienti da diverse fonti (dai cosiddetti Treaty Bodies, dalle procedure speciali del Consiglio, da altri organismi delle NU, nonché da ONG). La documentazione viene sottoposta ad un Gruppo di Lavoro che, dopo averla analizzata e aver sollecitato risposte e commenti da parte dello Stato interessato, invia un proprio rapporto al Consiglio diritti umani, al quale spetterà, infine, il compito di prendere le decisioni del caso.

Procedure speciali: si tratta di particolari meccanismi non giurisdizionali di monitoraggio e promozione dei diritti umani, di cui si serve il Consiglio per analizzare la situazione dei diritti umani in uno specifico Paese

("mandati per Paese") o determinate questioni legate al rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo ("mandati tematici"). I titolari di questi mandati possono essere persone singole (che assumono la nomina di Relatore speciale, Rappresentante speciale del Segretario Generale o Esperto indipendente) o gruppi di lavoro. Normalmente il loro compito consiste nell'esaminare, monitorare sul campo e preparare rapporti pubblici sugli aspetti di loro competenza, ma il loro mandato può includere anche la possibilità, tra l'altro, di ricevere comunicazioni individuali, preparare studi e fornire assistenza tecnico-legale ai Governi interessati. Alcuni dei mandati tematici riguardano:

- diritti economici, sociali e culturali: Esperto indipendente su diritti umani e povertà estrema; Relatore speciale sul diritto ad un alloggio adeguato come componente del diritto ad un adeguato standard di vita; Relatore speciale sul diritto all'educazione;
- diritti civili e politici: Relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione; Relatore speciale sulla libertà di religione o credo;

Tra i mandati per Paese si segnalano, tra gli altri, il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967; il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan; il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar. Il Consiglio ha inoltre elaborato un Codice di condotta per i titolari delle procedure speciali (Risoluzione A/HRC/RES/5/2), con l'obiettivo di definire gli standard etici di comportamento e la condotta professionale dei titolari delle procedure speciali, e al contempo individuare le loro funzioni principali (tra cui la possibilità di formulare "appelli urgenti" per violazioni di particolare gravità o di effettuare visite sul campo).

Comitato consultivo del Consiglio: sostituisce la Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani quale organo sussidiario del Consiglio. Composto da 18 esperti indipendenti eletti dal Consiglio in base ad un'equa rappresentanza geografica e di genere. La funzione di questo Comitato è quella di fornire ulteriore expertise al Consiglio diritti umani, attraverso l'elaborazione di studi e ricerche su specifiche tematiche proposte dallo stesso Consiglio.

Procedura di reclamo: in base a questa procedura, così come avveniva per la precedente Commissione, il Consiglio è autorizzato a ricevere comunicazioni individuali per investigare su accuse di violazioni massicce dei diritti umani in ogni parte del mondo. Tale procedura si basa su una serie complessa di meccanismi stabiliti dalla Risoluzione dell'ECOSOC 1503 (XLVIII) del 27 maggio 1970 così come modificata dalla Risoluzione 2000/3 del 19 giugno 2000.

• <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>

Il diritto internazionale penale

La nascita del diritto internazionale penale si può far risalire all'istituzione del **Tribunale militare internazionale di Norimberga** dopo la seconda Guerra Mondiale, ma solo negli ultimi quindici anni tale branca del diritto internazionale ha cominciato ad affermarsi su scala globale.

Il suo principio di base è che gli individui che commettono crimini gravissimi che colpiscono gli interessi comuni dell'umanità, devono risponderne davanti alla comunità internazionale, se la giustizia dei loro paesi non riesce a raggiungerli. A partire dallo statuto del Tribunale di Norimberga, si sono formate quattro categorie di crimini internazionali: i crimini di guerra (atrocità commesse contro i soldati o i civili della parte avversa); i crimini contro l'umanità (atrocità di massa commesse contro qualunque categoria di persone, anche contro i propri connazionali); il genocidio (atrocità commesse contro un gruppo nazionale, etnico, religioso o razziale con l'intento di distruggerlo); e l'aggressione (muovere guerra contro un paese senza essere stato attaccato o minacciato di attacco).

Perseguire gli autori di questi crimini non è affatto semplice. Infatti si tratta di reati commessi spesso nell'ambito di politiche ufficiali: in molti casi sono veri e propri "crimini di stato". I loro autori sono quindi spesso fuori della portata dei giudici nazionali, oppure il fatto di aver obbedito agli ordini è motivo di non colpevolezza; anche se condannati, inoltre, spesso questi criminali godono di amnistie o indulti.

Un modo per ottenere la punizione di criminali che godono della protezione del proprio paese consiste nell'istituire, da parte degli stati, forme di giurisdizione universale, leggi cioè che autorizzano i giudici nazionali ad indagare su crimini commessi ovunque nel mondo, anche in mancanza di un collegamento forte con il territorio o la popolazione dello stato. Tuttavia non sono molti gli stati che hanno simili leggi (tra gli altri, Spagna, Germania, Canada) e, soprattutto, solo in circostanze eccezionali i giudici di uno stato possono effettivamente mettere le mani su un criminale protetto da un governo straniero.

Una strada alternativa consiste nel creare dei tribunali internazionali la cui giurisdizione si imponga su quella degli stati. Per decenni l'ipotesi era sembrata irrealistica. Negli anni '90 però il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituisce due tribunali penali internazionali "speciali": uno per i crimini commessi, dal 1991 in avanti, in ex Jugoslavia e l'altro per quelli commessi in Ruanda durante il 1994. Il **Tribunale per l'ex Jugoslavia**, di cui è attualmente presidente l'italiano Fausto Pocar, in questi 15 anni ha incriminato 161 persone, in gran parte serbi o serbo-bosniaci, ma anche appartenenti alle altre fazioni che si sono scontrate in ex Jugoslavia. Ha processato finora 116 individui e pronunciato 57 condanne. Il suo

lavoro è stato fondamentale nel dare corpo al diritto internazionale penale (procedura e definizione dei reati). Inoltre, esso ha permesso di accertare ogni aspetto delle guerre balcaniche, anche se il Procuratore, nel 2000, ha deciso che non c'erano motivi per indagare sui presunti crimini di guerra commessi dalla NATO nell'attacco del marzo-giugno 1999. Dopo la cattura nell'estate 2008 di Radovan Karadzic, solo due ricercati sono ancora latitanti: Ratko Mladic e Goran Hadžic.

Il **Tribunale per il Ruanda** ha completato 34 casi e altri 38 sono pendenti; i latitanti sono 13. Il tribunale si è occupato soprattutto del reato di genocidio.

Nel 1998, anche sulla spinta dei due tribunali speciali, è stato adottato lo statuto della **Corte penale internazionale**. Lo statuto prevede la competenza del tribunale, formato da 18 giudici, un procuratore e una cancelleria, per crimini di guerra, contro l'umanità e genocidio: non è attualmente compreso il crimine di aggressione, che sarà inserito appena gli stati lo definiranno in modo preciso (e ciò potrebbe avvenire nel 2009). La corte non si sostituisce ai giudici degli stati, ma interviene quando il sistema giudiziario di un paese dimostra di non volere o di non essere in grado di svolgere indagini adeguate o di condurre un processo genuino. In questo modo, il procuratore riesce a tenere "sotto pressione" gli stati, impedendo loro di adottare misure di impunità. La Corte è diventata operativa nel 2002. Attualmente sono parti al suo statuto 108 paesi, soprattutto europei, sudamericani e africani (ma c'è anche il Giappone). La Corte si attiva su iniziativa di uno stato-parte oppure su decisione dello stesso procuratore; si può occupare solo dei reati commessi sul territorio di uno di questi stati, o commessi da un loro cittadino. Tuttavia, se lo chiede il Consiglio di Sicurezza, può occuparsi anche di crimini che coinvolgono uno stato estraneo al trattato istitutivo della Corte. È il caso del Sudan: nel 2005 il Consiglio di Sicurezza ha segnalato al procuratore la situazione nel Darfur e il procuratore, nel 2007, ha fatto emettere due mandati d'arresto. Nell'estate del 2008 ha chiesto l'arresto del presidente sudanese, Al Bashir, con l'accusa di genocidio (sulla richiesta i giudici non hanno ancora deciso: a metà novembre 2008 esamineranno nuove prove). Altri casi aperti davanti alla Corte riguardano crimini commessi in Repubblica democratica del Congo (in particolare arruolamento di bambini soldato), in Uganda e in Repubblica Centrafricana.

La Corte penale è quindi "complementare" ai tribunali nazionali. La sua istituzione dovrebbe indurli a riformare in senso garantista il proprio sistema penale (e abolire, nel caso, la pena di morte) e a combattere, con le proprie leggi, l'impunità di cui godono i grandi criminali, anche se costoro occupano i vertici dello stato. In questo modo il diritto internazionale penale contribuisce a promuovere gli ideali di pace e di pieno rispetto dei diritti umani.

• <http://www.icc-cpi.int/>



Unione Europea e diritti umani

Il processo di internazionalizzazione dei diritti umani ha avuto ricadute positive anche sull'Unione Europea (UE). La tutela e la promozione dei diritti umani, infatti, rappresentano uno dei principi di base dell'UE. Tali principi sono stati esplicitamente incorporati e affermati quali obiettivi europei comuni nel Trattato sull'Unione Europea (TUE - Art. F), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in cui si sottolinea che i diritti umani sono una questione prioritaria per l'UE nelle sue politiche sia interne che esterne, e nel Trattato di Amsterdam (Art. 6), firmato il 2 ottobre 1997. Nel giugno 1999, il Consiglio Europeo di Colonia ha ritenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti nell'UE: tale proposito ha portato all'adozione a Nizza, nel dicembre 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona, infine, che modifica i trattati ed è stato firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri (non ancora entrato in vigore), oltre a ribadire i principi fondanti dell'UE, conferisce alla Carta dei diritti fondamentali un effetto vincolante, attribuendole lo stesso valore giuridico dei trattati.

Riportiamo qui di seguito alcuni stralci del Trattato sull'Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona.

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Versione consolidata, *Gazzetta ufficiale n. C 115 del 9 maggio 2008*

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2 - L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. [...]

3. [...] L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. [...]

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. [...]

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto interna-

zionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle NU. [...]

Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. [...]

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 21 - 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle NU e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle NU.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle NU, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. [...].

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La Carta riunisce per la prima volta, in un unico documento, tutti i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Contribuisce, inoltre, a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione, e a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La Carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:

capo I: **Dignità** (dignità umana, diritto alla vita e all'integrità della persona, proibizione della tortura, della schiavitù e del lavoro forzato);

capo II: **Libertà** (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, diritto all'istruzione);

capo III: **Uguaglianza** (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, degli anziani e delle persone con disabilità);

capo IV: **Solidarietà** (condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, sicurezza e assistenza sociale, protezione della salute, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);

capo V: **Cittadinanza** (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno);

capo VI: **Giustizia** (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);

capo VII: **Disposizioni generali.**

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Gazzetta ufficiale n. C 303 del 14 dicembre 2007

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà;

essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti umani. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.


Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità Europee nella protezione dei diritti umani

La Corte di giustizia europea di Lussemburgo garantisce il rispetto dei trattati da parte degli Stati membri e delle Istituzioni comunitarie. Le sentenze emesse dalla Corte sono vincolanti. Nel 1989 è stato istituito un tribunale di primo grado, che affianca la Corte, competente per i ricorsi diretti presentati dalle singole persone.

Sebbene il trattato CEE non contenesse originariamente clausole specifiche in materia di diritti umani, la Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, garantendo in tal modo che i diritti umani siano pienamente considerati nell'amministrazione della giustizia. La giurisprudenza della Corte si è gradualmente accresciuta a partire dal 1969, richiamandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali in materia di protezione dei diritti umani. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali riveste particolare importanza, e che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali si applica sia alle istituzioni comunitarie sia agli Stati membri nell'ambito del diritto comunitario.

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA CHE SI OCCUPANO DI DIRITTI UMANI



Azioni del Parlamento Europeo in materia di diritti umani

Insieme al Consiglio e alla Commissione, il Parlamento Europeo (PE) ha un ruolo fondamentale nella definizione e nell'attuazione della politica comunitaria in materia di diritti umani con risoluzioni, relazioni, missioni in Paesi terzi, realizzazione di manifestazioni in materia di diritti umani, incontri interparlamentari con Paesi terzi, interrogazioni, audizioni speciali su questioni specifiche, e con il suo annuale premio Sakharov per la libertà di opinione.

Il Parlamento intrattiene inoltre un dialogo periodico con l'assemblea parlamentare dell'OSCE e con il Consiglio d'Europa: in questo contesto ha luogo un costante dialogo con l'ufficio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Il PE partecipa attivamente anche a missioni di osservazione elettorale, contribuendo così ulteriormente al rafforzamento dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi.

Nell'ambito del PE opera, in particolare, la **Sottocommissione per i diritti umani** della Commissione per gli affari esteri, considerata il fulcro delle discussioni sui diritti umani in Parlamento. Essa prende iniziative

parlamentari nel settore e fornisce un forum permanente di discussioni sulla situazione dei diritti umani e lo sviluppo della democrazia in Paesi non UE. Uno dei suoi principali obiettivi è quello di contribuire all'integrazione delle tematiche dei diritti umani in tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'UE. A tal fine, dal 1981, il PE elabora una propria **Relazione annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo** e sulla politica dell'UE in materia di diritti umani.

Le questioni relative ai diritti umani all'interno dell'UE rientrano, invece, nella sfera di competenza della **Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni**.

Se i cittadini UE ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati, essi possono sottoporre la questione al **Mediatore europeo** o alla **Commissione per le petizioni** del PE. Il Mediatore si occupa di denunce relative alle attività degli organi dell'UE, mentre la Commissione esamina petizioni riguardanti violazioni da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dai trattati. Non è raro che gli Stati membri siano invitati a modificare la loro legislazione per conformarla al diritto comunitario, in seguito a procedimenti per violazione del trattato.

Altri strumenti UE per la promozione dei diritti umani

Linee Guida dell'UE in materia di diritti umani

A partire dal 1998, il Consiglio dell'Unione Europea ha elaborato una serie di linee guida in materia di diritti umani che costituiscono la struttura per la promozione e protezione dei diritti umani nei Paesi terzi nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). L'elenco di questi strumenti prevede: Pena di morte (2008); Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2008); Bambini e conflitti armati (2008); Promozione e tutela dei diritti del bambino (2007); Difensori dei diritti umani (2004); Dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi (2001)

www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani

Publicata dal Consiglio a partire dal 1998, ha lo scopo di fornire una panoramica dei lavori dell'UE correlati ai diritti umani, ponendo particolare attenzione alle relazioni esterne, ma trattando anche gli sviluppi interni all'Unione.

www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=970

Forum annuale sui diritti umani

I forum dell'UE sui diritti umani sono organizzati congiuntamente dalla Presidenza di turno dell'UE e dalla Commissione. Tali eventi mirano a riunire istituzioni dell'UE, Stati membri, ONG, istituzioni accademiche e organizzazioni internazionali al fine di focalizzare l'attenzione sulle questioni che figurano nell'agenda internazionale in materia di diritti umani. L'idea è stata proposta inizialmente nella Dichiarazione dell'UE del 10 dicembre 1998, adottata in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, in cui si esortano le istituzioni europee a *"riflettere sull'utilità di riunire periodicamente un forum di discussione sui diritti dell'uomo con la partecipazione delle istituzioni dell'Unione europea insieme ai rappresentanti delle istituzioni accademiche e delle ONG"*. Il primo forum è stato organizzato nel dicembre 1999 durante la Presidenza finlandese; il più recente (il nono) risale al dicembre 2007 e si è svolto a Lisbona, durante la Presidenza portoghese. In tale occasione sono stati discussi i seguenti temi:

- difensori dei diritti umani e promozione dei diritti economici, sociali e culturali;
- diritto ad un adeguato standard di vita;
- promozione dei diritti dell'infanzia, incluso lo sradicamento della povertà infantile;
- identificazione di indicatori per misurare i progressi compiuti nella realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.

La Commissione procede attualmente ad una valutazione approfondita dei forum, conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del maggio 2001 sul

ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi. Tale valutazione costituisce la base degli sforzi volti a migliorare i contenuti e la struttura dell'evento, compreso l'esame di soluzioni che consentano di allargare la partecipazione e tener maggiormente conto del parere delle ONG e di altri soggetti riguardo ai temi da trattare.

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/conf/

Strumento europeo per la promozione della democrazia e i diritti umani

Nell'ambito della riforma generale dei programmi di assistenza esterna della Comunità europea del 2006, è stato istituito un nuovo strumento finanziario autonomo, denominato Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR), che sostituisce la precedente Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani. La corrispondente base giuridica (Regolamento (CE) n. 1889/2006) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La Commissione Europea ha previsto uno stanziamento per l'EIDHR di 1.104 milioni di Euro per il periodo 2007-2013. Esso integra l'assistenza comunitaria erogata tramite la cooperazione allo sviluppo bilaterale contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi non appartenenti all'UE.

L'assistenza nel quadro del nuovo EIDHR è destinata a sostenere la società civile, incluse le sue organizzazioni e le persone fisiche, e costituisce inoltre la base per finanziare tutte le missioni di osservazione elettorale dell'UE che hanno assunto un ruolo fondamentale quale mezzo per favorire il processo democratico in un Paese. Gli obiettivi generali del nuovo EIDHR sono:

- rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani; promuovere e consolidare la democrazia e le riforme democratiche nei Paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile; fornire sostegno ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti, nonché sostenere le attività della società civile nella promozione dei diritti umani e della democrazia;
- sostenere e rafforzare il quadro internazionale e regionale per la tutela, la promozione e il controllo dei diritti umani e la promozione della democrazia e dello stato di diritto, nonché rafforzare il ruolo attivo della società civile in tali contesti;
- promuovere la fiducia nei processi elettorali, potenziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e attraverso il sostegno delle organizzazioni locali della società civile coinvolte in tali processi.

Il diritto all'educazione nella Dichiarazione universale

Dichiarazione universale

Preambolo: [...] ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti [...]

Art.26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. [...] L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle NU per il mantenimento della pace.

Il tema dell'educazione è affrontato nella Dichiarazione universale sia come **diritto fondamentale**, sia come **mezzo per favorire la conoscenza, il rispetto e la tutela dei diritti umani**. Se ne deduce che il momento educativo è fondamentale, imprescindibile per il raggiungimento della finalità di promozione dei diritti umani. Il termine "educazione" assume quindi una connotazione più ampia rispetto a quello di "istruzione": implica la coesistenza e correlazione

fra gli aspetti educativi formali ed informali, coinvolgendo in questo modo l'intera comunità sociale, la scuola ma anche le relazioni proprie della vita quotidiana, attraverso le quali si possono acquisire valori, pratiche e conoscenze legate al proprio ambiente di vita. La caratteristica principale che viene evidenziata è quella valoriale: il riferimento ad un solido paradigma che stia a fondamento delle scelte politiche e di una corretta partecipazione alla vita sociale. La finalità perseguita è rivoluzionaria, se consideriamo il contesto storico in cui la Dichiarazione è stata proclamata: la centralità della persona, concetto coniugato a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, dalla realtà locale a quella regionale, nazionale, mondiale, transnazionale, ma anche riferendosi alla civile partecipazione attiva, allo sviluppo umano, alla pace. Possiamo così riassumere le **finalità generali previste dalla Dichiarazione**: l'istruzione accessibile a tutti, gratuita e obbligatoria nella sua fase primaria; i contenuti dell'educazione devono promuovere la cultura dei diritti umani, di conseguenza anche il dialogo e il rispetto verso diverse culture.

Molti altri strumenti internazionali hanno ripreso tali finalità: in particolare la **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia** (artt. 28 e 29) e il **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (artt. 13 e 14). La precedente Commissione sui diritti umani, infine, ha istituito nel 1998 il **Relatore Speciale sul diritto all'educazione**, al fine di monitorare la progressiva realizzazione del diritto all'educazione in ogni parte del mondo

<http://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/>

Presentiamo qui di seguito i principali programmi per l'educazione ai diritti umani in ambito internazionale e nazionale.

Programma mondiale delle NU per l'educazione ai diritti umani

Con la Risoluzione. 59/113, adottata il 10 dicembre 2004, l'Assemblea Generale delle NU ha avviato il Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani. Il programma, che si muove nel solco tracciato dal decennio delle NU per l'educazione ai diritti umani (1995-2004), è coordinato dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, che ha redatto un piano d'azione relativo al periodo 2005-09, nel quale le iniziative promosse si rivolgono, in particolare, alla scuola primaria e secondaria. Nel corso del 2005, l'Alto Commissario ha lanciato la quinta fase del **Progetto ACT (Assisting Communities Together)**, con l'obiettivo di sostenere le attività di promozione dei diritti umani svolte da organizzazioni non governative nelle comunità locali. È stato inoltre consolidato un database sull'educazione ai diritti umani, che fornisce informazioni e materiali sui programmi e le organizzazioni coinvolte in questo ambito.

<http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm>

Programma "Education for all" (EFA)

L'EFA è un'iniziativa globale per garantire l'educazione primaria di qualità per tutti, bambini, giovani e adulti. Il lancio dell'iniziativa risale alla **Conferenza mondiale sull'educazione per tutti**, svoltasi a Jomtien, Thailandia, nel 1990, nel corso della quale i rappresentanti di Governi, organizzazioni intergovernative e non-governative hanno concordato, come obiettivo universale, di promuovere l'educazione primaria per tutti e di ridurre massicciamente l'analfabetismo entro la fine del decennio. Dieci anni più tardi, quando ancora molti Paesi erano lontani dall'aver raggiunto questo obiettivo, 5 agenzie delle NU (UNESCO, UNDP, UNFPA, UNICEF e Banca Mondiale) riunite a Dakar, Senegal, per il **Forum mondiale sull'educazione**, hanno affermato il proprio impegno a promuovere il raggiungimento di 6 obiettivi chiave entro il 2015: sviluppare programmi di cura ed educazione per la prima infanzia; garantire un'educazione primaria libera ed obbligatoria per tutti; promuovere l'apprendimento e la formazione continua per giovani e adulti; aumentare del 50% il tasso di alfabetizzazione degli adulti; ottenere la parità di genere entro il 2005 e l'uguaglianza di genere entro il 2015; migliorare la qualità dell'educazione.

L'Unesco ha la responsabilità generale di coordinare le attività di tutti gli attori internazionali coinvolti. In questo contesto è stato creato l'**EFA Global Monitoring Report**, formato da un team di esperti dell'UNESCO, che si prefigge di monitorare la situazione esistente a livello internazionale.

L'educazione ai diritti umani si pone al centro delle attività dell'Unesco. Già con la prima strategia 2002-2007, l'Organizzazione si era data come impegno programmatico quello di sviluppare l'educazione ai diritti umani. Con il 2008, è stata avviata la nuova **Strategia di medio termine (2008-2013)**, che vede ancora nell'educazione, intesa sia nella sua funzione istituzionale che come formazione globale della persona, una priorità da perseguire, in coerenza con il mandato della missione affidata all'UNESCO dalle NU, in base al quale: "Nella sua veste di organismo specializzato all'interno del sistema delle NU, l'UNESCO contribuisce al consolidamento della pace, alla riduzione della povertà, allo sviluppo sostenibile e al dialogo interculturale attraverso l'istruzione, le scienze, la cultura, la comunicazione e l'informazione". La nuova strategia si struttura attorno a **cinque obiettivi** di ampio respiro: garantire un'istruzione di qualità per tutti; mobilitare le conoscenze scientifiche e le politiche della scienza per uno sviluppo sostenibile; rispondere alle nuove sfide di natura etica; promuovere la diversità culturale e il dialogo tra le culture; costruire società della conoscenza inclusive attraverso l'informazione e la comunicazione.

<http://portal.unesco.org/education/>


Il Consiglio d'Europa e l'educazione ai diritti umani

Da oltre 30 anni, il Consiglio d'Europa promuove iniziative concrete nel campo dell'insegnamento ai diritti umani. Tale attività non riguarda solo l'ambito scolastico o universitario, ma anche gruppi professionali, quali giudici e avvocati, membri delle forze dell'ordine o dell'esercito, guardie carcerarie, formatori ecc. A livello politico, esistono una serie di **dichiarazioni, risoluzioni e raccomandazioni in tema di educazione ai diritti umani**.

Consiglio dei Ministri: Risoluzione R(78) 41 sull'insegnamento dei diritti umani; Raccomandazione R(79) 16

sulla promozione della ricerca sui diritti umani; Raccomandazione R(85) 7 sull'apprendimento ed insegnamento dei diritti umani nelle scuole; Raccomandazione R(2004)4 sulla CEDU nell'insegnamento universitario e nella formazione professionale.

Assemblea Parlamentare: tra le numerose raccomandazioni si può citare, per tutte, la Raccomandazione 1346 (1997) sull'educazione ai diritti umani.



I programmi di educazione ai diritti umani

European programme of Human rights Education for Legal Professionals (HELP): programma finalizzato ad integrare la formazione sulla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) nelle strutture nazionali per la formazione di giudici e pubblici ministeri (www.coe.int/help).

Police and Human Rights: programma di formazione ai diritti umani delle forze dell'ordine (www.coe.int/T/E/Human_Rights/Police/).

Educazione ai diritti umani per i giovani: programma organizzato dal centro della gioventù del Consiglio d'Europa, con sede a Budapest. Il programma ha anche prodotto il manuale per l'educazione ai diritti umani "Compass" (<http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp>).

Cittadinanza democratica attraverso l'insegnamento: condivisione di buone pratiche e attività per aiutare giovani e adulti ad un ruolo attivo nella vita democratica.

www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp

L'educazione ai diritti umani in Italia

In Italia è interessante registrare l'evoluzione di una progettualità specifica in tutte le scuole, in risposta anche a proposte ministeriali, come il progetto nazionale "Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: la cultura dei diritti umani", attivato da oltre 6 anni. Nella Regione Veneto, tale progetto ha avuto un grande successo, grazie alla collaborazione con il **Centro diritti umani**, che ha permesso di promuovere la cultura dei diritti umani e della cittadinanza attiva come attuazione coerente e premessa necessaria di un nuovo orizzonte pedagogico, fondato sui principi di convivenza democratica e sui valori posti a fondamento dell'organizzazione sociale.

www.centrodirittiumani.unipd.it/a_materiali/scuola.asp

Convenzioni e Raccomandazioni adottate dalla Conferenza Generale dell'UNESCO

14 dicembre 1960 - Convenzione contro la discriminazione nell'educazione. Entrata in vigore nel 1968. L'Italia ha ratificato nel 1966.



10 dicembre 1962 - Protocollo alla Convenzione contro la discriminazione nell'educazione relativo all'istituzione di una Commissione di Buoni Uffici per risolvere le controversie tra gli Stati parte della Convenzione


5 ottobre 1966 - Raccomandazione concernente la condizione degli insegnanti.

23 novembre 1974 - Raccomandazione concernente l'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

26 novembre 1976 - Raccomandazione sullo sviluppo dell'educazione per gli adulti.

“Diritti in costruzione”: pace, sviluppo, ambiente, bioetica

Oltre ai diritti di prima e seconda generazione, si parla anche di una terza generazione di diritti in relazione a **pace, sviluppo e ambiente**. Sono i diritti propri dell'era dell'interdipendenza mondiale, ovvero i diritti della solidarietà planetaria. La loro realizzazione non è possibile al di fuori di uno schema di interdipendenza e a prescindere dal dovere di solidarietà e di cooperazione multilaterale.



Nel cantiere internazionale si lavora alacremente per inserirli nella lista dei diritti umani giuridicamente riconosciuti. La **Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli** già riconosce questi diritti come diritti dei popoli, e costituisce pertanto un precedente ineludibile. Nel sistema delle NU, si è ancora allo stadio delle “dichiarazioni” solenni, delle raccomandazioni, quindi

nell'anticamera della codificazione giuridica. La ragione di tanta ‘prudenza’ da parte degli Stati è per così dire di “ordine mondiale”. L'obbligo di adempimento rispetto a questi diritti comporta la scelta di un ben preciso modello di ordine mondiale, al cui interno: il principio di autorità sopranazionale prevalga su quello di sovranità nazionale; le istanze di stato sociale, fuori e dentro gli stati, trovino concreta risposta mediante istituzioni e programmi politici adeguati; il modello di sviluppo sia per tutti quello dello “sviluppo umano sostenibile”.

Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace

Risoluzione dell'Assemblea Generale 39/11 del 12 novembre 1984

L'Assemblea Generale, [...]

Proclama solennemente che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace;

Dichiara solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua realizzazione costituiscono obbligo fondamentale di ciascuno Stato; Sottolinea che per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace è necessario che le politiche degli Stati siano indirizzate all'eliminazione della minaccia della guerra, in particolare della guerra nucleare, la rinuncia all'uso della forza nelle relazioni internazionali e la composizione delle controversie internazionali attraverso mezzi pacifici sulla base della Carta delle NU.

Dichiarazione sull'Ambiente Umano

Conferenza delle NU sull'Ambiente Umano a Stoccolma (1972)

1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future. [...]

2. Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future [...].

5. Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità.

18. [...] la scienza e la tecnologia devono essere impiegate per identificare, evitare e controllare i pericoli ecologici e per risolvere i problemi ambientali ai fini del bene comune dell'umanità.

19. L'educazione sui problemi ambientali, svolta sia fra le giovani generazioni sia fra gli adulti, dando la dovuta considerazione ai meno abbienti, è essenziale [...].

26. L'uomo e il suo ambiente devono essere preservati dagli effetti delle armi nucleari e di tutti gli altri mezzi di distruzione di massa. Gli Stati devono sforzarsi di giungere sollecitamente ad un accordo, nei relativi organismi internazionali, sulla eliminazione e la completa distruzione di tali armi.

Si segnala, inoltre:

Conferenza delle NU sull'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro, giugno 1992;

Carta mondiale della natura (Risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 37/7, 1982)

Norme sulla responsabilità delle corporazioni transnazionali e di altre imprese d'affari rispetto ai diritti umani (adottate dalla Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani, 13 agosto 2003)

E in ambito regionale:

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998);

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per i danni risultanti da attività pericolose per l'ambiente (1993).

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU del 4 dicembre 1986

Articolo 1 - 1) Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo.

2) Il diritto umano allo sviluppo presuppone altresì la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione, che comprende [...] l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su ogni loro ricchezza e risorsa naturale.

Articolo 2 - 1) L'essere umano è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere pertanto il protagonista attivo ed il beneficiario del diritto allo sviluppo.

Articolo 3 - 1) Gli Stati hanno la responsabilità primaria di creare le condizioni nazionali ed internazionali, atte a promuovere la realizzazione del diritto allo sviluppo.

Anche in relazione alla **ricerca scientifica**, i diritti umani prescrivono precisi parametri di comportamento. Di per sé, la libertà di ricercare è un diritto umano fondamentale, che rientra nella famiglia dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il cui esercizio incorre nel limite generale di qualsiasi altro diritto fondamentale, cioè il rispetto degli altrui diritti e delle altrui libertà, a cominciare dalla vita e dalla pace. Emerge, in relazione a queste problematiche, una nuova (quarta) generazione di diritti. È questo il caso, ad esempio, della **bioetica**: disciplina recente, nata all'inizio degli anni settanta, quando, a causa dei vorticosi cambiamenti in ambito scientifico, si è iniziato a porsi domande di carattere morale rispetto all'evoluzione della scienza, della medicina in particolare. La ricerca scientifica, infatti, è anche in funzione applicativa: le traduzioni tecnologiche della scienza nei sistemi di armamento e di distruzione degli equilibri naturali nonché le manipolazioni genetiche comportano estese e fragranti prevaricazione dei diritti umani. Lo scienziato deve essere consapevole delle possibili implicazioni del suo operare e la comunità sociale ha il diritto-dovere di impedire che si attenti, attraverso procedimenti di ricerca scientifica dei quali è difficile distinguere la fase 'pura' da quella 'applicativa', alla dignità della persona e alla stessa sopravvivenza del genere umano. Anche e soprattutto in questo campo, più che provvedimenti limitativi e repressivi, occorrono precisi atti normativi di matrice e portata internazionali, aventi carattere generale e con funzione orientativa. Le obiezioni di coscienza a certe strumentalizzazioni tecnologiche delle 'scoperte' scientifiche sono un indicatore preciso della necessità che anche la ricerca scientifica si preoccupi di salvaguardare valori umani universali anche per salvaguardare la propria libertà e dignità.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Consiglio Europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000

Articolo 1 - Dignità umana - La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Si segnala inoltre la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (1997) e la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani (2003) adottate dalla Conferenza Generale dell'UNESCO).

A livello regionale, nel 1997 il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani

Conferenza Generale dell'UNESCO, 19 ottobre 2005

Articolo 3 - Dignità umana e diritti umani

(a) La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate.

(b) Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbero prevalere sull'interesse esclusivo della scienza o della società.

Articolo 5 - Autonomia e responsabilità individuale

L'autonomia delle persone di prendere delle decisioni, assumendosi la responsabilità di tali decisioni e rispettando l'autonomia altrui, deve essere rispettata. Per le persone prive della capacità di esercitare l'autonomia, particolari misure devono essere adottate al fine di tutelare i loro diritti e i loro interessi.

Articolo 6 - Consenso

(b) La ricerca scientifica dovrebbe essere condotta soltanto con il consenso preventivo, libero, esplicito e informato della persona coinvolta. [...]

Articolo 10 - Uguaglianza, giustizia ed equità

La fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani in termini di dignità e diritti deve essere rispettata in modo che tutti siano trattati in maniera giusta ed equa.

Articolo 12 - Rispetto della diversità culturale e del pluralismo

L'importanza della diversità culturale e del pluralismo dovrebbe essere tenuta in dovuta considerazione. Tuttavia, tali considerazioni non devono essere invocate per violare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali [...]

Articolo 14 - Responsabilità sociale e salute

(b) [...] il progresso scientifico e tecnologico dovrebbero favorire:

- l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e ai farmaci essenziali, soprattutto per la salute delle donne e dei bambini [...];
- l'accesso a un'alimentazione e a un approvvigionamento d'acqua adeguati;
- il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente;
- l'eliminazione della marginalizzazione e dell'esclusione delle persone per qualsiasi ragione; e
- la riduzione della povertà e dell'analfabetismo.

Articolo 15 - Condivisione dei benefici

(a) I benefici derivanti da qualsiasi ricerca scientifica e dalle sue applicazioni dovrebbero essere condivisi con la società nel suo insieme e nell'ambito della comunità internazionale, in particolare con i paesi in via di sviluppo. [...]

Articolo 16 - Protezione delle generazioni future

L'impatto delle scienze della vita sulle generazioni future, compreso quello sulla loro costituzione genetica, dovrebbe essere preso in dovuta considerazione.

Articolo 19 - Comitati etici

Comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralisti dovrebbero essere istituiti, promossi e sostenuti al livello adeguato al fine di:

- determinare quali siano le questioni rilevanti di natura etica, giuridica, scientifica e sociale implicate nei progetti di ricerca che coinvolgono esseri umani;
- fornire pareri riguardo ai problemi etici che emergono nei contesti clinici;
- valutare gli sviluppi scientifici e tecnologici, formulare delle raccomandazioni e contribuire all'elaborazione di linee guida su questioni che ricadono nell'ambito della presente Dichiarazione; e
- promuovere il dibattito, la formazione, la consapevolezza pubblica e il coinvolgimento della collettività nella bioetica.

Il paradigma dei diritti umani quale fondamento del dialogo interculturale

Il dialogo interculturale, oggi, è un capitolo importante dell'agibilità del paradigma dei diritti umani e dei correlati principi democratici. Questo paradigma è infatti strumento indispensabile per gestire la difficile, potenzialmente conflittuale, condizione di multi-culturalità in termini di interazione dialogica, cioè di effettiva interculturalità. Per le culture questo paradigma rappresenta, in particolare, un antidoto contro le ricadute omologanti della mondializzazione senza regole da un lato, e contro le contestuali, improduttive e destabilizzanti reazioni fondamentalistiche dall'altro. La cultura dei diritti della persona, infatti, aiuta a salvaguardare, nel segno

dell'universale, proprio la diversità e i caratteri genuinamente endogeni delle culture, cioè l'anima profonda di ciascuna di esse. Tuttavia, l'interazione dialogica fra culture, perché non si limiti soltanto alla trasmissione e alla comparazione di dati cognitivi - operazione evidentemente necessaria - né ad un'astratta contemplazione incrociata di patrimoni artistici, letterari, monumentali, ecc., deve giocarsi sul terreno dei fatti, dei comportamenti pratici, delle politiche pubbliche, delle azioni positive. Nell'era dell'interdipendenza e degli estesi processi di mondializzazione che le si accompagnano, il dialogo interculturale sarà dunque grandemente facilitato dalla discussione e dalla condivisione di un comune progetto di (nuovo) ordine mondiale fondato sul paradigma dei diritti umani, come esplicitamente prescrivono la Carta delle NU, la Dichiarazione universale del 1948 e l'intero 'nuovo' Diritto internazionale umanocentrico che ne discende.

Conferenza internazionale: "Dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza" - Università di Padova, Aula Magna 'Galileo Galilei', 2-3 marzo 2007

Dichiarazione finale

Facendo seguito alle precedenti Conferenze Jean Monnet-ECSA, in collaborazione con la Commissione Europea, svoltesi a Bruxelles a partire dal 2002, il Progetto Europeo di Ricerca su "Il ruolo del dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza", promosso da una rete di Cattedre Jean Monnet, di Associazioni per lo studio della Comunità Europea, ECSA, e di Poli europei d'eccellenza Jean Monnet ha prodotto un ricco risultato, approfondite riflessioni e dibattiti tra accademici, operatori e studenti.

Siamo convinti che un vero Dialogo interculturale comporta l'esercizio di importanti virtù democratiche:

la virtù cognitiva (cognitive virtue):

se le opinioni non sono rigide in partenza, un dialogo aperto può dar luogo a nuovi, più appropriati e articolati punti di vista e incrementare la conoscenza reciproca;

la virtù civica (civic virtue):

il dialogo interculturale forma cittadini 'migliori' (più informati, attivi, responsabili) e abbassa la propensione all'intolleranza e ai comportamenti violenti;

la virtù del governare (governance virtue):

i processi e le decisioni in grado di coinvolgere tutti i segmenti della società mediante la partecipazione attiva dei cittadini, rafforzano la comunità politica e la arricchiscono di maggiore legittimazione e di più efficace capacità decisionale.

Consapevoli dell'importanza di un approccio equilibrato alla costruzione politica del futuro dell'Unione Europea per tutti i suoi cittadini "nella reciproca fiducia" (confidence-building),

Ci dichiariamo convinti che:

tutti gli uomini e tutte le donne sono creati eguali e hanno il diritto a piene ed eguali opportunità. L'Unione Europea ha la responsabilità di perseguire il Bene comune di tutti, non soltanto di coloro che si trovano al suo interno ma anche di coloro che sono nei suoi "dintorni" (Neighbours), vicini e lontani;

questa responsabilità dell'UE deve essere condivisa con i suoi partners. In una società diversificata e pluralista, il primo imperativo del governare democraticamente è quello della partecipazione e il diritto di tutti gli individui e di tutte le collettività deve essere preso in rispettosa considerazione nel perseguimento di ciò che il bene comune richiede, per la massima coesione nella piena solidarietà;

il paradigma dei Diritti umani, al suo più alto livello di

realizzazione possibile, sta a fondamento dello sviluppo integrale di ogni persona umana;

il genuino e rispettoso Dialogo Interculturale è la necessaria arte e il necessario strumento per individuare e perseguire il Bene Comune;

insieme, attraverso e al di là degli Stati e dei Popoli membri dell'Unione Europea, possiamo realizzare l'idea della Cittadinanza Plurale e Inclusiva, radicata nei Diritti umani, nei valori comuni e nel perseguimento del Bene comune;

l'idea della Cittadinanza Inclusiva, praticata nelle città, ad ogni livello, in ogni ambito di decisione e in seno alla Società Civile, in particolare nel Partenariato Euro-Mediterraneo, implica: (1) la non esclusione pregiudiziale di qualsiasi sistema di fede o di valori dal partecipare nei processi decisionali e dalle politiche e azioni che promuovono e salvano la vita, (2) il principio fondamentale di "non dominanza";

in questo modo continueremo a scoprire che ciò che ci unisce è molto più consistente di ciò che può dividerci;

gli Stati e i Popoli dell'Unione Europea vogliono coinvolgersi pienamente in un dialogo orientato all'azione e a considerare di concepire, quale impegno da condividere con i propri partners, nuovi meccanismi per sviluppare la cittadinanza. Accogliamo con favore l'iniziativa di Dialogo Preventivo (pre-emptive dialogue) proposta dal Ministro degli Esteri della Repubblica di Malta, Michael Frendo, e siamo determinati a esplorare ogni opportunità, in qualsiasi settore, per la sua realizzazione;

qualsiasi reale o supposta mancanza di principi o di valori morali o di 'doppi standards' può superarsi e l'Unione Europea deve dare appropriata testimonianza del suo impegno e della sua fedeltà ai valori che ineriscono alla Cultura Europea e ai suoi fondamenti politici, sociali e morali;

questa apertura alla Cittadinanza universale, Eguale e Inclusiva e il coerente impegno degli Stati e dei Popoli dell'Unione Europea possono condurre, se messi reciprocamente in atto attraverso un genuino dialogo e l'impegno per valori condivisi, ad un nuovo livello di unità nella diversità.

Tradurre insieme i valori in azioni attraverso il dialogo rafforzerà e renderà irreversibile le partnerships basate sulla cittadinanza nel perseguimento del Bene Comune.

Padova, 3 Marzo 2007

Conferenza organizzata dal Centro diritti umani dell'Università di Padova a conclusione del Progetto Europeo di ricerca Jean Monnet-European Community Studies Association-ECSA, coordinato dal Centro diritti umani e dal Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova e realizzato con la partecipazione attiva delle Università di Atene-Panteion, Lodz, Malta, dell'Istituto Europeo di Lodz e di ECSA-Grecia.



Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Adottata a Parigi, il 20 ottobre 2005, dalla Conferenza generale dell'UNESCO

Articolo 2 - Linee direttrici

1. Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, dell'informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. [...]

3. Principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture
La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.

5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

6. Principio dello sviluppo sostenibile

La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

Dichiarazione di Berlino sul dialogo inter-religioso

Consiglio Europeo dei Leader Religiosi - Religioni per la Pace - 5 marzo 2008-09-05

3. Il dialogo interreligioso deve promuovere il rispetto per i diritti umani. Il dialogo interreligioso deve rispettare i valori condivisi che fondano tutte le grandi tradizioni religiose e che sono sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani. L'impegno per i diritti umani non preclude l'esistenza di visioni del mondo, sistemi etici e interpretazioni differenti.

9. Il dialogo interreligioso conduce all'azione comune. Una piena comprensione del dialogo interreligioso include un'azione comune – diapressi. La dignità della vita umana, verso cui tutte le religioni sono impegnate, è messa in discussione, ad esempio, dalla povertà, dalla violenza, dagli abusi nei confronti di donne e bambini, dalla discriminazione verso i migranti e dai drammatici cambiamenti dell'ambiente naturale. Le varie religioni possono affrontare questi problemi insieme, sebbene le nostre visioni etiche possono partire da presupposti differenti. Il dialogo interreligioso dovrebbe cercare di attingere alle risorse proprie delle diverse tradizioni religiose per affrontare le sfide che l'Europa si trova oggi a dover fronteggiare. Attraverso l'azione comune impariamo meglio a comprendere noi stessi, l'un l'altro e il mondo in cui viviamo.

Strumenti didattici

Numerosi sono, inoltre, gli elenchi di buone pratiche nel campo del dialogo interculturale. Si segnala in particolare il sito del CoE interamente dedicato alle attività intraprese per la promozione del dialogo interculturale, non solo nel continente europeo, ma anche nelle regioni limitrofe: www.coe.int/t/dg4/intercultural

2008 - Anno europeo del dialogo interculturale

L'Unione Europea ha proclamato il 2008 "Anno europeo del dialogo interculturale" (Decisione n. 1983/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006), con l'obiettivo di:



- promuovere il dialogo interculturale come processo in cui quanti vivono nell'UE possono migliorare la loro capacità di adattarsi ad un ambiente culturale più aperto e alla diversità culturale e religiosa;

- mettere in evidenza il dialogo interculturale come opportunità di contribuire a una società pluralistica e dinamica, in Europa e nel mondo intero;

- sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di sviluppare una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo;
- porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri.

- identificare, condividere e dare un riconoscimento europeo visibile alle migliori pratiche di promozione del dialogo interculturale, in particolare tra i giovani e i bambini;

- rafforzare il ruolo dell'istruzione come mezzo importante per insegnare la diversità, aumentare la comprensione delle altre culture e sviluppare competenze e migliori prassi sociali;

- contribuire ad esplorare nuovi approcci al dialogo interculturale che implicino la cooperazione di un'ampia varietà di attori.

In preparazione dell'Anno europeo il Centro Diritti umani dell'Università di Padova ha pubblicato i volumi: L. Bekemans, M. Karasinska-Fendler, M. Mascia, A. Papisca, C.A. Stephanou, P.G. Xuereb (eds), *Intercultural Dialogue and Citizenship. Translating Values into Actions. A Common Project for Europeans and Their Partners*, Venezia, Marsilio, 2007; M. Mascia, *Dialogo interculturale, diritti umani e cittadinanza plurale*, Venezia, Marsilio, 2007. I due volumi contengono i risultati della ricerca su "The Role of intercultural dialogue for the development of a new (plural, democratic) citizenship", promossa da un coordinamento di Cattedre Jean Monnet, Associazioni nazionali ECSA e Centri europei d'Ecceellenza Jean Monnet, nel quadro di un progetto europeo co-finanziato dalla Commissione europea, Direzione generale educazione e cultura, Unità A2, e dalla Regione del Veneto. Il Progetto di ricerca, coordinato dal prof. Antonio Papisca, si è articolato in quattro gruppi di lavoro transnazionali e interdisciplinari per un totale di 35 ricercatori.

In occasione della Conferenza internazionale di presentazione dei risultati della ricerca, che ha avuto luogo nell'Aula Magna 'Galileo Galilei' dell'Università di Padova dall'1 al 4 marzo 2007, è stata approvata una Dichiarazione finale policy-oriented con idee e proposte per l'Anno europeo del dialogo interculturale (v. p. 44).

• www.interculturaldialogue2008.eu/

I Principi guida sulla povertà estrema e i diritti umani

La povertà è un fenomeno globale, che aggredisce l'universalità dei diritti umani, perché annulla sia i diritti economici e sociali, come il diritto alla salute, un alloggio adeguato, cibo e acqua potabile, e il diritto all'istruzione, sia i diritti civili e politici, come il diritto a un processo equo, la partecipazione politica e la sicurezza della persona. Secondo le parole dell'ex Segretario Generale delle NU, Kofi Annan: "la deprivazione economica e la mancanza di reddito sono caratteristiche standard della maggior parte delle definizioni di povertà. Questa però è un'ottica di tipo essenzialmente economico, che da sola non tiene conto della miriade di aspetti: sociale, culturale e politico, del fenomeno. La povertà non è solo quella economica o la privazione di risorse materiali, ma una **violazione della dignità umana**". Spesso, inoltre, la povertà è associata a discriminazioni di genere (come rilevato in un rapporto del 2008 sulla "femminizzazione" della povertà a cura dell' International Poverty Centre - www.undp-povertycentre.org/pub/IPCPovertyInFocus13.pdf), a violazioni dei diritti dell'infanzia (vedi Rapporto UNICEF 2007), o a situazioni di svantaggio culturale di vario tipo (cfr., a questo proposito, il Programma UNESCO per lo sradicamento della povertà, in particolare della povertà estrema: www.unesco.org/shs/antipoverty).

Riconoscere, dunque, la portata di questo problema rappresenta il primo passo per pianificare la prossima generazione di iniziative di lotta alla povertà, che devono incentrarsi, innanzitutto, sul rispetto della dignità di ogni persona umana e sulla promozione del **diritto allo sviluppo umano**.


A tal fine, ed in particolare nell'ambito della **lotta alla povertà estrema**, la Sottocommissione per la promozione e la protezione dei Diritti umani ha elaborato una prima versione dei cosiddetti **Principi guida sulla povertà estrema e i diritti umani**, (Risoluzione 2006/9 del 24 agosto 2006).

Oggi, la povertà rappresenta la sfida più impegnativa ai diritti umani a livello mondiale. Combattere la povertà, la deprivazione e l'esclusione non è una questione di carità, e non dipende dalla ricchezza di una nazione. Affrontare la povertà secondo un approccio incentrato sui diritti umani consentirà di avere maggiori possibilità di eliminare questa piaga che oggigiorno attanaglia il mondo intero. [...] Lo sradicamento della povertà è un obiettivo raggiungibile.

Louise Arbour, Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, 10 dicembre 2006

Il Consiglio di diritti umani, con Risoluzione A/HRC/2/2 del 27 novembre 2006, ha avviato un processo di consultazione, coordinato dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, al fine di rivedere ed arric-

chire il documento in questione. In questa importante fase di consultazione, si distinguono due principali vie di raccolta delle informazioni e dei contributi: una "per la società civile, organizzata e non", determinata da un alto grado di partecipazione e di trasparenza, chiaro esempio di possibilità di inserimento per le ONG negli interstizi istituzionali dell'Organizzazione; l'altra "intergovernativa", sulla quale l'Alto Commissario per i diritti umani ha presentato un rapporto nel corso della Settima sessione ordinaria del Consiglio di diritti umani (3-28 marzo 2008).



Attraverso la prima via sono stati raccolti numerosi contributi; in particolare, un gran numero di ONG e alcuni esponenti del mondo accademico hanno preso parte attivamente alla consultazione online condotta tra il 20 Agosto e il 20 Settembre 2007 dall'UN-NGLS (*United Nations Non-Governmental Liaison Service*, sul cui sito è possibile consultare il rapporto finale: www.un-nxls.org/docs/ohchr/consultation.pdf). Altri attori, invece, si sono rivolti direttamente all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (è il caso, tra gli altri, del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova e dell'Italiana FOCSIV - *Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario*). La quantità di appunti, note, specificazioni, sottolineature e di attenti e precisi assottigliamenti del testo è davvero notevole; in generale si sono voluti sottolineare e implementare alcuni aspetti fondamentali di questi Principi Guida, quali:

- rispetto della dignità del povero;
- necessità di un approccio basato sui diritti umani;
- partecipazione attiva del povero agli sforzi per eliminare le condizioni di povertà;
- diritto al pieno godimento dei *beni pubblici globali*;
- necessità di stornare risorse dal mercato delle armi in direzione dello sviluppo umano;
- legami tra povertà, discriminazione e stigmatizzazione;
- consapevolezza che la povertà estrema esiste in tutti i Paesi del mondo;
- impatto della povertà sull'implementazione e l'azionabilità di tutte le categorie dei diritti umani: civili, politici, economici, sociali e culturali.

In maniera particolare si sottolinea la forte intesa di alcune ONG nel ribadire la valenza giuridica vincolante (di *ius cogens*) delle norme del diritto internazionale dei diritti umani.

Lavoratori di pace

L'Assemblea Generale delle NU, con Risoluzione 53/144 dell'8 marzo 1999, ha adottato la solenne Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Essa è considerata la "Carta dei difensori dei diritti umani".

La Dichiarazione non riconosce nuovi diritti fondamentali; mira piuttosto a legittimare e garantire quanti - in particolare membri di movimenti, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, intellettuali - operano in prima linea, spesso col rischio della loro vita, per la difesa dei diritti umani

Principi sanciti nella Dichiarazione:

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti

(Assemblea generale delle NU, risoluzione 53/144, 8 marzo 1999)

Articolo 1 Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7 Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

- è diritto e responsabilità di ciascuno e di tutti operare attivamente per la protezione e la promozione dei diritti umani;

- chi agisce per i diritti umani può legittimamente farlo sia come individuo sia in associazione con altri;

- l'attività di promozione e tutela dei diritti umani è sempre lecita e legittima a condizione che avvenga pacificamente, non violentemente;

- l'attività degli operatori dei diritti umani

non ha confini, deve essere consentita dentro e fuori lo Stato di appartenenza;

- i difensori dei diritti umani hanno il diritto di associarsi e organizzarsi anche sul piano internazionale;

- chiunque, individualmente o in associazione con altri, può contribuire a migliorare la tutela dei diritti umani avanzando idee e proposte che le competenti istanze istituzionali devono prendere in considerazione.

Navigare in internet

- Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani:
www2.ohchr.org/english/issues/defenders/
- Amnesty International:
www.amnesty.org/en/human-rights-defenders
- International Service for Human Rights:
www.ishr.ch (Sezione HRD)

Organizzazioni internazionali non governative

- Amnesty International: www.amnesty.org
- Anti Slavery International: www.antislavery.org
- Human Rights Watch (HRW): www.hrw.org
- Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH): www.fidh.org
- International Commission of Jurists (ICJ): www.icj.org
- Refugees International: www.refintl.org
- Association for the prevention of torture (APT): www.apr.ch
- World Organization against Torture: www.omct.org
- Lawyers Committee for Human Rights: www.lchr.org
- Oxfam International: www.oxfam.org
- Frères des hommes: www.france-fdh.org
- The Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO): www.ngocongo.org
- International Service for Human Rights: www.ishr.ch
- Greenpeace International: www.greenpeace.org
- International Helsinki Federation for Human Rights (IHF): www.ihf-hr.org
- Médecins Sans Frontières (MSF): www.msf.org
- Penal Reform International: www.penalreform.org
- Physicians for Human Rights: http://physiciansforhumanrights.org
- Reporters Without Borders: www.rsf.org
- The Coalition for the International Criminal Court (CICC): www.iccnw.org
- Action Aid: www.actionaid.org.uk
- International Cooperation for Development and Solidarity: www.cidse.org
- World Forum of Civil Society Networks – UBUNTU: www.ubuntu.upc.edu
- European NGO Confederation For Relief and Development - CONCORD: www.concordeurope.org
- Control Arms: www.controlarms.org
- Save the children: www.savethechildren.net
- Euro-Mediterranean Human Rights Network: www.euromedrights.net
- Asian Human Rights Commission: www.ahrchk.net
- Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD): www.tchrd.org
- Amman Centre for Human Rights Studies: www.achrs.org
- The Palestinian-Israeli Peace NGO Forum: www.peacengo.org
- B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories: www.btselem.org
- Combatants for peace: www.combatantsforpeace.org
- Derechos Human Rights: www.derechos.org
- Asociacion Pro Derechos Humanos: www.aprodeh.org.pe

Istituti di ricerca e centri specializzati

- Institut International des Droits de l'Homme René Cassin: www.iidh.org
- University of Oxford - International Human Rights Law: <http://humanrightslaw.conted.ox.ac.uk/>
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): www.sipri.org
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos: www.iidh.ed.cr
- International Crisis Group: www.crisisgroup.org

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Introduzione

Il Diritto internazionale dei diritti umani e la relativa *machinery* sono in fase di continua evoluzione e complessificazione, da cui discende un imperativo chiaro per gli Stati che si vincolano all'osservanza delle norme e dei principi giuridici internazionali: essi devono attrezzarsi con strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo tra gli apparati strettamente governativi e le strutture "indipendenti". Per i diritti umani, infatti, prescindere dalle istituzioni significa deprivarli di ogni valida garanzia. Detto questo, occorre altresì sottolineare che la garanzia piena – cioè democratica e concreta – dei diritti fondamentali esige che ci siano anche strutture che promanano direttamente dalla società civile e che si prefiggono non soltanto di partecipare alla formazione delle politiche, ma anche di promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e di prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

I cosiddetti "Principi di Parigi", fatti propri dalla Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle NU, forniscono un elenco esaustivo dei requisiti che devono connotare le "Istituzioni nazionali dei diritti umani", appunto quali istituzioni indipendenti di società civile. Tali istituzioni sono state successivamente individuate – concordemente, in ambito ONU, Consiglio d'Europa, OSCE, Unione Europea – nella "Commissione nazionale per i diritti umani" e nel "Difensore Civico Nazionale". Esse devono essere costituite in virtù di un atto legislativo (auspicabilmente, di natura costituzionale) e i loro membri devono risultare, in via di principio, da decisioni adottate non dall'Esecutivo, ma da organi parlamentari. Le loro competenze sono essenzialmente consultive, di informazione e di monitoraggio.

In Italia non esiste né la Commissione nazionale per i diritti umani né il Difensore civico nazionale. Esistono invece Autorità pubbliche di promozione dei diritti umani con mandati settoriali (bioetica, pari opportunità, tutela dei minori ecc.), e soprattutto due organismi governativi sui diritti umani: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri e il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questi due Comitati pertengono alla sfera delle competenze, dei poteri e delle funzioni delle istituzioni governative, non meno necessarie, ovviamente, di quegli organismi "indipendenti", la cui istituzione è insistentemente raccomandata a livello internazionale. Si tratta ora di impiantare le strutture del versante "indipendente", come d'altronde esplicitamente dichiarato

e scritto nell'atto di candidatura dell'Italia al Consiglio Diritti umani delle NU.

In questa direzione stanno spingendo le 74 organizzazioni non-governative che fanno parte del cartello denominato "Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani", costituitosi nel 2002. È lecito attendersi che il Comitato dei Ministri e il CIDU, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, facciano proprie le sollecitazioni che provengono dal Comitato delle ONG, allo scopo di favorire la definitiva sistemazione delle strutture permanentemente preposte ai diritti umani, bilanciando la valenza governativa e la valenza "indipendente".

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. [...]

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il Comitato interministeriale per i diritti umani

Istituito con D.M. n. 519, 15/02/1978; la sua composizione è stata aggiornata con D.P.C.M 11 maggio 2007: è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri. Fanno parte del Comitato i rappresentanti delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della difesa; Ministero della giustizia; Ministero dell'interno; Ministero della pubblica istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ministero della solidarietà sociale; Ministero della sanità; Ministero per i diritti e le pari opportunità; Ministero per le politiche europee; Ministero per le politiche per la famiglia; Ministero delle comunicazioni; Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Comando generale del Corpo della guardia di finanza; Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Consiglio superiore della magistratura - segretariato; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); Commissione italiana per l'UNESCO; Comitato UNICEF Italia; Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome; Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI); Unione delle province d'Italia (UPI). Fanno inoltre parte del Comitato anche tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire supporto tecnico al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani;

b) promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall'Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte;

c) seguire l'attuazione delle convenzioni internazionali sul territorio nazionale nonché curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali;

d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 1 della legge 19 marzo 1999, n. 80;

e) mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Riguardo al punto c), va notato che il Comitato prepara i suddetti rapporti mediante la raccolta di informazioni presso i vari ministeri; li presenta e li commenta in sede internazionale e infine prepara un resoconto di tali dibattiti per i ministeri competenti. I contenuti di questi documenti sono generalmente sconosciuti all'opinione pubblica, in quanto né i rapporti né i successivi resoconti hanno adeguata diffusione nel Paese.

Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani

Istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto altresì dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della solidarietà sociale, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per le politiche per la famiglia e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato svolge essenzialmente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei vari organismi istituzionali che operano in ambito diritti umani.

Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale e i diritti umani

Con la riforma delle strutture centrali del Ministero degli affari esteri, entrata in vigore il 1 gennaio 2000, è stata creata una Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale e i diritti umani, al cui interno opera un ufficio (Ufficio II) dedicato esclusivamente alla tematica dei diritti umani.

www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/DGAffariPoliticiMultilatDirittiUmani/

Dipartimento per le pari opportunità

Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito con il CSI D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997, modificato con i D.P.C.M. del 30 novembre 2000 e D.P.C.M. del 30 settembre 2004. Il Dipartimento è strutturato nei seguenti uffici: Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale; Ufficio per gli interventi in materia parità e pari opportunità; Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali (UNAR). Presso il Dipartimento operano, tra gli altri, i seguenti organismi collegiali:

Traffico di esseri umani

- Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento
- Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani
- Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani

Violenza e discriminazioni

- Commissione Mutilazioni genitali femminili
- Osservatorio nazionale contro le molestie gravi e la violenza alle donne
- Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender
- Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità

Pari opportunità

- Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

www.pariopportunita.gov.it

Altri organismi creati da specifici strumenti normativi.

Commissione nazionale italiana per l'Unesco

Istituita con decreto interministeriale nel 1950 (aggiornato con D.M. 05/06/1989) e composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari ministeri ed enti pubblici e privati, nonché da personalità della cultura. Promuove a livello nazionale gli scopi e le attività dell'UNESCO, tra i quali la diffusione e l'approfondimento della tematica dei diritti umani.

www.unesco.it

Comitato nazionale per la bioetica

Istituito nel 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Comitato è affidata la funzione di orientare gli strumenti legislativi ed amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi. Il Comitato ha inoltre il compito di garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sugli aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche.

www.governo.it/BIOETICA/

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Istituito con legge 451/97, che ha istituito anche la Commissione parlamentare per l'infanzia, è presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale. Svolge una funzione di indirizzo e promozione generale delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Ogni due anni, l'Osservatorio predispone il **Piano d'azione e di interventi** del Governo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e la **Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia**, ed ogni cinque anni, predispone il Rapporto del Governo alle NU sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Con legge 23 dicembre 1997 n. 451 è stato inoltre istituito il **Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza**: svolge funzioni di supporto all'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

www.minori.it

Associazione Diritti umani - Sviluppo umano

L'Associazione Diritti umani - Sviluppo umano è nata nel 1996 da un gruppo di specialisti diplomati presso la Scuola di specializzazione post-universitaria in "Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani" dell'Università di Padova.

L'associazione si propone di valorizzare il tema dei diritti umani nelle politiche delle istituzioni e presso la società civile; fornisce servizi di orientamento e consulenza, nonché di formazione e ricerca a favore di enti locali, ONG, professionisti, gruppi di volontariato, scuole ed imprese. Tra le attività in corso si segnalano i seguenti progetti: Diritti+Umani. Immagini, documenti e storie sui diritti umani in Italia e nel mondo; Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti; Under the Moon: azioni a favore delle vittime di tratta e di mediazione dei conflitti. L'Associazione inoltre, in convenzione con l'Università di Padova, offre agli studenti la possibilità di svolgere un'attività di orientamento e di tirocinio formativo, partecipando in prima persona alle attività promosse dall'Associazione o realizzate in coordinamento con le associazioni AIDOS, Save the Children Italia e Valore Sociale.

• www.associazionedirittiumani.it



Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Il Comitato è una rete di 74 organizzazioni non governative italiane, che operano per la promozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della Fondazione Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani.



L'obiettivo principale del Comitato è quello di dare impulso e sostenere il processo legislativo per la creazione in Italia di una "Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani", in linea con gli standard promossi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993) e i Principi di Parigi. Inoltre il Comitato si occupa di promuovere la cultura dei diritti umani, con particolare attenzione alle problematiche specifiche della situazione italiana ed europea.

Attività a livello nazionale

Nel 2002, il "Gruppo giuridico" del Comitato ha elaborato una proposta di disegno di legge per la creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani; allo stesso tempo, un "Gruppo di contatto" ha integrato l'attività giuridica con un'azione sistematica di *advocacy* e *lobby* a livello parlamentare. Nel 2005, nel corso della XIV Legislatura, la proposta di legge è stata trasformata in Disegno di Legge n. 3300: "Creazione di una Commissione italiana per la promozione e protezione dei diritti umani secondo la Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale delle NU del 20 dicembre 1993", primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritta da altri 28 senatori. Il DDL è rimasto tuttavia bloccato al Senato.

Nel 2006, all'inizio della XV Legislatura, il DDL è stato ripresentato al Senato con primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritto da altri 32 senatori; alla Camera dei Deputati con primo firmatario l'On. Tana de Zulueta.

Finalmente, ad aprile 2007, dopo un lungo processo di esame e dibattito, il DDL è passato alla Camera dei Deputati, con il n. 1463 e la nuova intestazione "Creazione di una commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani e la protezione dei diritti delle persone detenute o private della propria libertà personale". Il testo, nuovamente bloccato al Senato, non è stato ripresentato nel corso dell'attuale Legislatura.

Parallelamente alle attività connesse con la creazione della Istituzione nazionale per i diritti umani, il Comitato, dal 2005, ha iniziato a progettare e realizzare un sistematico processo di monitoraggio del rispetto in Italia dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, utilizzando il quadro normativo dei due Patti internazionali in materia, in una prospettiva integrata. In tal senso, è stato istituito uno specifico "Gruppo di monitoraggio", composto da 60 organizzazioni non governative ed associazioni, coordinate dal VIS con il supporto della Fondazione Basso.

I primi risultati di questo esercizio di monitoraggio sono stati presentati il 20 giugno 2007 (giorno in cui l'Italia è diventata formalmente uno dei 47 Stati membri del Consiglio Diritti umani delle Nazioni Unite), con la pubblicazione di un rapporto intitolato "Rapporto di monitoraggio delle Raccomandazioni al Governo italiano del Comitato ONU sui diritti economici, sociali, culturali (26 novembre 2004) e del Comitato ONU sui diritti umani (2 dicembre 2005) in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia dei Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici e di altri strumenti di diritto internazionale" (disponibile sul sito del Comitato).

• www.comitatodirittiumani.org

Difesa civica

Sin dalla sua origine, la difesa civica è stata delineata come un rimedio informale, alternativo ai tradizionali rimedi amministrativi e giurisdizionali, nei casi di disfunzioni ed abusi che si verificano nell'azione amministrativa. In particolare, l'ufficio del difensore civico (un'autorità indipendente, non soggetta a controlli gerarchici) ha la funzione di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione).

Nell'esercizio di queste funzioni, il difensore civico può, tra l'altro:

- svolgere attività di impulso e proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- svolgere compiti di sollecitazione nei confronti dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- chiedere l'esibizione di atti o documenti, anche se segreti;
- indirizzare il cittadino verso le più idonee strutture e consigliarlo sulle iniziative o rimedi da adottare


La figura del Difensore civico è stata istituita per la prima volta nell'ordinamento italiano a livello delle **Regioni** e delle Province autonome. I primi esempi si sono avuti in Toscana (1974) ed in Liguria. Tale istituzione, infatti, pur non essendo formalmente ed espressamente prevista nella Costituzione italiana, è stata disciplinata, in ciascuna Regione, da apposite leggi regionali (soprattutto nel corso degli anni '80), che hanno derivato la loro legittimazione da disposizioni statutarie, ovvero direttamente dall'art. 117 della Costituzione.

Un'ulteriore spinta alla diffusione dell'istituto del Difensore civico è avvenuta con la Legge statale n. 142/1990 (il cui testo è poi confluito nel D. Lgs. N. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali) legge che, all'art. 8, ha introdotto la possibilità per gli **Enti locali** (Comuni, Province, Comunità montane ...) di nominare un proprio Difensore civico. In particolare, l'art. 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "lo Statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini".

Per quanto riguarda il Difensore civico della **Regione del Veneto**, la sua istituzione è avvenuta con la Legge regionale n. 28 del 06/06/1988 (Istituzione del Difensore civico) pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 10/06/1988. (www.difensorecivico.veneto.it)

Norma "Pace diritti umani"

"La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli". È l'articolo 1 della Legge Regionale del 30 marzo 1988, n. 18, un testo di alta valenza giuridico-costituzionale per l'ordinamento italiano, che traduce, per così dire al positivo, il generale principio del ripudio della guerra (articolo 11 della Costituzione italiana) nel "diritto alla pace" quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. Esso inoltre innova significativamente nel comportamento normativo degli enti di governo subnazionale dal momento che dà implicita attuazione ad un atto internazionale, in particolare a quanto proclamato dall'articolo 28 della Dichiarazione universale: "Ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella



presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati". Il collegamento dell'ordinamento regionale con principi e norme di quel nuovo Diritto internazionale che si radica nella Carta delle NU e nella Dichiarazione universale, diventa esplicito nelle pertinenti Leggi delle numerose Regioni che si sono incamminate nel solco del binomio indissociabile pace-diritti umani tracciato dal "prototipo" veneto: si vedano, tra le altre, la Legge della Lombardia del 5 giugno 1989, n. 20, e quella del Piemonte del 17 agosto 1995, n. 67. Ancora la Regione del Veneto compie un ulteriore importante passo con la Legge n. 55 del 16 dicembre 1999, "riconoscendo" quale diritto fondamentale della persona e dei popoli, insieme con la pace, anche lo sviluppo. Il diritto alla pace, allo sviluppo e all'ambiente sono considerati diritti umani di terza generazione, tuttora in attesa di pieno riconoscimento giuridico sul piano internazionale. La peculiarità del caso italiano sta nel fatto che proprio le Regioni hanno attuato tale riconoscimento, ponendosi così alla testa del movimento costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al "nuovo" Diritto universale dei diritti umani.

Ad arricchire ulteriormente il quadro normativo italiano in materia, a partire dal 1991, contribuiscono

migliaia di Comuni e Province che includono la “norma pace diritti umani” nel proprio Statuto. È una situazione tuttora unica al mondo, dal punto di vista sia strettamente giuridico sia politico, sociale e culturale: la cultura pace-diritti umani-cooperazione, una cultura “orientata all’azione” che possiamo tradurre come “via istituzionale non violenta alla pace”, sta sempre più coinvolgendo i mondi della scuola, dell’università, dell’associazionismo e del volontariato, con benefico sviluppo della democrazia partecipativa e della cultura della legalità e della solidarietà. Per quanto attiene alla materia dei diritti umani, gli ordinamenti giuridici ai vari livelli - nazionali, subnazionali, internazionale – devono armonizzarsi, anzi saldarsi fra loro: la dignità umana è infatti quel valore supremo, che la Dichiarazione universale pone “a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”, e i diritti e doveri che ne discendono non hanno, non devono avere, confini.

Lo spazio per la protezione e la promozione dei diritti umani e per la correlata costruzione della pace è dunque lo spazio-mondo. Il riconoscimento dei diritti umani, e della pace come diritto fondamentale, ha una duplice ricaduta su Regioni e Comuni: il rafforzamento della loro originaria autonomia e la loro piena legittimazione a rivendicare ed esercitare il ruolo di “polo territoriale basilare” nella dinamica del principio di sussidiarietà nello spazio che è proprio dei diritti umani, cioè dal quartiere fino alle NU.

Mayors for peace - Sindaci per la pace

Il 24 giugno 1982, nel corso della Seconda Sessione speciale delle NU sul Disarmo, il sindaco di Hiroshima Takeshi Araki propose un “Nuovo programma per promuovere la solidarietà tra le città per la totale abolizione delle armi nucleari”. Tale proposta offrì ai sindaci di tutto il mondo la possibilità di trascendere i confini nazionali ed iniziare a collaborare per l’abolizione delle armi atomiche. All’organizzazione, che nel 1991 ha acquisito lo status consultivo presso le NU, aderiscono oggi circa 2.400 città situate in 131 Paesi diversi. Sviluppando forme di cooperazione e solidarietà tra le città, i Mayors for peace si pongono l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale circa la necessità di abolire le armi nucleari e di operare attivamente per contribuire ad eliminare la fame e la povertà, assistere profughi e rifugiati in fuga dai conflitti armati, promuovere i diritti umani, preservare l’ambiente naturale e risolvere tutti i problemi che minacciano la convivenza pacifica tra i membri della famiglia umana.

• www.mayorsforpeace.org



Esempi di norma “pace diritti umani”

Regione Abruzzo

Legge Regionale del 18 dicembre 1990, n.98

Attività della Regione Abruzzo per lo sviluppo di una cultura della pace (B.U.R. n.19 del 27 dicembre 1990)

Articolo 1 - Finalità della legge -

La Regione Abruzzo, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine promuove una cultura della pace mediante attività culturali, di sostegno, di iniziativa e di cooperazione, che tendono a fare dell’Abruzzo una terra di pace. Per il conseguimento di questo obiettivo la Regione assume iniziative dirette a favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Statuto della Provincia di Forlì-Cesena

Art. 1 - Principi fondamentali (...)

4. La Provincia di Forlì-Cesena, nell’esercizio della sua attività si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ai contenuti dei trattati dell’Unione Europea e delle Convenzioni Internazionali sui Diritti umani ratificate dallo Stato italiano fra cui si evidenziano, in particolare, la Carta delle NU, la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. (...)

6. La Provincia di Forlì-Cesena, per rispondere a tali fini, in particolare promuove e sostiene la cultura della Pace e dei Diritti umani mediante iniziative politiche e culturali di ricerca, di educazione e di formazione, affinché tale cultura si sviluppi nella società civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni.

Statuto del Comune di Vicenza

Art. 2 (pace e cooperazione)

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.


2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il comune promuove l’inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il comune, con riferimento alla “Dichiarazione universale dei diritti umani” approvata dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

La rete delle città per i diritti umani

Nell'ottobre 1998 si è svolta a Barcellona la 1° Conferenza europea per i diritti umani nella città, conclusasi con l'Accordo di Barcellona, sottoscritto da 40 città europee. Al fine di rafforzare il valore di tale Accordo, le 96 città partecipanti alla 2ª Conferenza europea, tenutasi a S. Denis nel 2000, hanno adottato la Carta europea dei diritti umani nella Città (Carta di Saint Denis). La città è definita nella Carta come "uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà". Per dare concreta attuazione ai diritti sanciti nella Carta, è stata istituita la rete delle città per i diritti umani, composta oggi da oltre 300 comuni e municipalità europee, con l'obiettivo di trasformare la città in un nuovo spazio sociale e politico, in cui la cultura dei diritti umani sia posta a fondamento della convivenza pacifica e dell'organizzazione politica, mettendo in pratica i principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Ogni due anni, la Rete organizza una conferenza per monitorare l'implementazione della Carta: sinora sono state svolte 6 Conferenze. La Città di Venezia, firmataria dell'Accordo di Barcellona e della Carta Europea, ha ospitato dal 9 al 10 dicembre 2002, la 3ª Conferenza. La Città di Norimberga ha ospitato la quarta conferenza (2004) e la Città di Lione la quinta conferenza (2006). La 6ª Conferenza è in programma a Ginevra dall'8 al 9 dicembre 2008.



Diplomazia delle città

La Diplomazia delle città (City diplomacy) è lo strumento proprio degli enti locali e delle loro associazioni intesa a promuovere la coesione sociale, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, nonché la ricostruzione nella fase di post-conflitto, con l'obiettivo di creare un contesto stabile, in cui i cittadini possano convivere in pace, democrazia e prosperità. Dall'11 al 13 giugno 2008 si sono svolti a L'Aja, nello storico "Palazzo della Pace", i lavori del Primo Congresso Mondiale sulla Diplomazia delle Città, con la partecipazione di 400 Sindaci e amministratori di enti locali provenienti da 70 Paesi, tra i quali i Sindaci di Kabul, Sarajevo, Parigi, L'Aja, Nazareth, Betlehem, Freetown. Il Congresso è stato promosso dalla "United Cities and Local Governance" (www.cities-localgovernments.org), l'associazione degli enti di governo locale con status consultivo alle NU, il cui obiettivo è diffondere la cultura e la prassi dell'autonomia locale quale principio universale, e di sviluppare e rafforzare il ruolo internazionale dei 'local governments' per la realizzazione dei diritti umani, la coesione sociale e territoriale, la costruzione della pace. Il Centro diritti umani dell'Università di Padova è stato rappresentato dal Direttore, prof. Marco Mascia, e dal prof. Antonio Papisca, Cattedra Unesco in Diritti umani, Democrazia e Pace, il quale è stato anche relatore nel workshop dedicato a 'Il contesto politico e legale della diplomazia delle città'. Al termine dei lavori, è stata adottata la "Agenda de L'Aja sulla Diplomazia delle Città", documento di storica portata per lo sviluppo del ruolo internazionale dei Governi Locali.

Carta europea dei diritti umani nella città

PARTE I - Disposizioni generali

Articolo I - Diritto alla città

1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà.
2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la qualità della vita dei loro abitanti. [...]

Articolo III - Diritto alla libertà culturale, linguistica e religiosa

1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre amministrazioni, fanno sì che i bambini e le bambine appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna.
2. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione di ghetti.
3. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e i non credenti, come pure tra le diverse religioni.
4. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti,

garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.

Articolo V - Doveri di solidarietà

La comunità locale è unita da un dovere di mutua solidarietà. Le autorità locali vi contribuiscono favorendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici.

Articolo VI - Cooperazione comunale internazionale

1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture.
2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con gli enti locali dei paesi in via di sviluppo nei settori degli impianti e delle attrezzature urbane, della tutela ambientale, della sanità, dell'educazione e della cultura e a coinvolgerli il maggior numero possibile di cittadini.
3. Le città esortano più particolarmente gli attori economici a partecipare a dei programmi di cooperazione e tutta la popolazione ad associarsi ad essi, allo scopo di sviluppare un senso di solidarietà e di completa uguaglianza tra i popoli che superi le frontiere urbane e nazionali.

Articolo VII - Principio di sussidiarietà

1. Il principio di sussidiarietà che è alla base della ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Città deve essere negoziato in modo permanente per evitare che lo Stato centrale e le altre amministrazioni competenti scarichino le loro responsabilità sulle città.
2. Tale negoziazione si propone lo scopo di garantire che i servizi pubblici dipendano dal livello amministrativo più vicino alla popolazione, in vista della loro migliore efficacia.

Comitato nazionale per il 60° anniversario della Dichiarazione universale

Le NU in vista del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, ha chiesto a tutti i governi di predisporre appositi programmi nazionali tesi a promuovere un'azione straordinaria di educazione, formazione e informazione per i diritti umani. Rispondendo all'appello dell'Onu, la Tavola della pace e il Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani hanno promosso la costituzione del Comitato nazionale per il 60° anniversario della Dichiarazione. Uno strumento utile a sollecitare il più ampio coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, del Parlamento, delle istituzioni accademiche e culturali, degli organi d'informazione e in particolare del servizio pubblico radiotelevisivo, degli enti locali e regionali, delle scuole, dei sindacati e della società civile nel suo insieme. Tra gli obiettivi del Comitato figurano: la promozione della Dichiarazione universale nella scuola di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione; una vasta azione educativa orientata all'azione per la difesa e la promozione dei diritti umani; il rafforzamento dell'impegno del mondo dell'informazione, e in particolare del Servizio Pubblico Radiotelevisivo RAI, nella difesa e promozione dei diritti umani; la promozione del protagonismo dei giovani nella costruzione della pace e nella promozione dei diritti umani; il rafforzamento dell'impegno degli Enti Locali e delle Regioni nella realizzazione dei diritti umani; il rafforzamento dell'impegno dell'Italia per i diritti umani, in particolare per la creazione e lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e per la ratifica di quelle convenzioni internazionali in materia di cui l'Italia ancora non fa parte.

Eventi e attività verso il 10 dicembre 2008

Tra i principali eventi nazionali in programma nel 2008 sono previsti:

- 4° Meeting nazionale delle Scuole di pace;
- 9ª Assemblea nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- 3ª Conferenza europea degli Enti Locali per la pace in Medio Oriente;
- Assemblea nazionale dedicata all'Agenda politica dei diritti umani;
- 10 giorni per i diritti umani: 1-10 dicembre 2008 (la maratona dei diritti umani);
- Giornata nazionale d'azione per i diritti umani del 10 dicembre 2008.

Tra le principali attività nazionali in programma:

- Campagna nazionale "Una Dichiarazione in ogni tasca"
- Campagna nazionale "per un'informazione e comunicazione di pace"
- Programma nazionale "La mia scuola per la pace"
- Programma nazionale "Giovani per i diritti umani"
- Campagna nazionale "Le città dei diritti umani"

Per seguire gli eventi e le attività:

- www.perlapace.it
- www.tavoladellapace.it
- www.scuolepace.it

Facciamo pace con i diritti umani!

Lo scorso 7 ottobre 2007 oltre duecentomila persone hanno marciato insieme da Perugia ad Assisi per promuovere "Tutti i diritti umani per tutti" inaugurando, con largo anticipo sul calendario internazionale, "l'Anno dei diritti umani" proclamato in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Alla Marcia Perugia-Assisi, promossa dalla Tavola della pace e dal Coordinamento nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, hanno aderito 1.595 organismi di cui 975 associazioni e organizzazioni, 554 Comuni, Province e Regioni, 66 scuole presenti in 102 Province. Prima della Marcia le stesse organizzazioni avevano partecipato alla "Settimana della pace" (1-7 ottobre 2007) organizzando oltre 500 manifestazioni per la pace e i diritti umani in tutta Italia con il coinvolgimento di centinaia di migliaia di persone.

Nello stesso periodo sono state realizzate la 7ª Assemblea dell'Onu dei Popoli sul tema "Un altro mondo è possibile se promuoviamo tutti i diritti umani per tutti" (Perugia, 5-6 ottobre 2007) e la 3ª Assemblea dell'Onu dei giovani con il titolo "Giovani in azione per i diritti umani e la pace" (Terni, 5-6 ottobre 2007). Queste assemblee hanno visto la partecipazione di 202 esponenti laici e religiosi di movimenti, sindacati, organizzazioni e network nazionali e internazionali, giornalisti, enti locali, forze politiche, università e centri di ricerca impegnati a favore dei diritti umani provenienti da 57 paesi di tutti i continenti e in particolare dall'Africa e dal Medio Oriente.

Con l'apertura dell'anno scolastico 2007-2008 è stato avviato anche il programma nazionale "La mia scuola per la pace". Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate ad inserire nel Piano di Offerta Formativa 2007-2008 un programma di educazione alla pace e ai diritti umani in sintonia con il Protocollo d'intesa siglato dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani con il Ministero della Pubblica Istruzione (Ancona, 17 marzo 2007).

L'Anno dei diritti umani culminerà il 10 dicembre 2008, giorno in cui ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948.



La mia scuola per la pace

Programma nazionale di EducAzione alla pace e ai Diritti umani

Gli obiettivi generali del Programma - A.S. 2008-2009:

- promuovere un sempre più qualificato e organico impegno del mondo della scuola per l'educazione alla pace e ai diritti umani, in stretto rapporto con il territorio, le famiglie, le associazioni e le istituzioni locali;
- promuovere il protagonismo dei giovani per la costruzione della pace e il rispetto dei diritti umani;
- favorire lo sviluppo della scuola e di tutte le scuole come luoghi di pace e di legalità;
- accrescere la formazione del personale docente per l'educazione alla pace e ai diritti umani;
- raccogliere, diffondere e valorizzare tutte le attività promosse dalle scuole di ogni ordine e grado.

Strumenti & azioni semplici

I seguenti materiali da utilizzare a scuola possono essere richiesti al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani,

- Poster della Dichiarazione universale
- Manifesto dei diritti umani
- Bandiera dei diritti umani
- La Moleskine dei Diritti umani per

la campagna "Una Dichiarazione in ogni tasca", libretto tascabile che contiene: la Dichiarazione universale, la Costituzione della Repubblica Italiana (prima parte), la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani.

- Il film "La lunga marcia dei diritti umani" prodotto dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. Il film racconta la radiocronaca effettuata dai conduttori di Caterpillar della Marcia Perugia-Assisi che il 7 ottobre 2007. La simpatica cronaca di quella straordinaria giornata che ha visto la partecipazione di moltissimi giovani è un modo per iniziare un viaggio alla scoperta dei diritti umani, delle violazioni che ancora continuano e di ciò che si deve fare per promuovere tutti i diritti umani per tutti.

Assemblea nazionale "Difendiamo i diritti umani"

L'Assemblea, organizzata da Tavola della pace, Libera e Strada Facendo, si è svolta sabato 8 novembre 2008 a Roma ed è stata un'occasione d'incontro tra quanti sono quotidianamente impegnati, dentro e fuori il nostro Paese, nella promozione e nella difesa della dignità e dei diritti umani. In un tempo carico di tensioni, violenze e ingiustizie che sembrano crescere in modo preoccupante, a sessant'anni dalla proclamazione della Dichiarazione universale e della Costituzione italiana, l'Assemblea è stata promossa per tradurre in pratica il discorso sui diritti umani e iniziare a scrivere l'Agenda politica dei diritti umani.


Dove cominciano i diritti umani universali? In posti piccoli, vicini a casa: il quartiere in cui vive, la scuola che frequenta, la fabbrica, il campo o l'ufficio in cui lavora. Sono questi i posti in cui ogni uomo, ogni donna, ogni bambino cerca una giustizia equa, pari opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non significano niente là, significheranno ben poco ovunque.

Eleanor Roosevelt (1958)

Costruiamo le città dei diritti umani

Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, Ferrara, 14 - 15 novembre 2008.

L'Assemblea si svolge alla vigilia di un'importante consultazione elettorale, in un periodo contraddistinto da una grande incertezza internazionale e da forti preoccupazioni, tensioni ed episodi di intolleranza e violenza che esplodono nelle nostre città. Cosa possono fare gli Enti Locali e le Regioni per rispondere alla domanda di pace, giustizia e serenità dei cittadini? In che modo possono fronteggiare le grandi sfide della povertà, della convivenza e dello sviluppo? Cosa devono fare per assicurare il rispetto dei diritti umani nelle città? Come possono dare una mano alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico?



Programma dell'Assemblea Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani

Giovedì 13 novembre 2008

- Seminario nazionale dei responsabili e degli operatori degli Uffici per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione. Esperienze, problemi, proposte.
- "Le città italiane con l'Africa contro la miseria e l'esclusione" - Riunione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per e con l'Africa
- "Dopo la Conferenza di Venezia: il tempo di agire" - Riunione degli Enti Locali aderenti al programma "100 città per la pace in Medio Oriente"
- Riunione sull'organizzazione e le strutture del Coordinamento nazionale

Venerdì 14 novembre 2008

- Sessione plenaria d'apertura
- Saluti delle Autorità - Interventi introduttivi
- Presentazione dei risultati della Ricerca su "I giovani, la pace e i diritti umani".
- Sessioni parallele:
 - Città e cittadini solidali: povertà e insicurezza, solidarietà, legalità e accoglienza in città
 - Giovani di pace, difensori dei diritti umani
 - Facciamo pace a scuola
 - Obiettivo qualità: la cooperazione delle città e delle comunità locali contro la miseria e le guerre
 - Il contributo degli Enti Locali per un'informazione e comunicazione di pace

Sabato 15 novembre 2008

- Sessione conclusiva
- Verso le elezioni amministrative 2009. Idee, programmi e proposte per costruire le città dei diritti umani

III Conferenza Europea degli Enti Locali per la Pace in Medio Oriente

La Conferenza si è svolta a Venezia dal 25 al 27 settembre 2008 all'insegna di "Facciamo pace in Medio Oriente. Ricostruiamo la speranza". La Conferenza è servita a rafforzare ed estendere l'impegno delle città e degli Enti Locali europei, che hanno discusso idee, proposte e progetti concreti per dare un contributo al processo di pace

La Conferenza ha inteso sviluppare la collaborazione con gli Enti Locali israeliani e palestinesi; promuovere la cooperazione decentrata per affrontare l'emergenza sociale, umanitaria e politica; sollecitare l'Unione Europea a sostenere la cooperazione decentrata e un maggiore impegno politico per la pace in Medio Oriente. A conclusione dei lavori è stata istituita la Rete europea degli Enti locali per la pace in Medio Oriente con l'obiettivo di definire un piano d'azione da realizzare nei prossimi anni. E' stata adottata inoltre la Dichiarazione finale

con la quale gli Enti locali si sono impegnati ad attuare il seguente piano di lavoro che prevede diverse azioni in Europa e in Medio Oriente:

In Europa

- Campagna per la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle città e dei cittadini europei

- Campagna di pressione sull'Unione Europea e sui governi membri tesa a rafforzare l'iniziativa politica dell'Europa e a sostenere la cooperazione decentrata, bilaterale e trilaterale, per la pace in Medio Oriente.

In Medio Oriente.

- Organizzare una grande missione delle città europee per la pace in Israele e Palestina

- Programma Giovani di pace

- EuroGaza-EuroBetlemme-EuroNablus

- Sviluppare i partenariati e i gemellaggi con le città palestinesi e israeliane impegnate per la pace in Medio Oriente.



Scriviamo insieme l'Agenda politica dei diritti umani dalle nostre città al mondo

I diritti umani non sono valori da contemplare. Essi sono il nome dei bisogni umani vitali, materiali e spirituali e come tali costituiscono un insieme di "obiettivi" concreti che devono guidare la politica a tutti i livelli, dalla politica locale a quella internazionale, dalle nostre città fino all'Onu. I diritti umani costituiscono il nucleo centrale della legalità in un mondo alla ricerca affannosa di governabilità umanamente sostenibile. Essi sono pertanto la bussola legale, politica, morale per fronteggiare la grande crisi planetaria che colpisce centinaia di milioni di persone e minaccia la sopravvivenza dell'intera umanità.

I diritti umani sono i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, i diritti alla pace, all'ambiente, allo sviluppo umano, alle pari opportunità da realizzare nel rispetto del principio della loro interdipendenza e indivisibilità. Lo stato sociale è indissociabile dallo stato di diritto. La democrazia sociale ed economica è indissociabile dalla democrazia politica.

Il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e della Costituzione Italiana ci sollecitano ad esaminare lo stato attuale dei diritti umani nel nostro paese e nel mondo e a definire le misure necessarie per favorire i progressi necessari per il riconoscimento e la tutela di questi diritti.

Promuovere i diritti umani non vuol dire solo intervenire per fermare e sanzionare le violazioni dei diritti umani. Promuovere i diritti umani vuol dire soprattutto azioni politiche, sociali, economiche e culturali da realizzare a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Promuovere i diritti umani vuol dire dunque assumere degli obiettivi politici da raggiungere tramite precise decisioni politiche. Per questo è necessaria un'Agenda politica.

L'obiettivo di questa iniziativa è avviare la scrittura col-

lettiva di una coerente Agenda politica dei diritti umani. Ad ogni diritto umano deve corrispondere un capitolo dell'Agenda politica dei diritti umani. L'elenco -aperto- dei diritti fondamentali è quello sancito dal vigente Diritto internazionale e dalla Costituzione Repubblicana.

Ogni capitolo deve prevedere azioni concrete positive e politiche pubbliche declinate a tutti i livelli della cittadinanza planetaria che ci è ormai propria: dal livello locale, regionale e nazionale fino a quello globale.

La scrittura di questa Agenda politica deve svilupparsi innanzitutto laddove la gente vive la vita di tutti i giorni, nelle nostre città, nei quartieri, nelle nostre scuole, nel nostro luogo di lavoro. Essa deve essere espressione effettiva della democrazia partecipativa e della collaborazione di tutte le persone, gruppi e organizzazioni della società civile responsabile che lavora per l'effettivo riconoscimento dei diritti umani.

La sfida è quella di tradurre in pratica il discorso sui diritti umani partendo da ciò che essi effettivamente rappresentano: le persone e i loro fondamentali bisogni vitali. L'impegno è coniugare il principio dell'interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani - civili, politici, economici, sociali e culturali - e il principio dell'inclusione, che significa, ad esempio, offrire occasioni per l'esercizio di eguali diritti di cittadinanza a tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale.

Nel costruire questa Agenda politica si è supportati dal fatto che le norme internazionali sui diritti umani si saldano con le pertinenti norme della Costituzione della Repubblica italiana, a cominciare dagli articoli 2 e 3, con la norma "pace diritti umani" che risulta oggi inclusa in migliaia di statuti di comuni e province, nonché in numerose leggi regionali.

L'Agenda politica dei diritti umani, costruita all'insegna della promozione concreta e fattiva di "tutti i diritti umani per tutti".

Agenda de L'Aja sulla diplomazia della città

Approvata durante il Primo Congresso Mondiale sulla Diplomazia della Città, il Ruolo dei Poteri Locali nella Prevenzione dei Conflitti, nel Peace Building e nella Ricostruzione Post-Conflitto, organizzato dalla UCLG (United Cities and Local Governance), dalla Città dell'Aia, e dalla Associazione Olandese degli Enti Locali (VNG), in stretta collaborazione con la Città e la Provincia di Barcellona ed il Coordinamento Italiano degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, presso il Palazzo della Pace de L'Aja dall'11 al 13 giugno 2008.

Noi, partecipanti alla conferenza, alla vigilia del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani:

Convinti che è nostro comune interesse prevenire ed eliminare i conflitti violenti, proteggere i diritti umani e conseguire la pace e la giustizia.

Preoccupati per la minaccia che i conflitti violenti in corso nel mondo arrecano alla sicurezza ed al benessere di tutti i nostri cittadini, ricordando che nell'ultimo decennio oltre 15 milioni di persone hanno perso la vita e 40 milioni sono stati costretti ad abbandonare la propria casa a causa di tali conflitti.

Preoccupati per l'insorgenza dell'estremismo nelle nostre società, dell'intolleranza e delle tensioni tra e all'interno di comunità diverse per cultura, etnia, religione e tradizioni, che spesso diventano fonte di conflitto.

Condividendo l'urgenza di agire in risposta agli appelli delle istituzioni locali coinvolte in situazioni di conflitto violento, e di assisterle nel loro sforzo di realizzare un ordine pacifico nel quale siano rispettati i diritti umani internazionalmente riconosciuti di tutti i cittadini, esprimendo solidarietà ai colleghi che operano in tali situazioni.

Ritenendo che è dovere delle istituzioni locali lavorare per la pace, la libertà, la democrazia, e la prosperità e contribuire, in questo modo, allo sviluppo internazionale e all'affermazione dell'agenda di *peacebuilding*; riteniamo che il governo locale, rappresentando il livello istituzionale più vicino ai cittadini, possa effettivamente percepire i bisogni dei propri cittadini e siano in una posizione privilegiata per rispondere a tali bisogni in situazione di conflitto.

Consapevoli che le nuove forme di conflitto impongono maggiori responsabilità in capo agli enti locali in termini di promozione del benessere dei propri cittadini, e che lo sviluppo sostenibile potrebbe contribuire alla soluzione dei conflitti a prescindere dalla loro origine (economica, politica, religiosa o culturale).

Definendo la diplomazia della città come lo strumento proprio degli enti locali e delle loro associazioni intesa a promuovere la coesione sociale, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, nonché la ricostruzione nella fase di post-conflitto, con l'obiettivo di creare un contesto stabile, in cui i cittadini possano convivere in pace, democrazia e prosperità.

Enfatizzando l'importanza di un'effettiva decentralizzazione ed auto-governo locale come condizione per permettere agli enti locali di svolgere il proprio ruolo di *peacebuilding*.

Considerando che il perseguimento della pace è inscindibile dal coinvolgimento attivo delle donne.

Affermando che gli enti locali e le loro associazioni lavoreranno insieme, ove possibile, per sviluppare vari livelli di partenariato con i governi centrali, le istituzioni governative internazionali e le organizzazioni di società civile, al fine di contribuire ai processi di pace.

Richiamando l'impegno dei poteri locali espresso nella Dichiarazione finale del Congresso UCLG "*Changing Cities are Driving our World*" (Jeju, ottobre 2007), notando in particolare la seguente affermazione: "Sosteniamo la campagna lanciata dai Sindaci per la Pace intesa ad esercitare pressioni sulla comunità internazionale affinché rinunci alle armi di distruzione di massa. Invitiamo gli Stati nazionali ed i gruppi armati a rinunciare a considerare le città quali obiettivi militari".

Riaffermando l'impegno sancito nella summenzionata Dichiarazione finale di promuovere tutti i diritti umani ed il rispetto della diversità nelle nostre città e nei nostri territori quale fondamento della pace e dello sviluppo.

Riteniamo che:

Tutti i potenziali attori coinvolti hanno bisogno di realizzare la pace, la giustizia e la sicurezza umana

Nel 2005, il Summit Mondiale delle NU ha riconosciuto, per la prima volta, che spetta agli Stati la responsabilità primaria di proteggere la propria popolazione, e che la comunità internazionale ha la responsabilità di agire quando questi governi vengono meno al compito di proteggere i gruppi più vulnerabili tra noi. In ogni caso, le principali sfide umane, come la carenza di cibo e di acqua potabile, i cambiamenti climatici, la povertà, le migrazioni, la buona *governance* delle diversità culturali, religiose ed etniche, richiedono urgentemente un'accresciuta capacità di prevenire i conflitti e di agire insieme per la pace e la giustizia in favore di tutto il genere umano.

Questo sforzo per la pace, la giustizia e la sicurezza umana deve essere realizzato con il coinvolgimento di tutti i possibili attori.

Il ruolo dei poteri locali non è stato sufficientemente riconosciuto e sostenuto

Va rimarcato che il ruolo degli enti locali e delle loro associazioni nazionali nella prevenzione dei conflitti, nella loro risoluzione e nel *peacebuilding* non ha ricevuto un adeguato riconoscimento e sostegno nelle decisioni politiche, nelle strategie di intervento e nelle ricerche scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale. Senza dubbio, gli enti locali devono confrontarsi con gli effetti negativi che i conflitti etnici, religiosi o sociali producono sulla vita e sul benessere dei propri cittadini. In molte situazioni gli enti locali, in stretta collaborazione con le organizzazioni locali, svolgono o hanno svolto un ruolo cruciale nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione di "ponti" al termine dei conflitti e nella promozione di un ambiente pacifico. Rappresentando il livello di governo più vicino ai cittadini, essi si trovano in una posizione unica per contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti. Sfortunatamente, gli enti locali possono sfruttare tale posizione anche per aggravare i conflitti ed ostacolare la ricostruzione post-conflittuale e le iniziative di pace. Politiche serie di prevenzione dei

conflitti e strategie di intervento per la promozione della pace dovrebbero maggiormente apprezzare la posizione cruciale e le scelte dei poteri locali in questo ambito.

La diplomazia della città può contribuire a prevenire e risolvere i conflitti violenti

Ecco il motivo per cui l'organizzazione mondiale dei poteri locali e delle città (UCLG) ha identificato questo ruolo di promozione della pace da parte degli enti locali come una delle sue priorità sin dalla fondazione dell'organizzazione nel 2003, istituendo un Comitato sulla Diplomazia della Città. Il Comitato ha riconosciuto che le decisioni e le azioni dei poteri locali e l'impegno dei rappresentanti locali per un modello decisionale più democratico e trasparente possono contribuire in maniera significativa alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti violenti. Inoltre, gli enti locali non coinvolti in conflitto hanno notevoli possibilità di prestare aiuto agli enti locali che si trovano in zone di conflitto nell'affrontare situazioni di conflitto e di post-conflitto. È stato deciso di organizzare un primo congresso internazionale su questo tema al fine di ottenere una maggiore comprensione delle attività pratiche di *peacebuilding* degli enti locali e di definire una solida agenda politica per il lavoro dell'UCLG su questo tema. Importanti incontri preparatori per questo congresso internazionale si tennero a Perugia (autunno 2006), organizzato dal Coordinamento Italiano degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, e a Barcellona (autunno 2007), organizzato dalla Provincia e dalla Città di Barcellona. È chiaro che l'attenzione per il ruolo degli enti locali nella risoluzione



Foto: Roberto Brancolini <http://www.brancolini.com/>

dei conflitti è ancora in una fase iniziale. Ma un ulteriore coinvolgimento degli enti locali nelle strategie di *peacebuilding* è indispensabile per la promozione di politiche più efficaci in questo ambito.

Proponiamo, come risultato finale di questo Primo Congresso Mondiale sulla Diplomazia della Città, di realizzare insieme una serie di attività, descritte nella seguente agenda:

1. Sviluppare iniziative di *peacebuilding* degli enti locali

Da un lato, svilupperemo un adeguato livello di conoscenza delle strategie di *peacebuilding* attuate dagli enti locali, in modo tale che gli enti locali coinvolti in situazioni di conflitto possano implementare politiche appropriate. Dall'altro, incoraggeremo gli enti locali e le loro associazioni nazionali ad assumere un ruolo centrale nella prevenzione dei conflitti e rafforzeremo il nostro network internazionale di enti locali e associazioni nazionali per realizzare tale obiettivo.

Azioni concrete raccomandate:

- I politici locali dovrebbero essere invitati ad assumersi le proprie responsabilità ed avvalersi della propria leadership locale per partecipare alle iniziative di *peacebuilding*; stimolare gli enti locali a sviluppare progetti in questo ambito e mobilitare le risorse necessarie a tal fine.
- Dovrebbe essere istituita una lista di politici ed amministratori locali disposti a svolgere attività di *peacebuilding*, registrata in database pubblici gestiti dalle associazioni nazionali degli enti locali.
- Il Comitato dell'UCLG sulla Diplomazia della Città dovrebbe prestare assistenza agli enti locali coinvolti in situazioni di conflitto, richiamando, attraverso iniziative concrete, l'attenzione pubblica nazionale ed internazionale sulla loro situazione specifica.
- L'UCLG ed i suoi membri dovrebbero attivamente ricercare la cooperazione delle organizzazioni di società civile e degli enti locali rispetto all'impegno finalizzato al perseguimento della pace da parte delle organizzazioni internazionali.

• Bisognerebbe consentire all'UCLG di poter incrementare il suo personale sul campo nelle operazioni di ricostruzione al termine del conflitto e di *peacebuilding*.

2. Ottenere un riconoscimento adeguato per il ruolo degli enti locali nelle strategie di *peacebuilding*

L'UCLG cercherà attivamente di creare un sistema di rapporti con gli altri livelli governativi, proponendo e promuovendo azioni congiunte di *peacebuilding* tra enti (inter)nazionali e locali. Per sviluppare

efficaci strategie di *peacebuilding* è necessario, infatti, sviluppare un approccio che coinvolga tutti i diversi livelli di governo.

Azioni concrete raccomandate:

- I Governi nazionali e le istituzioni multilaterali dovrebbero richiedere all'UCLG e ai suoi membri di fornire agli enti locali il necessario supporto nella definizione delle strategie e delle operazioni di pace, e di includere gli enti locali negli interventi di ricostruzione post-conflitto e di *peacebuilding*.

• L'UCLG dovrebbe elaborare dei *Memoranda of Understanding* con le istituzioni governative internazionali, sulla base di una visione condivisa della diplomazia della città. Un simile accordo è stato già firmato con l'Iniziativa delle NU dell'Alleanza delle Civiltà. Si prevedono futuri accordi con:

- Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa;
- Il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea

La Commissione di Peacebuilding delle NU

Il Dipartimento affari politici delle NU

L'Ufficio per la prevenzione delle crisi e per la ricostruzione dell'UNDP

Il "Fragile and Conflict-affected Countries Group" della Banca Mondiale

- Accogliamo con soddisfazione l'iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa di elaborare una Carta europea sulla diplomazia della città e di esplorare la possibilità di creare un fondo per la diplomazia della città. Si auspica che l'UCLG possa elaborare una Carta mondiale sulla diplomazia della città.

- L'UCLG ed i suoi membri dovrebbero esercitare pressioni sui governi nazionali e sulle istituzioni internazionali affinché stabiliscano di sostenere economicamente le iniziative di pace degli enti locali.

- La comunità internazionale dovrebbe essere sollecitata a coinvolgere le esistenti organizzazioni di enti locali nelle operazioni di pace, al fine di garantire la piena partecipazione e la gestione di tali operazioni da parte degli enti locali. Se necessario, la comunità internazionale è chiamata a promuovere lo sviluppo di tali strutture. La creazione di nuove strutture dovrebbe essere eccezionale e rispondente a necessità reali.

- L'UCLG dovrebbe essere incoraggiata ad offrire la propria disponibilità a partecipare e sostenere la comunità dei donatori non appena si dovessero prospettare nuove strategie ed operazioni di pace, anche raccomandando il coinvolgimento sul campo di esperti indipendenti nelle fasi di ricostruzione post-conflitto.

3. Migliorare la qualità della Diplomazia della Città

L'UCLG provvederà a promuovere la qualità del coinvolgimento nei programmi di *peacebuilding* degli enti locali e delle loro associazioni, stimolando, tra l'altro, la ricerca sul campo della diplomazia della città, e contribuendo in maniera attiva a diffondere le migliori pratiche e le esperienze realizzate dai suoi membri in questo ambito.

Azioni concrete raccomandate:

- Il sito web dell'UCLG dovrebbe fornire dati di ricerca e migliori pratiche dei suoi membri che possano essere utilizzati dagli enti locali coinvolti in progetti e programmi in questo ambito.

- Sarebbe necessario promuovere lo sviluppo di programmi di formazione ed un'appropriata documentazione per i leader e gli amministratori locali, al fine di migliorare la qualità delle proprie azioni diplomatiche.

- L'UCLG ed i suoi membri sono incoraggiati a sviluppare una proficua collaborazione con le università e con i più importanti istituti di ricerca per realizzare studi ed analisi sul ruolo degli enti locali nella risoluzione dei conflitti e nel *peacebuilding*.

- L'UCLG dovrebbe impegnarsi a promuovere il coinvolgimento delle donne nelle attività di *peacebuilding* sostenute dagli enti locali.

4. Promuovere una cultura di pace

L'UCLG è chiamato a sviluppare le iniziative degli enti locali relative alla promozione di una cultura di pace all'interno delle proprie municipalità. Una cultura di pace ha due dimensioni: sensibilizzare i cittadini in merito all'importanza del *peacebuilding* in situazioni di con-

flitto, e promuovere i diritti umani e relazioni pacifiche all'interno della propria comunità. Tale approccio implica un'adeguata conoscenza dei diversi strumenti a disposizione degli enti locali per la promozione della pace.

Azioni concrete raccomandate:

- Sulla base di risultati del Congresso sulla Diplomazia della Città, sarebbe necessario sviluppare il "Modello per una Città di Pace", in modo tale da consentire agli enti locali di adottare decisioni informate sugli scopi e sulle modalità con cui intendono promuovere la pace, i diritti umani e la giustizia, e sul modo in cui possono elaborare politiche coerenti su queste tematiche.

- Si dovrebbe organizzare un Premio per la Pace biennale riservato agli enti locali. Tale Premio dovrebbe essere consegnato agli enti o ai leader locali che hanno sostenuto le amministrazioni locali coinvolte in situazioni di conflitto nel loro impegno a favore della pace e della giustizia, o che si sono adoperati per prevenire o risolvere i conflitti nelle rispettive comunità (The City Diplomacy Peace Prize).

- L'UCLG è incoraggiato a stimolare il dialogo interculturale e lo sviluppo di meccanismi di sensibilizzazione, così come programmi di scambi giovanili e produzione di materiale scolastico, e ad adeguare le strategie di comunicazione degli enti locali.

5. Assistere gli enti locali nelle situazioni di conflitto violento

L'UCLG svilupperà delle linee guida per decidere di volta in volta se, ed eventualmente in che modo, predisporre azioni congiunte, su richiesta dei membri degli enti locali e delle loro associazioni.

Azioni concrete raccomandate:

- Il Comitato dell'UCLG sulla Diplomazia della Città dovrebbe sviluppare delle linee guida a cui l'Organizzazione Mondiale dovrebbe attenersi per promuovere risposte pronte ed adeguate a favore dei membri coinvolti in situazioni di crisi o di conflitto, che possono includere missioni di solidarietà o di monitoraggio, e l'introduzione di sistemi di allerta immediata.

- Sarebbe opportuno considerare le raccomandazioni formulate da altre organizzazioni coinvolte in questo settore, come ad es. il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa.

- L'UCLG dovrebbe sostenere e promuovere la cooperazione da città a città, coinvolgendo gli enti locali che in passato hanno affrontato situazioni di conflitto insieme a quelli che stanno emergendo da tali situazioni, soprattutto in riferimento alla ricerca della verità, al reintegro degli ex combattenti, alla cura delle vittime ed alla creazione di condizioni per un ritorno sostenibile delle persone rifugiate e sfollate.

Esprimiamo soddisfazione per la scelta da parte dell'Organizzazione Mondiale delle Città Unite e dei Poteri Locali nel suo insieme di accordare priorità politica alla promozione della pace. Invitiamo l'UCLG, i suoi membri ed i suoi partner, ed in particolare il suo Comitato sulla Diplomazia della Città, a dare impulso, nei prossimi anni, all'implementazione dell'Agenda dell'Aja, a promuovere i suoi obiettivi ambiziosi e a mobilitare le risorse necessarie per ottenere risultati tangibili.

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della cultura di pace, della promozione dei diritti umani e della cooperazione internazionale a partire dal 1988, anno in cui è stata adottata la prima legge regionale in materia, recentemente sostituita dalla legge 55/1999.

Le compagini di governo succedutesi in Veneto nell'arco di 14 anni si sono occupate delle politiche per i diritti umani attribuendone la responsabilità al Presidente della Giunta o ad Assessori. Attualmente, la delega per diritti umani e pari opportunità è attribuita all'Assessore Marialuisa Coppola.

La legge regionale 55/1999 ha istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace (artt. 12-13) e il il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), che concorrono alla formulazione dei programmi triennali nonché dei piani annuali, in riferimento ai rispettivi ambiti di intervento.

All'interno dell'amministrazione regionale, tra gli uffici che si occupano di queste materie è da segnalare la Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità (dirigente: Diego Vecchiato).

La L.R. n. 55/1999 stabilisce all'Art. 20 che la Giunta regionale convochi, con cadenza biennale, una Conferenza Regionale quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale.


Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55
Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'auto-sufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

INFRASTRUTTURA REGIONALE PER LA PACE, I DIRITTI UMANI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



Piano annuale 2008 - Diritti umani e cultura di pace

L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo II°
All. A Dgr n.956 del 06/05/2008

Piano annuale 2008 di attuazione del Programma triennale degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ

[...] NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano annuale è lo strumento di attuazione della Legge Regionale n. 55/1999 e del "Programma triennale degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 41 in data 4 maggio 2007 e che definisce gli obiettivi e le priorità per il triennio 2007-2009. Nell'elaborazione del Piano 2008 sono presi in considerazione gli orientamenti delle NU, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e dello Stato italiano in materia di promozione e tutela dei diritti umani, e le indicazioni di Risoluzioni e Documenti recentemente elaborati a livello internazionale.

A tale riguardo va innanzitutto citata la Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, che dichiara il 2008 "Anno europeo del dialogo interculturale". L'obiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini europei, in particolare i giovani, allo sviluppo di una cittadinanza attiva e rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni dell'Unione. Il sostegno all'educazione - che gioca un ruolo chiave nei processi di socializzazione - rappresenta un elemento fondamentale e strategico per la promozione del dialogo interculturale, che la Regione Veneto intende perseguire.

Anche il Regolamento n. 1889/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo per il periodo 2007-2013, fornisce rilevanti indicazioni rispetto agli obiettivi strategici da perseguire nell'attuazione delle politiche su questi temi, tra i quali, ad esempio, il supporto alle organizzazioni locali della società civile impegnate in tali settori.

Nell'ambito delle azioni poste in essere e fortemente sostenute a livello europeo va segnalata, in questa sede, la campagna contro la tratta di esseri umani con numerose attività intraprese a livello legale e politico e che ha condotto all'entrata in vigore

della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (1 febbraio 2008).

Lo scorso luglio il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che colma un'importante lacuna nel campo del diritto europeo. La Convenzione è stata firmata dall'Italia lo scorso 11 novembre.

Progressi significativi sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali derivano, inoltre, dall'approvazione del Trattato di Lisbona da parte dei 27 Paesi dell'Unione Europea, avvenuta lo scorso 13 dicembre. Il Trattato garantisce l'applicazione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, rendendoli giuridicamente vincolanti e affermando la centralità della dignità umana.

Nel 2008 convergono, altresì, due ricorrenze di fondamentale importanza per la promozione e l'affermazione culturale, giuridica e politica dei diritti e della dignità dell'uomo, quali il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani e della Costituzione della Repubblica italiana. Momenti storici che hanno sancito principi basilari per la costruzione e l'affermazione della pace e della giustizia sociale.

Il 28 dicembre 2007 è stato inoltre approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle NU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e a diverse forme di discriminazioni, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più debole della popolazione.

In tale contesto si inserisce la Risoluzione n. 40/2007, adottata lo scorso 10 dicembre 2007 dal Consiglio Regionale del Veneto convocato in seduta straordinaria in occasione della celebrazione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Con questo importante documento la Regione del Veneto invita enti locali, scuole ed associazioni a dedicare particolare attenzione alla ricorrenza e sottoscrive la citata Convenzione Internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità, sollecitando la ratifica in seno al Parlamento.

Va ricordata, infine, la Carta europea dei diritti umani nelle città alla quale hanno aderito numerosi governi locali di tutta Europa e anche del territorio veneto.

PIANO ANNUALE

Il Piano annuale, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 55/1999, individua le iniziative da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi, che dovranno attenersi agli obiettivi e priorità principali evidenziati nel Programma triennale.

Il Piano annuale stabilisce, inoltre, le somme da destinare a quanto di seguito indicato:

A) Adempimenti della legge regionale n. 55/1999 relativi:

- 1) all'articolo 2, primo comma, lettera c, attività dell'Archivio istituito con legge regionale n. 18/1988;
- 2) all'articolo 17, attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace;
- 3) all'articolo 2, primo comma, punto b), conferimento Premio regionale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli".

B) Iniziative realizzate direttamente dalla Regione.

C) Iniziative realizzate mediante contributo regionale.

In attuazione di quanto stabilito dal Programma triennale 2007-2009, il presente Piano prevede di riservare circa 2/3 della disponibilità dello stanziamento regionale complessivo per l'anno 2008 alle iniziative dirette regionali, al netto dello stanziamento per gli adempimenti di legge precedentemente richiamati.

Tale suddivisione dello stanziamento consente di far fronte alle molteplici proposte pervenute da organismi pubblici per la realizzazione o prosecuzione di iniziative in partenariato, sulla base di una collaborazione ormai consolidata negli anni e che ha consentito di qualificare l'azione regionale a livello nazionale.

1) Obiettivi

Il Programma triennale degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace individua quali obiettivi generali per l'azione regionale:

1. la diffusione e il radicamento della cultura dei diritti umani, nella convinzione che l'educazione ai diritti umani costituisce il presupposto fondamentale per la costruzione di reali percorsi di pace e prevenzione dei conflitti;
2. la promozione di una cultura della cittadinanza fondata sul rispetto dei diritti umani e sul dialogo interculturale;
3. la promozione di una cultura della non discriminazione e delle pari opportunità, intesa sia come superamento di ogni forma di discriminazione basata sul genere, l'età, l'appartenenza etnica, religiosa o linguistica,

le opinioni politiche e le disabilità e, in genere, le condizioni personali e sociali, ma anche come valorizzazione delle differenze, nel rispetto dei principi e valori sanciti dalla Costituzione italiana e dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Il Programma triennale prevede, inoltre, le seguenti priorità a cui dovranno ispirarsi le iniziative regionali, nel triennio 2007-2009:

1.a) il sostegno a iniziative di informazione, formazione e ricerca sul diritto internazionale dei diritti umani e sulle istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali che si occupano della sua implementazione;

1.b) la diffusione della conoscenza delle istituzioni regionali e locali impegnate a favore della pace e dei diritti umani e la promozione delle loro attività, nonché il sostegno ad iniziative per la creazione delle Istituzioni nazionali per i diritti umani;

2.a) il sostegno a percorsi di educazione e partecipazione alla cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti delle donne e delle giovani generazioni;

2.b) il sostegno a percorsi di sensibilizzazione e informazione sulla tematica della promozione dei diritti umani nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese e degli enti locali;

3.a) il sostegno a iniziative di sensibilizzazione, formazione, indagine e ricerca sul tema del dialogo culturale e interreligioso, evidenziando le specificità nel quadro di una adesione ai diritti internazionalmente riconosciuti;

3.b) la promozione di percorsi di informazione, formazione e ricerca sull'eguaglianza di genere e sui diritti delle donne;

3.c) la promozione di percorsi di informazione, formazione e ricerca sui diritti dell'infanzia, con particolare riferimento alla condizione dei bambini e dei giovani nel territorio veneto;

3.d) la promozione di percorsi di informazione, formazione e ricerca sui diritti, con particolare riferimento alle situazioni di marginalità e violazione dei diritti presenti nel territorio veneto.

Considerato, inoltre, che il 2008 è stato designato "Anno europeo del dialogo interculturale", il presente Piano intende sollecitare e promuovere le iniziative volte a favorire il dialogo interculturale e interreligioso nel rispetto dei diritti e dei doveri della persona.

Infine, affinché le iniziative regionali in materia di diritti umani siano sempre più strettamente collegate con quelle promosse nel campo della cooperazione verso i Paesi in via di sviluppo, sarà dato maggior rilievo alle proposte progettuali volte a diffondere e promuovere la conoscenza degli otto obiettivi del millennio.

2) Soggetti promotori

Soggetti promotori di interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace possono essere:

- gli enti locali;
- le istituzioni pubbliche e private;
- le università;
- le organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato;
- le Onlus;
- le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
- le associazioni di immigrati del Veneto.



Università di Padova, Aula Magna, 10 dicembre 2007, Seduta straordinaria del Consiglio Regionale del Veneto: intervento del Dr. Gianni Mgazzeni, Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite. (Foto di M. Danesin).

Relativamente ai soggetti privati promotori di iniziative sono di seguito elencati i criteri di individuazione, atti a fornire piena garanzia di affidabilità e riconoscibilità di tali soggetti:

- le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati del Veneto, le Onlus, le associazioni di promozione sociale e altri organismi privati dovranno avere comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace;

- le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati, le Onlus, le associazioni di promozione sociale e altri organismi privati dovranno avere sede principale in Veneto, o quanto meno una sede legale in Italia e una sede operativa

in Veneto; in caso di ente nazionale avente più sedi o rappresentanze sul territorio regionale veneto, è consentita la presentazione di un solo progetto;

- in ogni caso, per i soggetti di cui ai punti precedenti, l'assenza della finalità di lucro sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

3) Strategie e modalità di intervento

In coerenza con gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti previsti nel Programma triennale 2007-2009, l'azione regionale intende rivolgersi al mondo della scuola, delle istituzioni locali, dell'associazionismo e all'ambito lavorativo.

Al fine di sviluppare nei giovani una cultura fondata sul rispetto della persona, sulla valorizzazione delle differenze e in grado di favorire la crescita di una cittadinanza piena e consapevole, particolare attenzione sarà data alle iniziative in ambito scolastico.

È importante però favorire una significativa convergenza in materia di diritti umani tra i diversi "attori" della società civile: enti locali, istituzioni scolastiche, organismi associativi.

Il Piano annuale 2008 pertanto riconferma l'attenzione per le azioni concertate tra organismi pubblici e privati operanti sul territorio, favorendo la presentazione di progetti in forma associata, con la presenza di almeno un ente locale o un organismo pubblico, nonché le iniziative caratterizzate da ampia e raccordata diffusione sul territorio.

Conseguentemente, viene rafforzato il ruolo regionale di raccordo, sviluppo e monitoraggio degli organismi regionali operanti nelle politiche di settore, con il costante aggiornamento di una banca dati operante presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

4) Tipologia delle iniziative finanziabili

L'articolo 2 della L.R. n. 55/1999 ed il Programma triennale individuano l'ambito e le caratteristiche di intervento in materia di diritti umani e cultura di pace e in questa sede si elencano le tipologie di progetto finanziabili:

- iniziative di informazione e comunicazione sui temi della tutela e viola-

zione dei diritti umani, con particolare riguardo ai diritti dell'infanzia;

- iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia di diritti umani, a favore di operatori pubblici e privati;
- iniziative di divulgazione e conoscenza della attività delle istituzioni e degli organismi internazionali operanti nel settore dei diritti umani;
- iniziative per promuovere la cittadinanza attiva nell'ambito istituzionale degli enti locali sin dalle giovani generazioni;
- iniziative di studio e ricerca sulla condizione dei diritti umani nel Veneto.

5) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi in materia di diritti umani dispongono sul Bilancio regionale 2008 di uno stanziamento di complessivi € 772.500,00, (sul capitolo 70017 "Interventi regionali in materia di diritti umani e di cultura di pace" e sul capitolo 100635 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace").

La L.R. n. 55/1999 prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di attività in materia di diritti umani e cultura di pace:

A Adempimenti di legge: per un totale di € 153.323,00:

- sostegno all'Archivio Pace Diritti Umani dell'Università di Padova, articolo 2, lettera c, L.R. n. 55/1999;
- adesione alla Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", articolo 17 L.R. n. 55/1999;
- conferimento Premio regionale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", articolo 2, primo comma, punto b.

B Iniziative regionali dirette: per un totale di € 413.000,00,

C Iniziative a contributo: per un totale di € 206.177,00, da riservare solamente a progetti promossi e realizzati da organismi privati con il contributo regionale (articolo 4 L.R. n. 55/1999). [...]

6) Adempimenti di legge

6.a) Archivio Pace Diritti Umani

La Regione, ai sensi della L.R. n. 55/1999, promuove e sostiene l'Archivio Pace Diritti Umani, istituito con la L.R. n. 18/1988 ed operante presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

La convenzione tra Regione e Università, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1114 in data 18 aprile 2006, disciplina l'attività dell'Archivio per il triennio 1° gennaio 2006 / 31 dicembre 2008.

Il testo di convenzione triennale si articola in quattro settori principali:

I. il settore informatico che comprende la Home Page "Archivio pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale", un data-base per la consultazione via internet dei documenti dell'Archivio, una banca dati sulle associazioni e le Ong operanti nel Veneto in materia di diritti umani, cultura di pace, cooperazione decentrata allo sviluppo, solidarietà internazionale e interculturalità, un data-base indicizzato delle "news", una "mailing list" per l'invio di materiale di aggiornamento sui temi oggetto della convenzione;

II. il settore documentale che, all'interno della biblioteca specialistica del Centro, comprende documenti, volumi e riviste, un data-base per la catalogazione e la consultazione via internet del materiale documentale, nonché strumenti audiovisivi anche elaborati direttamente dal Centro;

III. il settore pubblicazioni che comprende la elaborazione e la stampa di periodici di informazione, aggiornamento e documentazione quali il bollettino "Archivio Pace diritti umani" su iniziative e temi inerenti la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55; i "Quaderni" contenenti i risultati di studi e ricerche sui temi dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale; la rivista "Pace diritti umani/Peace human rights"; i "Tascabili" del Centro Diritti umani; sussidi didattici per insegnanti;

IV. il settore partecipazione a progetti dell'Unione Europea per l'attivazione e gestione di progetti comunitari.

L'attuale annualità conclude un triennio di attività e, con riferimento a ciascuno dei settori sopra indicati, di seguito si descrivono brevemente i principali interventi.

In merito al settore informatico, si registra il costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito e dei database in esso contenuti. Nel corso del triennio sono state arricchite le sezioni riservate ai temi dell'Archivio e alle News. È stata, altresì, attivata una nuova area del sito denominata "Bacheca" nella quale vengono promossi i principali eventi organizzati da istituzioni locali, regionali e scolastiche, nonché da organismi associativi operanti sul territorio.

Il monitoraggio degli accessi evidenzia un aumento costante dell'utenza e, pertanto, riafferma e consolida il ruolo del sito come importante riferimento sia a livello regionale sia nazionale, testimoniato anche dal posizionamento del sito sui principali motori di ricerca. Inoltre il Centro invia con cadenza mensile la newsletter

di aggiornamento/segnalazione a circa 1500 indirizzi di posta elettronica di utenti interessati.

Per quanto riguarda il settore documentale il Centro, attraverso la gestione della Biblioteca specialistica "Piergiorgio Cancellieri", supporta richieste in continua crescita di orientamento e consulenza provenienti, in particolare, da studenti, operatori pubblici e insegnanti iscritti anche ai Corsi di formazione in materia, organizzati dalla Regione del Veneto e dall'Ufficio scolastico regionale.

L'Archivio provvede, altresì, a rendere disponibile in rete il catalogo costantemente aggiornato di libri e riviste specialistiche, al fine di garantire la consultazione via internet. Il cambio di sede, avvenuto nel 2006, ha permesso di riorganizzare e potenziare lo spazio riservato alla raccolta dei materiali, consentendo l'acquisizione di nuove pubblicazioni: attualmente sono disponibili più di 4.500 volumi, oltre ad una imponente e vasta dotazione di riviste.

Il settore pubblicazioni registra una produzione crescente di periodici e riviste in materia, alcune delle quali sono disponibili parzialmente o totalmente on line, quali il Bollettino "Archivio Pace Diritti Umani" supplemento alla rivista quadrimestrale "Pace diritti umani/Peace human right" pubblicata a partire dal 2004, i "Tascabili" del Centro, i "Quaderni" contenenti i risultati di studi e ricerche sulle più attuali tematiche del settore giunti alla loro tredicesima pubblicazione, nonché sussidi didattici per insegnanti.

Sul fronte della partecipazione a progetti dell'Unione Europea, vanno evidenziati due progetti realizzati di grande interesse e rilievo: il Progetto Daphne "Diritti umani e traffico di donne e giovani. Un toolkit educativo per insegnanti e studenti" e il Progetto Jean Monnet "Il ruolo del dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza" [...]

6.b) Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace"

La Regione del Veneto partecipa, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", istituita in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 18/1988. L'articolo 17 della L.R. n. 55/1999 autorizza la Giunta regionale al versamento delle quote annuali di adesione alla Fondazione, previste dallo statuto della medesima.

La Fondazione è attiva nel campo della ricerca sui temi della sicurezza, sviluppo e pace, del contributo del dialogo interreligioso alla cultura

Piano annuale 2008 - Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

ra della pace, delle dinamiche dei processi internazionali di disarmo e dell'affermazione della democrazia nei Paesi dell'Area mediterranea e balcanica.

I recenti studi, in particolare, hanno affrontato le tematiche relative a "il ruolo della memoria nella costruzione della pace e nel processo di integrazione europea" e "la tutela delle minoranze linguistiche" con approfondimenti sul confronto/dialogo tra le culture, lingue e religioni dei Paesi dell'area mediterranea e balcanica, nonché sulle problematiche poste dai recenti fenomeni migratori nei territori dell'Unione, a seguito dell'ingresso di Romania e Bulgaria.

Nell'ambito dell'attività di ricerca già realizzata, va ricordato lo studio sul ruolo delle regioni italiane nelle materie della L.R. n. 55/1999 alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, sul tema del controllo degli armamenti e della lotta al terrorismo e sul ruolo degli organismi non governativi con riguardo all'istituzione regionale.

6.c) Premio regionale "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli"

In attuazione dell'articolo 2, primo comma, punto b) della legge regionale n. 55/1999, si prevede anche per l'anno 2008 l'attribuzione del Premio regionale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo.

Nell'attuale triennio di Programmazione il Premio è stato assegnato ad autorevoli organismi e/o personalità, in considerazione delle rilevanti attività realizzate e della riconosciuta competenza a livello nazionale e sovranazionale, come di seguito evidenziato:

2005: CUAMM - Medici con l'Africa, sede di Padova

2006: Dottoressa Barbara Debra Contini

2007: Monsignor Pascal N'Koué, Vescovo di Natitingou, Benin. [...]

7) Iniziative regionali dirette

Le iniziative dirette regionali - elaborate in considerazione degli obiettivi e delle priorità previste nel Programma triennale, nonché delle indicazioni del presente Piano annuale 2008 - vengono individuate sinteticamente nell'elenco Allegato B (sezione B) e, in continuità con gli interventi sino ad oggi intrapresi, saranno finalizzate a:

- promuovere la costruzione di un dialogo interculturale e interreligioso, anche in dimensione europea, al fine di contrastare ogni forma di

discriminazione e di garantire le pari opportunità per tutti;

- coinvolgere gli enti locali veneti in un'opera di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche della tutela dei diritti umani e della cultura di pace e di valorizzazione delle diverse esperienze in materia;

- sensibilizzare, coinvolgere e formare gli studenti e il personale scolastico dirigenziale e docente, al fine di promuovere l'educazione ai diritti umani e alla dignità della persona;

- assegnare un valore di priorità ai diritti dei bambini e delle bambine e degli adolescenti, favorendo la partecipazione dei minori alla costruzione di una società locale, nazionale ed internazionale a misura di bambino e di bambina, in linea con quanto emerso dal Rapporto Unicef per il 2008;

- sensibilizzare, in particolare i giovani, alle tematiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di promuovere l'assunzione di atteggiamenti di cittadinanza consapevole e responsabile.

La Regione, per l'elaborazione e la realizzazione delle singole iniziative, si avvarrà della collaborazione di enti, istituzioni ed organismi quali partner progettuali.

Una prassi ormai consolidata individua il soggetto operativo di riferimento in un partner pubblico omologo nel territorio regionale (Provincia, Comune, Ministeri, Università, scuole, Organismi e Agenzie delle NU). Le strategie operative degli interventi e la tipologia dei soggetti proponenti inquadrano tale forma di collaborazione in accordi organizzativi (articolo 15 della Legge 241/1990), stipulati tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione o l'ente pubblico promotori di progetti in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.

L'accordo evidenzia il comune interesse delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale a realizzare gli obiettivi generali e specifici individuati. In tale contesto, la Regione assume il ruolo di coordinatore istituzionale e di co-finanziatore dell'iniziativa. Il soggetto proponente, da parte sua, garantisce l'attuazione del progetto attraverso la rete di collaborazioni già sperimentate e consolidate sul territorio regionale. [...]

8) Iniziative a contributo

Per le iniziative a contributo verrà predisposto il relativo bando a cura della Direzione regionale Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, secondo le previsioni della L.R. n. 55/1999, del vigente Programma triennale 2007/09 e del presente Piano annuale. [Omissis]

L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo III All. A Dgr n.955 del 06/05/2008

Piano annuale 2008 di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITA'

[...]

Normativa di riferimento

Il Piano annuale è uno strumento di attuazione che trova le sue fonti primarie nella Legge Regionale n. 55/1999 e nel "Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 52 in data 28 giugno 2007.

Il Programma triennale ha definito gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio 2007-2009.

Nella definizione del Piano annuale 2008 si è tenuto conto, altresì, degli indirizzi offerti dalla normativa statale in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare, della legge n. 49/1987 e successive modifiche ed integrazioni e delle "Linee di indirizzo sulla cooperazione decentrata allo sviluppo" elaborate dal Ministero degli Affari Esteri.

La riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ampliato la potestà regionale in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea attribuendo alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il compito di provvedere alla attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, offre alle stesse ambiti operativi precedentemente riservati alla competenza esclusiva dello Stato, strettamente collegati con quelli considerati nella L.R. n. 55/1999.

Modelli e principi generali per l'azione regionale in materia di cooperazione derivano inoltre dalla normativa comunitaria - principi di partenariato e sussidiarietà in un contesto di sviluppo sostenibile e d'integrazione delle tematiche di migrazione nelle strategie di cooperazione - o si trovano sanciti a livello sovranazionale nelle convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni adottate dall'Organizzazione delle NU.

In particolare il Trattato di Lisbona - firmato il 13 dicembre 2007 e che modifica il Trattato sull'Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comu-

nità europea - introduce per la prima volta una base giuridica specifica per la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, evidenziando l'autonomia della politica di cooperazione sia dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, sia dalle competenze dei singoli Stati membri in materia.

A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

1) Obiettivi

Il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale 2007-2009 individua quali obiettivi generali per l'azione regionale:

- la promozione di uno sviluppo umano e sostenibile;
- la salvaguardia delle risorse naturali e la tutela del patrimonio ambientale;
- il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle amministrazioni locali;
- la partecipazione attiva e il protagonismo dei migranti.

Il Programma triennale, inoltre, alla luce degli obiettivi indicati evidenzia le seguenti priorità tematiche:

- 1.a) la promozione dell'eguaglianza di genere;
- 1.b) l'istruzione e la formazione;
- 1.c) la sanità, con particolare riferimento alla salute materna e infantile;
- 1.d) il microcredito, la promozione di attività generatrici di reddito e delle piccole e medie imprese;
- 2.a) la garanzia della sicurezza alimentare;
- 2.b) la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche;
- 2.c) lo sviluppo rurale attraverso modelli di agricoltura, allevamento e pesca ecologicamente sostenibili;
- 3.a) attività di rafforzamento istituzionale a favore di istituzioni e amministrazioni dei PVS e supporto alle riforme economiche e istituzionali;
- 3.b) attività di rafforzamento della società civile nei PVS;
- 4.a) particolare attenzione al rapporto con le istituzioni locali dei Paesi di origine dei migranti coinvolti in iniziative di co-sviluppo.

In particolare il presente Piano, rilevato che l'anno 2008 è stato designato dalle NU "Anno internazionale dei servizi igienico-sanitari" e il periodo 2005-2015 come il "Decennio internazionale dell'Acqua", individua come particolarmente significative le iniziative volte ad assicurare l'accesso all'acqua potabile, a favorire l'installazione di servizi igienico-sanitari, con la realizzazione di infrastrutture e la fornitura di servizi unitamente alla divulgazione di un'adeguata educazione igienico-sanitaria.

2) Soggetti promotori

A norma dell'articolo 6 della L.R. n. 55/1999, integrata dalla successiva L.R. n. 25/2002, la Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

Relativamente ai soggetti privati promotori di iniziative, sono di seguito indicati i criteri di individuazione, che risultano atti a fornire piena garanzia di affidabilità di tali soggetti:

le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati del Veneto, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della cooperazione allo sviluppo;

le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere sede in Veneto, o quanto meno sede legale in Italia e una sede operativa nel territorio regionale; in caso di ente nazionale avente più sedi o rappresentanze sul territorio regionale veneto, è consentita la presentazione di un solo progetto;

in ogni caso, per i soggetti di cui ai punti precedenti, l'assenza della finalità di lucro sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

3) Strategie e modalità di intervento

Il Programma triennale indica un modello strategico orientato a soddisfare una duplice esigenza:

- il coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio regionale ed interessati a sviluppare attività di cooperazione;
- l'avvio di rapporti diretti ed operativi con le realtà locali dei territori oggetto degli interventi.

La necessità di tale coinvolgimento si giustifica, in particolare, per la complessità delle tematiche e la ampiezza e varietà dei settori oggetto delle attività di cooperazione.

La molteplicità degli interventi, infatti, implica una molteplicità di competenze, che a loro volta ampliano lo spettro degli attori coinvolti.

Si pone, pertanto, un problema di coordinamento dei soggetti al fine di convogliare le esperienze e le risorse verso obiettivi unitari. Tale coordinamento si sviluppa a due livelli: cognitivo e propositivo, basati entrambi sul pieno rispetto della autonomia dei soggetti compartecipanti.

Il livello cognitivo è garantito dal costante aggiornamento di una banca dati sulla cooperazione che consente di raccogliere, sistematizzare e informare sulle esperienze regionali nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

Inoltre, è divenuta parte integrante della attività regionale in materia una pubblicistica - la collana "I Percorsi dello sviluppo" - non solo indirizzata alla divulgazione delle iniziative realizzate, ma intesa anche quale luogo di dibattito, confronto ed analisi critica sui temi della cooperazione e della solidarietà.

La seconda rilevante questione, per rendere efficace il coordinamento, riguarda l'attivazione di fattivi e propositivi rapporti con le realtà locali.

L'Italia, perfettamente in linea con gli orientamenti internazionali in materia, adotta da tempo strategie di sviluppo sostenibile basate sul coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e della società civile dei Paesi beneficiari, che consentono una più precisa individuazione dei bisogni ed una più incisiva progettazione delle politiche di sviluppo.

Il decentramento delle iniziative si manifesta anche come importante strumento di rafforzamento della società civile locale e quindi di democratizzazione, soprattutto in quelle realtà caratterizzate da privazioni di libertà e mancato riconoscimento dei diritti umani.

Va ricordato in proposito che i temi della cooperazione e della solidarietà sempre più si intrecciano e connettono anche a temi quale quello dei flussi migratori, che hanno immediata influenza sul territorio regionale e sulle competenze degli Enti locali e delle Regioni, investendo questioni quali l'integrazione sociale, il dialogo interculturale e l'ordine pubblico.

In questo quadro il dialogo tra istituzioni locali omologhe e la costruzione di reti fra soggetti locali intorno a specifiche iniziative progettuali trova efficace espressione anche attraverso la creazione di accordi di partenariato, previsti anche dalla normativa nazionale.

L'adesione a numerosi organismi internazionali multilaterali (la Comunità di Lavoro Alpe Adria, l'Assemblea delle Regioni d'Europa-A.R.E., la Comunità di lavoro delle Regioni Europee di confine-Association of European Border Regions-AEBR, l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale-ALDA, la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto) testimonia altresì la partecipazione attiva della Regione del Veneto ad esperienze di collaborazione tra Regioni limitrofe, finalizzata al migliore

perseguimento di fini e di interessi comuni.

Finalità essenziale dell'azione regionale in tema di cooperazione decentrata allo sviluppo sarà, pertanto, quella di attivare iniziative e progetti che tendano a rafforzare e sostenere un processo di sviluppo in atto in un determinato territorio. Progetti che, come nel caso di esperienze di collaborazione attivate con Agenzie delle NU, adottino strategie innovative di cooperazione internazionale, volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del Millennio attraverso forme nuove di multilateralismo, basato sulla collaborazione tra NU, Governi nazionali, Governi locali e attori sociali del nord e del sud del mondo. Altre iniziative in partenariato sono state avviate con il Ministero degli Affari Esteri ed Enti e organismi nazionali, quali la Croce Rossa Italiana. Anche l'Unione Europea è fortemente impegnata nella realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG), ed occupa sicuramente un posto di rilievo nella politica internazionale di cooperazione, fornendo il 55% degli aiuti mondiali allo sviluppo.

L'adozione di specifiche norme comunitarie e la creazione di canali di finanziamento dedicati, offrono strumenti giuridici e finanziari agli enti decentralizzati dei Paesi membri (Regioni, Province, Comuni) quali opportunità di azione e soprattutto di reciproca collaborazione nelle politiche di aiuto allo sviluppo, che il presente Piano intende tenere in considerazione, con una individuazione in una sezione dedicata alle collaborazioni/partecipazioni nazionali e sovranazionali.

In particolare per il periodo 2007-2013 l'Unione Europea ha adottato un pacchetto di cinque nuovi strumenti finanziari - elencati di seguito - che investono, direttamente o indirettamente, l'ambito della cooperazione allo sviluppo:

Strumento europeo di vicinato e partnership : fornisce assistenza a 17 Paesi, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, coprendo le regioni frontaliere degli Stati membri dell'Unione Europea;

Decimo FES - Fondo Europeo di Sviluppo: per Africa, Caraibi, Pacifico, riguarda il periodo 2008 - 2013 e ha come base giuridica l'accordo di Cotonou riveduto;

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2007-2013 : il Regolamento [CE] n. 1905/2006 istituisce uno strumento unico per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo riunendo i precedenti strumenti geografici e tematici;

Strumento europeo per la Democrazia e i Diritti umani : contribuisce allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Strumento per la stabilità : eroga aiuti finanziari al fine di garantire condizioni stabili per lo sviluppo umano ed economico e la promozione dei diritti umani;

Coerentemente con le finalità degli interventi comunitari e nazionali, anche la politica regionale di cooperazione allo sviluppo esclude iniziative le cui finalità siano meramente assistenziali o di dipendenza economica e tecnica, favorendo piuttosto la partecipazione attiva dei diversi attori locali - istituzionali e non - sia nella fase di elaborazione di propri piani di sviluppo, secondo un approccio settoriale che attribuisca ai Paesi interessati il compito di individuare il settore prioritario cui destinare le risorse dei donatori, sia creando le condizioni affinché il progetto possa essere sostenuto autonomamente dalla comunità locale oggetto dell'iniziativa, una volta concluso l'intervento esterno.

Conseguentemente, l'attivazione di iniziative regionali orientate anche a progetti pluriennali verrà assicurata, di norma, per la durata massima di un triennio.

4) Aree geopolitiche

Il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata ha provveduto ad individuare quali aree geopolitiche di intervento considerate prioritarie per il triennio di attività regionale (2007-2009) quelle di seguito indicate:

- Africa subshariana;
- America Latina;
- Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche;
- Mediterraneo meridionale e Medio Oriente.

All'interno delle aree prioritarie definite, gli interventi di cooperazione decentrata nei Paesi destinatari dovranno essere strettamente legati alle priorità tematiche indicate dal Programma triennale, che possono variare a seconda dei contesti socio-territoriali dei Paesi di riferimento.

Relativamente all'*Africa subsahariana*, pertanto, saranno privilegiati interventi volti al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e/o economiche delle popolazioni e/o a contrastare il problema dell'accesso all'acqua potabile e/o ad assicurare l'istruzione primaria.

Nell'area dell'*America Latina* si proseguirà nel percorso - già positivamente avviato e sperimentato in precedenza - di realizzare iniziative volte sia al rafforzamento delle piccole e medie

imprese locali che al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni attraverso la promozione e diversificazione di attività agricole e artigianali, integrato da azioni di contrasto al disagio giovanile attraverso interventi di inserimento sociale e lavorativo.

In relazione all'area dell'*Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche*, saranno privilegiate iniziative di supporto ai processi di rafforzamento istituzionale e a forme di sviluppo sostenibile delle attività produttive, nonché azioni di contrasto al disagio giovanile attraverso interventi di inserimento sociale e lavorativo.

Nell'area del *Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente*, si proseguirà nelle attività di sostegno economico e/o istituzionale a Paesi caratterizzati da alti flussi migratori verso la nostra Regione.

Il Programma triennale 2007-2009 ha previsto al paragrafo V la possibilità di integrare, con l'adozione dei piani annuali, le aree geografiche considerate prioritarie e il Piano per l'anno 2008 inserisce l'area asiatica.

Infatti, nella prospettiva di accrescere, valorizzare e sistematizzare le molteplici relazioni e azioni di cooperazione che sono in capo alla Regione del Veneto, il continente *asiatico* - e in particolare l'*India*, lo *Sri Lanka* e il *Bangladesh* - è sicuramente tra le aree geopolitiche di interesse. In tale prospettiva vanno evidenziati due elementi: il numero crescente di progetti di cooperazione in tali Paesi presentati negli scorsi anni per il finanziamento, come pure la forte presenza nel territorio veneto di immigrati provenienti da queste aree.

Con riferimento al contesto dei Paesi, l'*India* presenta una situazione di diffusa povertà e sottosviluppo che interessa circa un quarto della popolazione, che non ha accesso a servizi di base per la tutela della salute e per l'istruzione, specialmente nelle aree rurali. Nell'ultimo decennio, le politiche di aiuto attuate dalle NU e dall'UE verso l'India hanno investito principalmente il campo del sostegno all'educazione e la sanità, lo sviluppo nelle aree rurali, il settore dell'energia e dell'ambiente per un utilizzo sostenibile delle risorse e la democratizzazione del Paese.

Lo *Sri Lanka* è teatro di un conflitto etnico che va ormai avanti da decenni. L'Italia è stata tra i primi Paesi ad attivare aiuti bilaterali nei confronti delle popolazioni colpite dall'emergenza post-tsunami del dicembre 2004, fra i quali servizi di emergenza e assistenza sanitaria, per la riabilitazione/ricostruzione di unità abitative, scolastiche e ospedaliere, la sistemazione dei profughi in campi

attrezzati, il rafforzamento dei servizi sanitari, la riabilitazione delle strutture essenziali, la riattivazione del sistema educativo e l'avvio di attività generatrici di reddito, in particolare nel settore della pesca. Il Transition Programme dell'UNDP, attualmente in corso nel Nord-Est del Paese, prevede di rafforzare la cooperazione nel campo socio-economico delle comunità interessate dal conflitto e dalle conseguenze dello Tsunami, e include politiche di tutela degli sfollati interni.

Il **Bangladesh** rappresenta uno dei Paesi in via di sviluppo più bisognosi del pianeta ed è caratterizzato da una situazione di sottosviluppo generalizzato, di degrado ambientale e di ricorrenti catastrofi naturali. Oltre alla lotta alla povertà e alla tutela dei minori, l'attività di cooperazione internazionale instaurata nel Paese ha investito il settore idrico, elettrico ed ambientale. In vista del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, i principali fronti di intervento stanno attualmente riguardando il sostegno alimentare e sanitario, lo sviluppo rurale, l'educazione, e il supporto all'avvio di attività economiche per favorire un più alto livello occupazionale.

Pertanto l'elenco delle aree geografiche viene integrato con Asia, limitatamente a India, Sri Lanka e Bangladesh.

E relativamente all'*Asia*, (*India, Sri Lanka e Bangladesh*), saranno privilegiati interventi volti al sostegno alimentare e sanitario e/o ad assicurare l'istruzione primaria e/o al miglioramento delle condizioni economiche delle popolazioni attraverso lo sviluppo e la promozione di attività agricole e artigianali.

Infine, con riferimento a quanto riportato nel Programma triennale 2007-2009 relativamente al fatto che la Regione del Veneto intende contribuire alla più ampia e duratura affermazione di condizioni di sviluppo umano, nella valutazione degli interventi si terrà in considerazione la suddivisione delle aree geografiche in base all'*Indice di Sviluppo Umano (ISU - HDI)* del Paese in questione come riportato nello *Human Development Report* del 2007-2008, pubblicato dall'UNDP e qui allegato (pag.21).

[...]

5) Settori di intervento

La L.R. n. 55/1999 elenca i settori di intervento che costituiscono oggetto delle attività di cooperazione. Il Programma triennale ha delineato le priorità tematiche, in sintonia con gli obiettivi stabiliti a livello internazionale in materia di sviluppo

umano sostenibile nella Dichiarazione del Millennio approvata dalle NU e recepiti anche nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea come risulta, tra l'altro, dalla dichiarazione congiunta "Il consenso europeo sullo sviluppo" sottoscritta il 20 dicembre 2005 dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

I settori di intervento sono, quindi, quelli di seguito sinteticamente elencati:

- Progettazione, fornitura, costruzione di impianti, attrezzature e infrastrutture;
- Fornitura di servizi;
- Assistenza tecnica, amministrativa e gestionale alle attività di cooperazione;
- Programmi di formazione;
- Interventi in ambito sanitario o comunque volti al miglioramento delle condizioni di salute;
- Interventi per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- Educazione ai temi dello sviluppo e scambi culturali;
- Sostegno ad iniziative di consulenza e predisposizione di progetti di fattibilità (anche con partecipazione di immigrati extra-comunitari);
- Sostegno al microcredito;
- Tutela dell'ambiente e delle risorse idriche;
- Accesso all'istruzione primaria;
- Iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare;
- Progetti di sviluppo integrato.

6) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo dispongono sul Bilancio regionale 2008 di uno stanziamento di complessivi € 2.930.000,00, (sul capitolo 70015 "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo" e sul capitolo 100634 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per la cooperazione decentrata allo sviluppo").

La L.R. n. 55/1999, relativamente ai soggetti promotori, prevede che le iniziative di cooperazione decentrata possano essere:

realizzate direttamente dalla Regione in partenariato con altri enti ed organismi pubblici e privati;

partecipate in collaborazione con Enti e organismi nazionali e sopranazionali;

"iniziative a contributo": promosse e realizzate da enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, Onlus, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e associazioni di immigrati del Veneto con il contributo della Regione.

Conseguentemente si propone di suddividere lo stanziamento regionale complessivamente previsto per il 2008, secondo la seguente ripartizione:

€ 1.817.500,00 per iniziative dirette della Regione in partenariato con Enti Pubblici veneti;

€ 461.000,00 per iniziative partecipate della Regione in collaborazione con Enti e organismi nazionali e sopranazionali

€ 651.500,00 per iniziative a contributo, da riservare solamente a progetti promossi da enti ed organismi privati.

[...]

7) Iniziative regionali dirette e partecipate

Il territorio regionale veneto si distingue per peculiarità ed elementi distintivi propri tra i quali si evidenziano: un tessuto produttivo capillare, basato soprattutto sulla Piccola e Media Impresa, una diffusa rete di istituti bancari a sostegno del sistema produttivo, un altrettanto capillare tessuto associativo di volontariato, sia cattolico che laico, l'elevato numero dei Comuni erogatori di servizi sul territorio.

Tali peculiarità trovano valore aggiunto ed elemento di forza in una prassi ormai consolidata di interscambio, organizzazione e coordinamento delle competenze e delle risorse del territorio verso obiettivi comuni e condivisi.

L'esperienza dei distretti industriali, quale forma di organizzazione produttiva estesa a molteplici settori industriali, costituisce forse l'esempio più evidente e riconosciuto di questa prassi.

Modelli analoghi hanno trovato applicazione anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo attraverso la costituzione di partenariati attivi tra soggetti istituzionali e privati di particolare prestigio (Università, Camere di Commercio, Aziende Sanitarie, Organizzazioni non governative e Associazioni di volontariato) che riconoscono alla Regione il ruolo di soggetto di raccordo, sia con la cooperazione centrale e le agenzie sovranazionali, sia nei rapporti di cooperazione con soggetti omologhi dei Paesi con i quali collabora.

Numerose iniziative progettuali di cooperazione decentrata sono state attivate quindi con Agenzie o Uffici delle NU quali FAO, UNESCO, UNHCR, UNDP e UNICEF, avviando collaborazioni con partner di molti Paesi delle aree prioritarie di intervento individuate nella programmazione triennale. [...]

Le strategie operative degli interventi

diretti di cooperazione decentrata e la tipologia degli Enti proponenti inquadrano la forma di collaborazione in accordi organizzativi (articolo 15 della Legge 241/1990), stipulati tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione o l'ente pubblico promotore di progetti a favore delle comunità dei Paesi in via di sviluppo.

L'accordo evidenzia il comune interesse delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale a realizzare gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo definiti e concordati, per ogni singola iniziativa, anche con il referente locale.

In tale contesto, la Regione assume il *duplice ruolo* di coordinatore istituzionale e di co-finanziatore dell'iniziativa.

Il soggetto proponente, da parte sua, garantisce l'attuazione del progetto attraverso la rete di cooperazioni già sperimentate nel territorio regionale e in quello dei Paesi destinatari, attraverso un sistema consolidato di interventi. [...]

Lo svolgimento di verifiche in loco - con missioni di funzionari regionali finalizzate all'*attività di monitoraggio e di valutazione* dell'efficacia dei progetti avviati con il sostegno regionale, operativa dal 2006 - diventa strumento necessario a garantire l'efficacia della azione regionale complessiva in tema di cooperazione allo sviluppo.

Secondo modalità analoghe, la Regione opera in via diretta con interventi di solidarietà internazionale e di aiuto umanitario a favore della popolazione di Paesi europei ed extraeuropei colpiti da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, descritte nel capitolo "b. interventi di solidarietà internazionale". [...]

8) Iniziative a contributo

L'assegnazione dei contributi avverrà tramite partecipazione al Bando annuale, che stabilisce i requisiti dei soggetti richiedenti e delle domande di contributo, oltre ai criteri di merito da applicare nella valutazione dei progetti, come dettagliato nei paragrafi che seguono.

Nell'elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti si è tenuto conto degli obiettivi e delle priorità tematiche contenute nel presente Piano, nell'intento di valorizzare i progetti che si distinguono come di seguito precisato.

Partenariato in termini di:

costruzione di una rete di partenariato nel territorio veneto e nel Paese destinatario dell'intervento;

mobilizzazione di ulteriori risorse finanziarie dal territorio;

coinvolgimento attivo di immigrati del Paese beneficiario del progetto.

Area d'intervento in termini di rispondenza alle priorità geopolitiche e ai settori definiti nel Piano 2008 dalla Regione del Veneto.

Strategia d'intervento in termini di capacità di investire nello promozione e sviluppo di:

donne e bambini, quali beneficiari diretti dell'intervento;

personale locale impiegato in misura preminente nelle attività di progettuali;

attività formative a favore dei destinatari dell'intervento.

Tipologia d'intervento in termini di modalità di attuazione adottata in relazione al settore d'intervento prescelto.

Per le iniziative a contributo verrà pubblicato il relativo bando a cura della Direzione regionale Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, secondo le previsioni della L.R. n. 55/1999, del vigente Programma triennale 2007/2009 e del presente Piano annuale.

[*Omissis*]

B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

1) Obiettivi e priorità

La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.

Le disposizioni contenute nella legge regionale citata sono coerenti con quanto espresso dalla normativa nazionale in materia, in particolare della Legge n. 49/1987, ed identificano l'intervento di solidarietà sulla base di due fattori principali:

la causa, identificata in un evento di particolare gravità (calamità naturale, conflitto armato ecc.);

la natura dell'intervento, che si estrinseca in iniziative di tipo umanitario volte a fornire soccorso alle popolazioni bisognose nelle fasi iniziali di emergenza e successive di riabilitazione.

2) Destinatari degli interventi

La L.R. n. 55/1999 individua quali destinatari degli interventi di solidarietà internazionale le popolazioni, di Paesi europei ed extraeuropei, colpite da eventi di particolare gravità conse-

guenti a conflitti armati o calamità naturali.

3) Tipologie di intervento

L'articolo 9 della L.R. n. 55/1999 elenca le tipologie di intervento regionale in tema di solidarietà internazionale, che qui si riportano:

assistenza igienico sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia;

fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;

collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;

diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;

sostegno a progetti predisposti dai soggetti contemplati all'articolo 6, comma 1, come integrato dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2002, e di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto; sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle NU e di altri organismi internazionali.

4) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di solidarietà internazionale trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 100636 del Bilancio regionale 2008, che ha stanziato per tali interventi la somma complessiva di € 250.000,00.

[...] Va ricordato in proposito che in data 8 maggio 2007 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Alto Commissariato delle NU per i Rifugiati - UNHCR un accordo di cooperazione finalizzato alla attivazione di programmi di protezione ed assistenza a favore dei rifugiati ed altre persone che rientrano nel mandato dell'UNHCR.

In applicazione dell'Accordo citato, il presente Piano annuale destina una quota del finanziamento regionale per interventi di solidarietà internazionale ad iniziative finalizzate alla tutela e all'assistenza umanitaria di persone bisognose di protezione internazionale che rientrano nel mandato dell'UNHCR. [...]

Corsi di laurea sulle relazioni internazionali, i diritti umani e la pace nell'Università di Padova


In un mondo sempre più interdipendente e globalizzato la “società della conoscenza” richiede che ci si attrezzino di un nuovo, puntuale bagaglio culturale di carattere multi- e inter-disciplinare, con accentuata dimensione internazionale e la cui parte teorica sia funzionale a quella orientata all'azione. Per agire professionalmente in esso, nell'ottica della “good governance” ai vari livelli, occorre una formazione che consenta di declinare il paradigma dei diritti umani internazionalmente riconosciuti – nuova frontiera della civiltà del diritto - insieme con aggiornate e puntuali conoscenze riguardanti i campi della politica, dell'economia, del diritto, del volontariato, dell'etica per la pubblica amministrazione e per l'impresa.

L'offerta formativa del Corso di laurea triennale in “**Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani**” e del collegato Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” è frutto delle esperienze maturate in seno alla Facoltà di Scienze Politiche soprattutto grazie alle attività del

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli istituito nel 1982, primo in Italia e tra i primi al mondo ad essere incardinato nel sistema universitario. Il piano quinquennale degli studi è in sintonia con i più avanzati standard internazionali maturati e costantemente messi a punto all'interno di reti di cooperazione inter-universitaria, quali in particolare quelle alimentate dal Programma Jean Monnet dell'Unione Europea, dalle Cattedre UNESCO e dal Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Questo organico percorso quinquennale, frutto dell'esperienza maturata dal Centro diritti umani dell'Università di Padova negli oltre 25 anni di attività, prepara allo svolgimento di ruoli in settori quali, indicativamente: funzionariato internazionale (international civil service); diplomazia; dipartimenti e uffici della Pubblica amministrazione nazionale, regionale e locale addetti all'area relazioni internazionali, diritti umani, cooperazione, pace; difesa civica; uffici regionali e nazionali del

L'INSEGNAMENTO DEI DIRITTI UMANI ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA



tutore pubblico dei minori o del garante dell'infanzia e dell'adolescenza; comitati etici; applicazione norma etica e monitoraggio codici di condotta nelle imprese; operazioni internazionali di monitoraggio dei diritti umani, aiuto umanitario, missioni internazionali di osservazione elettorale; programmi di aiuto umanitario; assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche; agenzie nazionali e internazionali per il rispetto delle convenzioni sul disarmo e per la non proliferazione degli armamenti; servizi collegati alle politiche pubbliche; uffici delle Autorità pubbliche indipendenti; uffici per le pari opportunità e la promozione dei diritti

Corso di Alta Formazione per docenti esperti in "Educazione civica, diritti umani, cittadinanza, costituzione"

A.A. 2008/2009

Il Centro diritti umani dell'Università degli Studi di Padova promuove in Italia il primo Corso di Alta Formazione per docenti esperti in "Educazione civica, diritti umani, cittadinanza, costituzione". Il Corso nasce dalla fruttuosa e consolidata collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e la Regione del Veneto.

La finalità generale del Corso è collegata con la nuova disciplina introdotta dal Ministro dell'Istruzione con Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, Art.1: "Cittadinanza e Costituzione", che prevede l'avvio, nelle scuole di ogni ordine e grado, di un nuovo percorso formativo relativo all'educazione ai valori democratici a fondamento della nostra Costituzione.

Obiettivo generale del Corso è duplice: promuovere l'inserimento nei curricula scolastici i concetti, i valori e i riferimenti istituzionali locali, nazionali, europei ed internazionali sviluppati dalla cultura dei diritti umani universalmente riconosciuti; formare i docenti che, nel territorio, gestiranno la fase di formazione di base nei progetti nazionali sui diritti umani e la cittadinanza europea, promossi dal MPI, presso le scuole-polo individuate dall'USR.

Nel quadro di un approccio globale dell'educazione civica, il Corso si propone di fornire dati cognitivi relativamente al nesso esistente tra il paradigma universale dei diritti umani e l'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile e di operare organici collegamenti tra diritti umani e cittadinanza, tra diritto interno e diritto internazionale, tra istituzioni ai vari livelli, tra diritti umani, pace, sviluppo e sicurezza umana, tra beni personali e beni pubblici globali e responsabilità sociale. Il Corso si rivolge ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

delle donne; sindacati; strutture di servizio alle persone; organizzazioni nongovernative e terzo settore; mediazione culturale; formazione dei formatori per il servizio civile; organismi di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori; preparazione di progetti di formazione e addestramento nello specifico campo dei diritti umani, della pace, del dialogo interculturale, sulla base dei più avanzati standards metodologici e sostantivi elaborati dall'Organizzazione delle NU, dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dall'Unione europea.

Diritti economici, sociali e culturali e protezione dei gruppi vulnerabili

XXI Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli - A.A. 2008/2009

Il Corso è organizzato, nel 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Centro diritti umani dell'Università di Padova in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto, la Cattedra UNESCO 'Diritti umani democrazia e pace' e il Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova, l'Assessorato alle Relazioni internazionali, ai Diritti umani e alla Cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto.

Obiettivi del Corso sono quelli di:

- a) fornire conoscenze relative al processo di internazionalizzazione dei diritti umani nelle sue più significative articolazioni quali la codificazione internazionale, il funzionamento di organismi specializzati, la messa in opera di garanzie di varia natura e portata, la ricaduta sull'arena politica e sullo sviluppo di una nuova cultura politica;
- b) favorire la conoscenza dei diritti economici, sociali e culturali con una particolare attenzione ai diritti dei gruppi vulnerabili, al diritto all'identità e alla cittadinanza, al diritto all'educazione;
- c) aggiornare le competenze relativamente a settori specifici della materia dei diritti umani quali la tratta di donne e bambini e l'impegno etico e sociale dell'impresa;
- d) orientare i corsisti a sviluppare abilità e strategie necessarie per comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni relativamente ai processi di internazionalizzazione dei diritti umani e di multiculturalizzazione.

Il Corso si rivolge in particolare agli insegnanti, ma anche agli operatori di organizzazioni non-governative, agli amministratori di enti locali e regionali, ai neolaureati. Il programma è articolato in aree tematiche che comprendono sia lezioni teoriche sia seminari, gruppi di lavoro ed esercitazioni con un approccio multidisciplinare al tema. Le lezioni sono previste da febbraio a maggio 2009 per un totale di 72 ore di lezione. Il Corso ha un valore di 12 crediti formativi universitari.

Il Centro diritti umani partecipa alla realizzazione del Master in diritti umani e sviluppo umano presso la University of Jordan - Amman

Il 10 dicembre 2007, alla presenza della Regina Rania Al Abdullahi di Giordania, è stato inaugurato ad Amman il Master in diritti umani e sviluppo umano, frutto della collaborazione tra la University of Jordan, l'Università di Pavia, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) ed il Centro diritti umani dell'Università di Padova. L'evento rientra nel progetto di cooperazione scientifica internazionale "Verso una prospettiva integrata tra diritti umani e approccio allo sviluppo umano: fondamenti teorico-normativi, problemi di misurazione e linee di azione", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale coordinamento sviluppo e ricerca.

L'obiettivo specifico del progetto è di avviare un'attività di ricerca quale primo passo verso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca e alta formazione sullo sviluppo umano e i diritti umani presso la University of Jordan. L'attività di ricerca prevede un'articolazione in 4 fasi principali:

- 1) l'identificazione dei punti in comune e delle differenze tra l'approccio dei diritti umani e quello dello sviluppo umano al fine di chiarire la loro compatibilità e complementarietà, concentrandosi in particolare sulle idee di libertà, capacità d'azione ed empowerment;
- 2) la formulazione di una cornice teorica coerente e integrata che permetta di elaborare e contestualizzare istanze politiche rilevanti e di valutare i corsi d'azione esistenti relativi alla promozione dei diritti umani e dello sviluppo;
- 3) la proposta di un insieme di indicatori significativi di libertà, capacità d'azione, empowerment, qualità della vita e benessere;
- 4) la raccomandazione di strategie pubbliche coerenti per la promozione complementare dello sviluppo e dei diritti umani.

Dal 20 al 28 aprile 2008, nell'ambito del Master, i docenti Enzo Pace, Paola Degani, Paolo De Stefani e il Dr. Andrea Cofelice del Centro diritti umani si sono recati ad Amman per realizzare alcuni seminari relativi a materie attinenti ai diritti umani, tra cui diritto internazionale dei diritti umani, religione e diritti umani, diritti delle donne ed educazione ai diritti umani. Nel corso della visita in Giordania sono stati effettuati anche alcuni incontri con esponenti istituzionali, parlamentari e rappresentanti di organizzazioni non-governative (tra cui l'Amman Centre for Human Rights Studies - ACHRS).

Protocollo d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il Centro diritti umani

Giovedì 14 febbraio 2008, presso l'Aula Nievo del Palazzo del Bo, è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il Centro diritti umani dell'Università di Padova, rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo e dal Direttore del Centro prof. Marco Mascia. Presenti alla firma anche il prof. Antonio Papisca, fondatore del Centro diritti umani, il prof. Léonce Bekemans, Cattedra Europea Jean Monnet presso l'Università di Padova, e la dott.ssa Marialuisa Coppola, Assessore Regionale alle Relazioni internazionali, ai Diritti umani, e alla Cooperazione allo sviluppo.



Padova, Aula Nievo, Palazzo del Bo, 14 febbraio 2008: firma del Protocollo d'intesa. Nella foto Marco Mascia, neo-Direttore del Centro Diritti umani e Carmela Palumbo, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

L'intesa istituzionale sottolinea il passaggio da uno stato di collaborazione di fatto già avviata da diversi anni, verso un riconoscimento formale che sancisce ufficialmente la sinergica attività di collaborazione,

con particolare riferimento alla formazione del personale docente e dirigenziale della scuola in materia di diritti umani, pace, dialogo interculturale. Il Protocollo prevede la collaborazione nei seguenti ambiti: progettazione e realizzazione di attività formative in materia di diritti umani, pace, dialogo interculturale, cittadinanza attiva rivolte al personale docente e dirigenziale della scuola di ogni ordine e grado della Regione del Veneto; promozione e coordinamento di attività di ricerca finalizzata all'innovazione didattica relativamente ai contenuti previsti dalla presente intesa; promozione di attività di diffusione delle conoscenze e delle esperienze acquisite; monitoraggio delle attività promosse.

Conferenza "Inclusive Regions and Inclusive Cities in Intercultural Dialogue"

Martedì 11 marzo 2008 si è svolta all'Università di Padova la conferenza del Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, Luc Van den Brande, sul tema "Inclusive Regions and Inclusive Cities in Intercultural Dialogue". La Conferenza si è svolta nel quadro delle iniziative promosse dal Centro diritti umani nell'Anno Europeo del Dialogo Interculturale e nel 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Partenariato tra il Consiglio d'Europa e il Centro diritti umani

Il Direttore del Centro diritti umani dell'Università di Padova e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno firmato a Strasburgo il 21 gennaio 2008 un Accordo per la realizzazione del progetto "Peer to Peer . Setting up an active network of independent non-judicial human rights structures in Council of Europe member States, which are not members of the European Union". Il progetto prevede l'organizzazione nel 2008 e 2009, presso l'Università di Padova, di una serie di Seminari sui meccanismi di protezione dei diritti umani per la formazione dei funzionari delle Istituzioni nazionali per i diritti umani (Uffici dei Difensori civici nazionali Commissioni nazionali per i diritti umani) dei paesi europei membri del Consiglio d'Europa (in particolare, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Georgia, Moldova, Montenegro, Federazione Russa, Serbia, Ex-repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina). Il progetto sarà realizzato nel quadro di un programma congiunto della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa.

Scopo principale del progetto è quello di creare una rete attiva di Istituzioni nazionali in Europa sulla base di linee-guida fornite dalle NU e dal CoE, favorire l'adeguamento di ordinamenti e apparati degli Stati alle norme e ai principi del Diritto internazionale dei diritti umani, creare strutture specializzate col compito primario di proteggere i diritti umani in via preventiva e con strumenti di tipo stragiudiziale. In altre parole si tratta di attrezzare i sistemi nazionali coinvolti nel progetto di una adeguata "infrastruttura diritti umani", articolata fondamentalmente in un organo collegiale, la Commissione nazionale per i diritti umani, e in un organo monocratico, il Difensore civico nazionale. Il programma mira dunque a rafforzare il ruolo delle Istituzioni nazionali per i diritti umani nel promuovere i diritti umani nei rispettivi Paesi; rivelare problemi esistenti o potenziali; realizzare indagini e studi; stabilire un dialogo costruttivo con le autorità per prevenire o risolvere violazioni dei diritti umani; favorire una rapida mobilitazione dei partner internazionali qualora necessario.

Nel corso del 2008 si sono svolti tre seminari internazionali rispettivamente sui seguenti temi: Rights of persons deprived of their liberty: The role of national human rights structures which are OPCAT mechanisms and of those which are not (Padova, 9-10 April); Protecting the human rights of irregular migrants: the role of national human rights structures (Padova, 17-19 giugno); The promotion and protection by national human rights structures of freedom of expression and information (Padova, 21-23 ottobre)

Cattedra delle tre religioni Legge di Dio e leggi degli uomini nelle tre grandi religioni monoteiste

Il programma 2008 della "Cattedra delle Tre Religioni" dell'Università di Padova, messo a punto dal Centro diritti umani ha analizzato come in società radicate in diverse culture religiose (ebraica, cristiana e musulmana) il tema della doppia lealtà alla legge di Dio e alle leggi degli uomini venga affrontato alla luce del paradigma dei diritti umani. Il ciclo di seminari è stato coordinato dal prof. Enzo Pace, professore ordinario di Sociologia delle religioni, membro del Comitato tecnico-scientifico del suddetto Centro interdipartimentale, già Presidente della International Society for the Sociology of Religion.

Sono intervenuti tra gli altri: Carlo Rossetti, Professore di Sociologia giuridica all'Università di Parma; Sir James Gobbo, già Governatore dello Stato di Victoria e già Presidente della Corte suprema dell'Australia; Carmela Palumbo, Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto; Rafa'a Ben Achour, Professore di Diritto presso la Facoltà di Scienze giuridiche, politiche e sociali dell'Università di Tunisi; Giuliano Zatti, Teologo, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova; Franco Todescan, Docente di Filosofia del Diritto e di Storia del pensiero politico dei diritti umani nell'Università di Padova



Conferenza internazionale sui diritti umani

Nel quadro del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e a quindici anni dalla Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 si è svolta a Vienna, nei giorni 28 e 29 agosto 2008, la Conferenza internazionale sui diritti umani. Su invito del Ministro federale per gli Affari europei e internazionali, Hans Winkler, il Centro diritti umani dell'Università di Padova è stato rappresentato dal Prof. Antonio Papisca, Cattedra Unesco in Diritti umani, democrazia e pace, con una comunicazione sul tema "Aggiornare il contenuto sostanziale dell'educazione ai diritti umani" nel Gruppo di lavoro "Tutti i diritti umani per tutti, come diffondere il messaggio".

Conferenza "La sfida dei diritti umani e della pace nel Caucaso"

Martedì 2 aprile 2008 nell'ambito del Corso di Tutela internazionale dei diritti umani, Sua Ecc.za Mons. Claudio Gugerotti, Nunzio in Armenia, Georgia e Azerbaijan, ha svolto una conferenza sul tema: "La sfida dei diritti umani e della pace nel Caucaso"

Servizio civile: impegno per la pace e i diritti umani

Nell'ambito del Servizio Civile Nazionale (L. 64/2001) il Centro interdipartimentale coordina il progetto "Servizio civile: impegno per la pace e i diritti umani" nel settore dell'educazione e promozione culturale - educazione alla pace.

L'obiettivo è quello di rafforzare le attività dell'Archivio 'Pace diritti umani/Peace Human Rights'. Le volontarie e i volontari sono coinvolti nelle seguenti attività:

- arricchimento della banche-dati e del sito internet dell'Archivio, favorendo la realizzazione di una rete strutturata di rapporti con le associazioni e ONG del Veneto, gli Enti locali e il mondo della scuola;
- rafforzamento degli strumenti di comunicazione e diffusione delle tematiche relative a pace e diritti umani, collaborando alla promozione di convegni, seminari di studio e corsi post lauream, nonché alle attività documentali e redazionali per la messa in linea di approfondimenti e newsletter, anche in lingua inglese;
- sostegno alla gestione della biblioteca e cura dei servizi di documentazione legati alle attività didattiche e formative del Centro, aggiornando il catalogo della biblioteca specializzata, curando le banche-dati e favorendo l'accesso all'utenza;
- sostegno alla gestione dell'infrastruttura informatica dell'Archivio, collaborando alle attività tecniche di manutenzione e aggiornamento della rete informatica locale, del sito internet nonché all'attivazione di nuovi strumenti multimediali e di rete con particolare attenzione al software open-source.

Al progetto partecipano 4 volontari: Elisa Baldon, Maria Elena Caruso, Francesco Peruzzo, Giorgia Zorzi, nella foto.



Realtà e prospettive dei Corpi civili di pace

Nell'A. A 2007-2008 si è svolto il XX Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, sul tema "Diritti umani e componente civile nelle missioni per la sicurezza umana delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Realtà e prospettive dei Corpi civili di pace".

Al Corso sono intervenuti, tra gli altri: Margareta Wahlstrom, Former Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, United Nations, New York; Maha Muna, Emergency Coordinator for United Nations Population Fund (UNFPA) in Sudan; Giovanni Di Stasi, Capo delegazione della 5^a missione di osservazione delle elezioni in Kosovo per il Consiglio d'Europa, Strasburgo; Laura Boldrin, UNHCR, Roma; Arno Truger, Director Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution di Schlining.

Indice universale dei diritti umani dei documenti delle Nazioni Unite

L'indice universale dei diritti umani è una banca-dati che ha lo scopo di facilitare l'accesso alla documentazione relativa ai diritti umani prodotta dagli organi delle Nazioni Unite creati in virtù di Trattati e dalle Procedure speciali del Consiglio diritti umani. La banca-dati è uno strumento utile alle istituzioni internazionali, ai governi, alle istituzioni nazionali per i diritti umani, alle organizzazioni nongovernative, alle università e al mondo della ricerca.

L'archivio pubblica le Osservazioni e le Raccomandazioni emesse dai sette Comitati incaricati di monitorare l'applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani e dei relativi protocolli (*Treaties Bodies*), a partire dal 2000, facilitando così il lavoro di ricercatori e istituzioni per i diritti umani che si avvalgono di questi documenti. Sono consultabili inoltre i Rapporti prodotti a partire dal 2006 nell'ambito delle Procedure Speciali del Consiglio diritti umani: Relatori Speciali, Rappresentanti speciali del Segretario Generale delle NU, Organi di esperti indipendenti, Gruppi di Lavoro.

L'indice completa il lavoro di documentazione del sito internet dell'Alto Commissariato delle NU per i diritti umani facilitando enormemente la ricerca. L'indice è stato realizzato dall'Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di Berna (Svizzera), in collaborazione con il laboratorio di informatica giuridica dell'Università di Montreal (Canada).

• www.universalhumanrightsindex.org/

“The sad smoky mountains & skyscrapers - Tristi montagne e grattacieli fumanti”

Venerdì 8 agosto 2008 nel giorno di inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino e nell'anno del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, si è svolta in Italia, in Europa e nel mondo un'azione civile e un'opera d'arte per “tutti i diritti umani per tutti” e di solidarietà con il popolo tibetano.

L'iniziativa, nata da un'idea di Alberto Peruffo e subito condivisa da un gruppo di artisti e alpinisti veneti, ha coinvolto e contaminato una rete sempre più estesa di persone, gruppi, enti, senza confini, in Europa e in molte altre parti del mondo. L'idea prevedeva che, nel giorno e all'ora prestabiliti, fossero accesi in contemporanea sulle cime delle montagne e sui punti più alti delle città dei fumogeni rossi, per “accendere il cuore infranto delle montagne e degli uomini con il colore della vergogna – tristezza – indignazione e offrire alimento per chi resiste”.

Il Centro diritti umani ha aderito all'iniziativa, promuovendo un appuntamento sull'Altopiano di Asiago, alle ore 13.00, in concomitanza con l'apertura dei Giochi Olimpici a Pechino, si è acceso il cuore del Monte Verena sulla cima a 2014 metri invocando “tutti i diritti umani per tutti” e “Tibet Libero”. Tra uno sventolio di bandiere dei diritti umani e del Tibet, il rosso dei fumogeni si è innalzato confondendosi con le nuvole che si alternavano velocemente. Lo stesso evento si compiva su altre cime dell'Altopiano di Asiago e delle montagne di altri paesi e continenti. Sul Monte Verena il Centro diritti umani dell'Università di Padova ha riunito una piccola folla di ardimentosi - bambini, giovani, anziani - provenienti da varie località del Veneto.

Prima dell'accensione, studenti dell'Università di Padova, presentati dal prof. Marco Mascia, Direttore del Centro diritti umani, hanno dato lettura di documenti internazionali e di pensieri del Dalai Lama e ricordato la testimonianza di difensori dei diritti umani in Cina. Poi è seguita una riflessione del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” dell'Università di Padova, il quale ha evocato i valori universali dell'olimpismo ed ha elevato alto l'auspicio che la “tregua olimpica” si trasformi una volta per tutte in pace duratura. Galleria fotografica della giornata:

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_centro/080808/



Banca-dati “Strumenti Internazionali, Diritti umani, diritto internazionale umanitario, penale e dei rifugiati

Lo scopo di questo database è quello di aiutare a reperire le principali fonti della normativa internazionale sui diritti umani, il diritto umanitario, il diritto internazionale penale, anche nella loro traduzione italiana.

Oltre agli strumenti di portata universale che costituiscono il “codice internazionale dei diritti umani”, il database raccoglie fonti giuridiche regionali (Consiglio d'Europa, Organizzazione degli Stati Americani, Unione Africana, ecc.), nonché documenti di carattere non vincolante (dichiarazioni, risoluzioni, linee-guida) di particolare rilevanza per lo sviluppo progressivo del diritto internazionale dei diritti umani.

Il database, aggiornato, è on-line all'indirizzo:

• www.centrodirittiumani.unipd.it/a_strumenti

Bollettino Archivio Pace Diritti Umani n. 35-36. Supplemento alla Rivista ‘Pace diritti umani’, 1/2008

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

Direttore responsabile: Antonio Papisca

Vicedirettore: Marco Mascia

Redazione e progetto editoriale: Elisa Baldon, Maria Elena Caruso, Andrea Cofelice, Paola Degani, Paolo De Stefani, Luca Gazzola, Amelia Goffi, Francesco Peruzzo, Stefano Valenti, Giorgia Zorzi.

Redazione presso Centro interdepartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova.

Tel. 049 8271813/17 - Fax 049 8271916.

E-mail: archivio@centrodirittiumani.unipd.it

Il bollettino è pubblicato in internet all'indirizzo:

www.centrodirittiumani.unipd.it

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Stampa: CLEUP s.c.a.r.l. Via G. Prati, 19 - 35122 Padova.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della Legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

Attenzione: in caso di mancato recapito, rinviare all'Agenzia di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.